



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1784/2016

Roma, addì 1 Ago 2016

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1367/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI
OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE,
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO-
ASSENSO E COMUNICAZIONE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000. n.
205.

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI SEMPLIFICAZIONE E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
(.....)

Segretario Generale
TORSELLO MARIO LUIGI
Date 04.08.2016 12:57:
.....

ROMA



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016

NUMERO AFFARE 01367/2016

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

LA COMMISSIONE SPECIALE

Vista la relazione in data 12 luglio 2016, trasmessa con nota in pari data del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione prot. n. 262/16/UL/P, con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 104 del 13 luglio 2016, che ha istituito la Commissione speciale per la trattazione dell'affare in questione;

Considerato che nell'adunanza del 21 luglio 2016, presente anche il Presidente aggiunto Francesco Caringella, la Commissione speciale ha esaminato gli atti e uditi i relatori Francesco Bellomo, Claudio Boccia e Nicola D'Angelo;

Sommario

PREMESSO:

1. La norma di delega

2. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (cd. "SCIA-1")

3. Lo schema di decreto legislativo in esame (cd. "SCIA-2")

CONSIDERATO:

A. Rilievi generali

1. *La semplificazione normativa. Il rapporto con la delega e le residue esigenze di raccordo con la l. n. 241. Il rapporto con la codificazione e con l'AIR*

1.1. *La tecnica utilizzata dallo schema: riordino e semplificazione*

1.2. *Il rapporto con la delega dell'art. 5 della l. n. 124 del 2015*

1.3. *Le residue esigenze di raccordo con la l. n. 241 e di completamento della delega sulla disciplina generale*

1.4. *L'utilità di raccordare semplificazione e "codificazione soft"*

1.5. *La necessità di integrare semplificazione e AIR*

2. *Attuazione, monitoraggio, lavoro in progress*

2.1. *La rilevanza cruciale dell'attuazione*

2.2. *Il monitoraggio e la VIR: indispensabili per conoscere gli effetti della riforma, ma anche per integrare e rettificare*

2.3. *I profili di potenziali criticità applicative della riforma e la necessità di lavorare in progress*

3. *La concentrazione dei regimi amministrativi*

3.1. *Il nuovo articolo 19-bis della legge n. 241, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2016*

3.2. *Il rapporto tra art. 19 e art. 19-bis, comma 2: una disciplina integrata per la "SCIA unica"*

3.3. *Il rapporto tra art. 19 e art. 19-bis, comma 3: una disciplina provvedimento che si innesta nell'iter della SCIA. L'esigenza di alcuni adeguamenti*

3.4. *La fattispecie delle autorizzazioni plurime*

4. *La semplificazione amministrativa: rilievi generali*

5. *L'edilizia*

5.1. *Il glossario unico. Utilità e rilievi*

5.2. *Il contesto normativo di riferimento*

5.2.1. *La CIL*

5.2.2. *La CILA*

5.3. *Le misure innovative contenute nello schema*

5.4. *Rilievi del Consiglio di Stato in ordine al rapporto tra legislazione statale e regionale*

5.4.1. *Rilievo sulla CIL*

5.4.2. *Rilievo sulla CILA*

5.5. *Rilievi del Consiglio di Stato in ordine al rapporto tra CILA e SCIA*

5.5.1. *Il rapporto tra CILA e SCIA: complementarietà ...*

5.5.2. *... e 'semplificazione progressiva'*

5.5.3. *L'opportunità di rimodulare il regime sanzionatorio della CILA. La questione degli abusi edilizi*

5.6. *La SCIA in materia edilizia: l'esigenza di piena coerenza con la SCIA ex art. 19 della l. n. 241*

6. *L'ambiente*

6.1. *Le misure innovative contenute nello schema*

- 6.2. *La condivisibilità dell'impianto*
- 6.3. *Alcuni suggerimenti*
- 7. *Il commercio*
- 8. *La pubblica sicurezza*
- 9. *Le altre materie; la possibilità di decreti integrativi e correttivi; il riferimento alle "attività libere" di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 126 del 2016; la questione delle "attività nuove"*

B. Ulteriori rilievi sui singoli articoli

Articolo 1

- Il mancato riferimento alla telematica*
- La scarsa definizione dei contenuti del glossario unico in materia edilizia*
- Il potere degli enti locali di inibire l'applicazione dei regimi semplificati per ragioni di tutela ambientale o paesaggistica*

Articolo 2

- Il potere delle P.A. di stabilire fattispecie equivalenti a quelle indicate in tabella*
- Miglioramenti formali o sistematici*
- I regolamenti di aggiornamento e integrazione della tabella A: necessità di adeguamento alla l. n. 400 del 1988*

Articolo 3

- Il rapporto tra l'art. 19 della l. n. 241 e la SCIA in materia edilizia*
- Lacune in tema di segnalazione certificata di agibilità*

Articolo 4

- Il requisito di "estraneità" del soggetto che intende bonificare l'area*
- La doverosità dell'intervento di bonifica dopo l'assunzione del relativo impegno?*
- Coordinamento interno al comma 7 del nuovo art. 245 Codice Ambiente*

Articolo 5

- Cessazione dei piccoli esercizi commerciali*

Articolo 6

- Miglioramenti formali*

C. Rilievi sulla tabella A

1. Commercio

- La perdurante impostazione giuridico-formale della classificazione*
- Il problema delle attività non disciplinate perché nuove e l'importanza del monitoraggio*
- I singoli rilievi*

2. Edilizia

- Regimi erroneamente indicati*
- Rilievi formali*

3. Ambiente

- Breve descrizione*
- L'incertezza del regime giuridico della attività di cui ai punti 79, 80, 81*

PREMESSO:

1. La norma di delega

L'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 (recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), ha delegato il Governo "ad adottare, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi di diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti; e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda" (comma 1). I decreti legislativi "sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato", che deve essere reso, nella fattispecie, "nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere" (comma 2, primo periodo).

Con relazione in data 12 luglio 2016, trasmessa con nota in pari data del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione prot. n. 262/16/UL/P, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema del secondo dei decreti attuativi della delega, che reca l'individuazione dei procedimenti soggetti ai diversi regimi in inizio attività indicati (SCIA, silenzio assenso, mera comunicazione, autorizzazione preventiva espressa).

2. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (cd. "SCIA-1")

Il primo decreto attuativo, il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, ha riguardato la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

Questo Consiglio di Stato, con il parere reso sullo schema relativo al primo decreto (Comm. spec., parere 30 marzo 2016, n. 839), aveva rilevato la scelta di non esercitare una parte importante della delega, mancando la "precisa individuazione" dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, che veniva espressamente rinviata ai successivi decreti legislativi ma che, almeno dal punto di vista ricognitivo, appariva come uno degli oggetti principali della delega (non a caso, tale prescrizione appare all'inizio del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 124).

Ciò nondimeno – anche a seguito delle convincenti ragioni esposte nel corso dell'audizione dai rappresentanti delle amministrazioni proponenti – il Consiglio di Stato aveva riconosciuto a quello schema caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività anche in mancanza della catalogazione dei regimi dei singoli procedimenti (e quindi dell'indicazione di quelli che devono essere oggetto della modulistica prevista dallo stesso schema in argomento). Difatti, esso si rivelava oggettivamente idoneo a risolvere autonomamente, e immediatamente, svariate "criticità

applicative" della disciplina in questione: ciò giustificava l'inversione cronologica dell'ordine logico indicato dalla legge delega (la quale prevede l'individuazione dei procedimenti prima della introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazioni preventive espresse, che viene aggiunta alla previsione precedente tramite la congiunzione coordinante "anche").

L'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, stabilisce che *"Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento dimera o comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere"*.

La riforma si completa, ora, con lo schema oggetto del presente parere.

3. Lo schema di decreto legislativo in esame (cd. "SCIA-2")

Il decreto in esame, oltre a effettuare una ricognizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, compie una duplice opera di semplificazione: in primo luogo, introducendo regimi meno restrittivi in tali materie, pur nel rispetto delle esigenze di tutela sottese alle disposizioni attualmente in vigore; in secondo luogo, dando attuazione alla concentrazione dei regimi di cui all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 126 del 2016.

Lo schema di decreto si compone di 6 articoli e dell'allegata tabella A.

L'art. 1 definisce l'oggetto del decreto, ossia *"la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività ... o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso ..."*.

L'art. 2 disciplina il rapporto tra l'articolato e la tabella, dettando le regole di lettura delle previsioni contenute nella medesima.

Il comma 1 stabilisce il principio in base al quale a ciascuna delle attività indicate nella tabella A allegata al decreto *"si applica il regime amministrativo ivi indicato"*. Qualora *"per lo svolgimento dell'attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990"*.

Il comma 2 prevede che *"le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale"*.

Il comma 3 statuisce che *"per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo dell'autorizzazione è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio assenso"* ove indicato. Quando si renda *"necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive"*, si procede all'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Il comma 4 stabilisce che *"per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della SCIA si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ove la tabella A indica il regime amministrativo della SCIA unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge ..."*.

Il comma 5 prevede che "per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione".

Il comma 6 prevede che "con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A" con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti. Secondo il referente Ministero, "tale decreto non va ad incidere, ovviamente, sulla sostanza dei regimi giuridici, ma prende atto" delle future scelte del legislatore, "ovvero implementa la tabella in relazione a casi per mero refuso non contemplati nella stessa". In entrambe le ipotesi – secondo lo stesso Ministero – "la tipologia della fonte non può che consentire la mera ricognizione del regime giuridico esistente, senza possibilità di introdurre modifiche in chiave di semplificazione procedurale, come di fatto avvenuto attraverso il censimento degli attuali sub-procedimenti" che convergono nel regime della SCIA unica o della Conferenza di servizi.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 – riguardanti, rispettivamente: edilizia, ambiente, commercio, pubblica sicurezza – dettano le norme innovative con cui sono introdotti regimi di semplificazione.

La tabella A contiene l'elenco delle attività oggetto di ricognizione e alle quali si applica il regime amministrativo ivi indicato. La tabella è suddivisa in tre sezioni:

1) Sezione I, denominata "Attività commerciali e assimilabili", che ricomprende le attività di commercio su area privata, su area pubblica, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo o intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintorie, lavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa, per un totale di 82 attività;

2) Sezione II, denominata "Edilizia", che ricomprende gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all'intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività;

3) Sezione III, denominata "Ambiente", che ricomprende le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), le valutazioni di impatto ambientale (VIA), le autorizzazioni uniche ambientali (AUA), nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.

CONSIDERATO:

A. Rilievi generati

Secondo la referente amministrazione, i principali problemi, di carattere giuridico o socio-economico, della disciplina delle attività economiche private che il decreto in esame punta a risolvere sono:

- difficoltà, da parte degli operatori economici, a comprendere le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo per l'inizio di un'attività, con particolare riferimento agli adempimenti a carico del richiedente e di quelli a carico della PA;
- scarsa certezza del diritto dovuta alla mancanza di un quadro di regole chiare, tassative e comprensibili per gli operatori chiamati ad applicarle;
- sdoppiamenti procedurali e oneri non previsti;
- esistenza di regimi differenziati da Regione a Regione;

- mancata attuazione delle direttive e dei principi comunitari: direttiva servizi (2006/123/CE) e "principio *once*" (la PA può chiedere una sola volta);
- criticità rappresentata dalla numerosità di atti presupposti, che ha di fatto sinora vanificato la SCIA;
- ambiguità ancora esistenti nel regime della SCIA, che rappresenta di gran lunga il principale strumento di regolazione delle attività private nei settori nevralgici per lo sviluppo economico. Basti pensare che, nel 2014, sono state presentate oltre 800.000 SCIA per l'avvio di attività produttive e 440.000 per interventi nell'edilizia;

A questi problemi, il decreto in esame fornisce una soluzione articolata su quattro livelli:

- 1) semplificazione normativa;
- 2) gestione della fase attuativa della riforma;
- 3) concentrazione dei regimi amministrativi;
- 4) semplificazioni in materia di edilizia, ambiente, commercio.

1. La semplificazione normativa. Il rapporto con la delega e le residue esigenze di raccordo con la l. n. 241. Il rapporto con la codificazione e con l'AIR

1.1. La tecnica utilizzata dallo schema: riordino e semplificazione

La scelta del legislatore delegato nella complessa opera di individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, è stata quella di demandare a una tabella l'elencazione di quattro elementi:

- a) tipo di attività, attraverso specificazioni progressive;
- b) regime amministrativo (SCIA, SCIA unica, silenzio assenso, comunicazione, autorizzazione);
- c) concentrazione di regimi amministrativi;
- d) riferimenti normativi.

Tale scelta consente anche di comprendere le modalità di svolgimento della successiva procedura, esplicitando gli adempimenti a carico dell'interessato in ragione della tipologia di regime giuridico individuato, ovvero quelli a carico della pubblica amministrazione.

In tal modo – come spiega la relazione di accompagnamento – attraverso una precisa "codificazione" dello schema degli adempimenti si evitano duplicazioni procedurali o oneri non previsti. Un esempio per tutti: laddove, secondo il regime vigente, per una singola attività sono necessarie più SCIA per soddisfare interessi pubblici diversi (è il caso emblematico delle attività commerciali nel settore alimentare), si esplicita in tabella che la SCIA deve essere una sola (la cd. "SCIA unica") e lo "sdoppiamento" attiene solo alla condivisione di parte del contenuto della SCIA unica con la diversa Autorità preposta ai controlli (nel caso di specie, le ASL), per quanto di suo specifico interesse, senza per questo allungare i termini del controllo successivo.

Il decreto contiene inoltre alcune disposizioni di coordinamento necessarie per adeguare la disciplina vigente ai suddetti regimi, come individuati nella tabella stessa.

Contiene, altresì, le necessarie disposizioni normative per rendere immediatamente comprensibile quanto graficamente rappresentato in tabella, ossia gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in ragione del regime giuridico generale individuato.

1.2. Il rapporto con la delega dell'art. 5 della l. n. 124 del 2015

L'integrazione tra il processo di "individuazione dei procedimenti" e l'opera di semplificazione della relativa disciplina appare coerente con le finalità della delega di cui all'art. 5 della l. n. 124 del 2015.

Questa, infatti, sembra consentire un intervento sostanziale sui contenuti delle singole discipline "individuate" attraverso il richiamo ai "principi e criteri direttivi desumibili" dagli artt. 19 e 20 della l. n. 241, nonché ai "principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi" e ai "principi di ragionevolezza e proporzionalità".

Per quanto di competenza di questo Consiglio di Stato, l'individuazione è stata correttamente intesa dal Governo come una individuazione 'attiva' e non meramente ricognitiva dell'esistente, proprio per adeguare la (più onerosa) disciplina esistente ai (più semplici) *standard* europei sull'accesso alle attività di servizi, nonché ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (che 'spingono' anch'essi verso una riduzione degli oneri esistenti).

Anzi, la Commissione speciale ritiene che, con questo secondo schema di decreto legislativo, il Governo stia fornendo compiuta attuazione alla delega di cui all'art. 5, completando l'operazione – salvo pochi passaggi, di cui si dirà subito *infra*, al punto 1.3 – almeno sulla disciplina generale e sul metodo (l'individuazione dei procedimenti), anche se non su tutti i settori (lo schema si limita a quelli dell'edilizia, dell'ambiente e del commercio: cfr., pure *infra*, al punto 9, relativo alle "altre materie").

1.3. Le residue esigenze di raccordo con la l. n. 241 e di completamento della delega sulla disciplina generale

1.3.1. Il Consiglio di Stato non può fare a meno di rilevare che, nonostante il lavoro svolto sia davvero considerevole, residuano tuttavia alcune esigenze di raccordo con la legge n. 241 del 1990 già rilevate dal parere n. 839 del 2016, senza alcun seguito da parte dell'amministrazione.

In particolare, restano aperte alcune questioni di raccordo già segnalate al punto 8.3 del precedente parere n. 839, e soprattutto:

- quale sia il *dies a quo* per la decorrenza dei 18 mesi dell'art. 21-*nonies*, comma 1: la norma, infatti – testualmente riferibile anche alla SCIA e non solo ai provvedimenti espressi – non chiarisce se tale termine decorra dalla presentazione della SCIA ovvero dal decorso del termine (60 o 30 gg.) previsto dal comma 3 o dal comma 6-*bis* per l'esercizio del potere ordinario di verifica. Su un piano logico, la seconda soluzione potrebbe apparire più corretta, in quanto i diciotto mesi costituiscono il margine temporale entro il quale l'amministrazione può rivedere le proprie decisioni. Il dato letterale (che opera un riferimento sostanziale alla "attribuzione di vantaggi economici") e la scelta del legislatore del settembre 2011 di non attribuire all'inerzia dell'amministrazione valenza di diniego di contestazione dell'utilizzo della DIA/SCIA potrebbero, però, indurre a ritenere corretta la prima soluzione;

- se il limite temporale massimo di cui all'art. 21-*nonies* debba applicarsi anche all'intervento in caso di sanzioni per dichiarazioni mendaci ex art. 21, comma 1 (unica norma residua dopo l'abrogazione del comma 2), ovvero se l'art. 21 debba considerarsi come un'ulteriore deroga a tale limite, aggiuntiva rispetto a quella prevista al comma 2-*bis* dello stesso art. 21-*nonies*. In tale seconda ipotesi dovrebbero, però, essere specificati quali siano i poteri ulteriori esercitabili ex art. 21, comma 1, rispetto a quelli di intervento *ex post* alle condizioni dell'art. 21-*nonies*, posto che entrambe le norme sembrano riferirsi, nel caso di SCIA, all'accertamento della mancanza o della 'falsità' dei requisiti, su cui fondare i più volte richiamati poteri inibitori, repressivi o conformativi;

- quale sia la esatta delimitazione della (unica) fattispecie di deroga ai 18 mesi prevista dall'art. 21-*nonies*, comma 2-*bis* (ad esempio, se tra le "false rappresentazioni dei fatti" in deroga ai 18 mesi rientri anche la difettosa indicazione del sistema normativo di riferimento; ovvero se si possa aggiungere la possibilità di superare i 18 mesi, al di là delle condanne penali passate in giudicato, in tutti i casi in cui il falso è immediatamente evincibile dal contrasto con pubblici registri, come nel caso di percezione di pensione a nome di persona defunta; ovvero ancora quale sia l'esatta portata del riferimento alle "sanzioni penali, nonché" alle "sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 445 del 2000", che più d'uno tra i primi commentatori ha considerato come il frutto di un errore di *drafting*).

Si invita nuovamente il Governo a considerare, prima della scadenza della delega, una soluzione sul punto, per prevenire sicure incertezze e contenzioso in sede applicativa della riforma.

Il contenzioso relativo all'esercizio del potere inibitorio è, infatti, particolarmente significativo. Se si aggiunge che, anche alla luce delle riforme innescate dalla legge n. 124 del 2015, il modulo della SCIA è diventato il paradigma generale dell'azione amministrativa di controllo sull'iniziativa economica privata, risulta evidente la necessità di precisare in termini chiari e inequivoci il *dies a quo* della decorrenza del termine perentorio, la scadenza dello stesso e le eventuali eccezioni alla sua operatività.

1.3.2. Erano state invece già risolte in via interpretativa dal Consiglio di Stato, in quella sede, e quindi – a fortiori nel silenzio dell'amministrazione interessata – non richiedono ulteriori chiarimenti, le seguenti questioni:

- che, in fase di prima applicazione della riforma, il termine generale dell'art. 21-*nonies* vale per tutti i provvedimenti, anche precedenti all'entrata in vigore della legge n. 124, dovendosi ritenere priva di fondamento l'interpretazione – che pure taluno, poco convincentemente, ha sostenuto – secondo cui vi sia stata una sorta di "rimessione in termini" dell'amministrazione per gli atti emanati prima di 18 mesi dall'entrata in vigore della riforma;

- che la regola generale dell'art. 21-*nonies* si applica anche a provvedimenti che non sono formalmente definiti "di annullamento": alcune disposizioni utilizzano infatti, impropriamente, i termini "revoca", "risoluzione", "decadenza" (dai benefici) o simili per indicare, oltre all'abusivo utilizzo del titolo, la reazione dell'ordinamento all'illegittimo conseguimento del titolo, utilizzando forme che sono state definite di "annullamento travestito".

1.3.3. Occorre, inoltre, rilevare come risulta ancora non esercitata un'ultima parte della delega: quella relativa alla disciplina generale del silenzio assenso e della comunicazione preventiva, di cui alla parte finale del comma 1 dell'articolo 5 della L. n. 124.

Come già affermato dal parere n. 839 del 2016 manca, in particolare, la previsione dell'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei "termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda".

Questo Consiglio di Stato rinnova l'invito al Governo a valutare l'opportunità di intervenire sul suddetto aspetto, integrando la modulistica e la tabella e assicurando la conoscibilità dei detti elementi per il tramite dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

1.4. *L'utilità di raccordare semplificazione e "codificazione so ft"*

Ad avviso di questa Commissione speciale, la tecnica seguita dal legislatore delegato non soltanto appare quella più coerente con l'obiettivo di semplificazione normativa, ma può essere configurata

come uno strumento innovativo di qualità della regolazione, che unisce esigenze formali di codificazione a esigenze sostanziali di semplificazione burocratica.

1.4.1. Per cogliere tale innovatività, occorre considerare che la delega in esame è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata a una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per la competitività del Paese, per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e per il buon andamento dei conti pubblici.

Si è affermata (cfr., ad esempio, il parere di questo Consiglio 1° aprile 2016, n. 855, sul codice dei contratti pubblici, punti II.e) e II.f)) una nozione di qualità della regolazione riferita non solo alla qualità formale dei testi normativi – essendo oramai acquisito il rapporto che lega la chiarezza e l'intelligibilità delle norme giuridiche all'efficacia dell'azione amministrativa e alla tutela delle libertà di impresa e dei diritti individuali dinanzi al potere amministrativo – quanto, soprattutto, alla qualità sostanziale delle regole, perseguita attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari.

Segno di questa consapevolezza è l'avvento di una codificazione concepita anche come tecnica di semplificazione, ravvisandosi nella codificazione settoriale (e non generalista) una scelta di metodo univoca, assunta dal legislatore per far fronte ai cambiamenti subiti dalle materie regolate sotto il profilo tecnico, economico e sociale (cfr. già, in tal senso, la giurisprudenza consultiva di questo Consiglio di Stato sui cd. codici di settore e, in particolare, il primo di tali pareri: Ad. Gen. 25 ottobre 2004, n. 2, sul Codice della proprietà industriale).

La qualità delle norme si misura dalla capacità di garantire un elevato livello qualitativo del rapporto tra i soggetti dell'ordinamento, mediante scrittura formale e contenuti certi, chiari, razionali, coerenti. A tale riguardo la legge deve essere non soltanto necessaria, comprensibile, completa e sistematica, ma deve anche porre regole il più possibile condivise e, soprattutto, prevedere per i suoi destinatari solo quegli adempimenti che siano strettamente necessari al suo funzionamento.

1.4.2. Nel caso di specie, il censimento effettuato attraverso la tabella e il rapporto tabella/testo, in cui le norme si adattano al contenuto della tabella e ne garantiscono l'inserimento nel sistema, non ha solo l'innegabile merito di contribuire a dare certezza del diritto, ma anche quello di semplificare/liberalizzare, laddove possibile.

In pratica, attraverso la "cartina di tornasole" della mappatura sono stati individuati e inseriti i necessari adattamenti e coordinamenti delle norme disciplinanti gli istituti e di quelle correlate, al fine di fornire un definitivo quadro di regole chiare, tassative, comprensibili agli operatori chiamate ad applicarle ma, in *primis*, a quelli che ne devono beneficiare.

Benché non appartenga letteralmente alla classe dei testi unici e non copra l'intera materia oggetto di delega, il provvedimento in esame realizza in ogni caso un riordino normativo, ancorché parziale: si è di fronte a quella che si potrebbe innovativamente definire una forma di "codificazione *soft*", ossia una raccolta organica e semplificata, anche se (per adesso) non esaustiva, di tutte le discipline vigenti dell'attività privata nei settori interessati.

È sempre più forte, tanto a livello scientifico quanto nella pubblica opinione, il convincimento che l'unificazione "orizzontale" della legislazione vigente sia il principale strumento per reagire all'abnorme aumento del carico normativo, imposto da una società sempre più complessa e dall'avvento di cambiamenti strutturali che non possono restare senza regolazione: lo schema compie un passo significativo e innovativo in questo senso.

Ma l'unificazione e gli obiettivi ad essa sottesi generano un'ulteriore responsabilità per gli apparati pubblici, ossia il monitoraggio, come si vedrà *infra*, al punto 2, in particolare al punto 2.2.

1.5. La necessità di integrare semplificazione e AIR

La positiva connessione tra misure di semplificazione e processi di riordino/codificazione dimostra, anche nel caso di specie, un principio importante nel perseguimento della qualità della regolazione: il ricorso agli strumenti tipici di *better regulation* (semplificazione, codificazione, consultazione e AIR/VIR) deve avvenire in una logica 'olistica', di integrazione tra essi nell'ambito di una *policy* unitaria.

Nella pratica, invece, tende purtroppo a prevalere un utilizzo parziale dell'ampio *toolbox* dei vari strumenti, non coordinato, spesso ancora formale o burocratico, per 'compartimenti stagni' e senza integrare fra loro i vari strumenti.

1.5.1. Anche nel caso di specie, che pure si distingue positivamente per quanto osservato sopra, questo è ciò che avviene con riferimento all'AIR (art. 14 l. n. 246 del 2005 e d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170).

Per evitare che la qualità sostanziale resti solo 'sulla carta' è fondamentale misurare la 'onerosità' della situazione esistente e prevedere la sua riduzione ad opera dell'intervento normativo proposto. Occorre adottare, in altri termini, quello che le *best practices* internazionali definiscono un approccio 'quantitativo', sostenuto da dati concreti e rilevabili, che va preferito a quello 'qualitativo', espresso da intenti e propositi ma non suffragato da dati analitici e numerici.

Anche la scheda AIR che accompagna il provvedimento in oggetto – se pure offre qualche indicazione generale sul numero di SCIA rilasciate nel 2014 – non fornisce alcuna indicazione quantitativa.

Ad esempio, alla Sezione I, lettera C), in relazione agli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, ci si limita ad affermare che "sono disponibili per gli anni 2012 e 2014 i dati relativi alla distribuzione dei titoli edilizi che consentiranno di monitorare l'intervento", ma non li si allega. Inoltre, si annuncia che "saranno realizzate entro l'anno indagini su costi e tempi dello start up delle imprese manifatturiere e dei pubblici servizi che consentiranno di monitorare l'attuazione dell'intervento", riferendosi anche qui a dati forse acquisibili in futuro ma al momento carenti.

Parimenti priva di qualsiasi elemento quantitativo di supporto è la Sezione 5, relativa alla giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e alla valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI (che evidentemente è cruciale per l'intervento in questione), con riferimento, ad esempio:

- alla lettera A), in cui i vantaggi continuano ad essere indicati 'sulla carta', con espressioni quali "riduzione di costi e tempi" ma senza qualsivoglia indicazione numerica e quantitativa;
- alla lettera B), in cui l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle MPMI reca, come unico dato quantitativo, di nuovo il numero di SCIA rilasciate, mentre dovrebbe essere indicato quello della prevista riduzione di tempi e di costi.

1.5.2. Ciò nonostante, in considerazione del rilevante sforzo di ricognizione effettuato e dei ristretti tempi a disposizione, questo Consiglio di Stato ritiene che tale fondamentale analisi possa essere effettuata, nel caso di specie, anche *in progress*, raccomandando però alla referente amministrazione di svolgerla con le dovute forme di pubblicità e trasparenza e, se del caso, di utilizzarla per i successivi interventi integrativi e correttivi, in sede di monitoraggio.

2. Attuazione, monitoraggio, lavoro in progress

2.1. La rilevanza cruciale dell'attuazione

Nell'esame della cd. 'riforma Madia' il Consiglio di Stato ha sottolineato in più occasioni (cfr. pareri: Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515, al punto 3; Comm. spec. 30 marzo 2016, n. 839, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 1° aprile 2016, n. 855, ai punti II.f).4, II.f).5 e II.g).1; Comm. spec. 7 aprile 2016, n. 890, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 15 aprile 2016, n. 929, punti 1.5 e 3.1 del 'considerato'; Comm. spec. 3 maggio 2016, n. 1075, al punto 2, parte I del 'premessato e considerato'; Comm. spec. 5 maggio 2016, n. 1113, al punto 2; Comm. spec. 9 maggio 2016, n. 1142, ai punti 2.4 e 3.3, parte I, e 6.8.1, parte II, del 'considerato'; Comm. spec. 12 maggio 2016, n. 1183, punto 2.2 del 'considerato'; Comm. spec. 13 luglio 2016, n. 1640, al punto 2 del 'premessato e considerato') la rilevanza cruciale della fase attuativa di una riforma che mira a un cambiamento profondo nell'amministrazione pubblica del Paese. Difatti, una riforma è tale solo quando raggiunge un'effettiva attuazione, che sia percepita da cittadini e imprese e rilevata dai dati statistici.

L'attuazione passa attraverso l'emaneazione di correzioni legislative e di fonti secondarie, l'elaborazione di prassi applicative virtuose (cd. *best practices*), e soprattutto l'adozione di adeguate iniziative – non normative – di formazione, comunicazione istituzionale, informatizzazione.

Tali misure non sono 'aggiuntive' rispetto alla riforma, fanno parte integrante della riforma stessa, e ne possono determinare il successo in misura rilevante.

2.2. Il monitoraggio e la VIR: indispensabili per conoscere gli effetti della riforma, ma anche per integrare e rettificare

Ciascuno di questi interventi postula un'azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme, volta a verificarne l'idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati dalla legge: ciò rende necessaria anche una verifica di impatto successiva all'entrata in vigore delle nuove norme (la cd. VIR, di cui al d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, di attuazione dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 244), così da identificare (e subito ridurre) eventuali oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione da parte di tutti i destinatari, nonché per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento.

Difatti, la VIR e in generale il monitoraggio sono indispensabili per due ragioni:

- da un lato, per verificare se la riforma ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi, ha davvero migliorato l'attività di cittadini e imprese (e quindi, come si è detto, se la riforma "annunciata" è stata anche 'percepita' e 'rilevata'),
- dall'altro, per predisporre su una base istruttoria seria e 'quantitativamente informata' i più efficaci interventi integrativi e correttivi.

Nel caso di specie, la scheda AIR prevede che il monitoraggio, ai fini della VIR, consideri principalmente i seguenti indicatori:

- costi e tempi dello *start-up* delle imprese manifatturiere e dei pubblici servizi che consentiranno di monitorare l'attuazione dell'intervento;
- uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti procedurali codificati nella tabella A allegata al decreto, senza l'introduzione di ulteriori oneri non previsti;
- applicazione di un glossario unico dell'edilizia uniforme in tutte le Regioni;

- applicazione di requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici omogenei su tutto il territorio nazionale;
- aumento di interventi di bonifica da parte di soggetti estranei alla contaminazione;
- recupero, a seguito del compimento di interventi di bonifica, di aree precedentemente contaminate e realizzazione *in situ* di progetti di natura urbanistica ed edilizia.

Tali indicatori appaiono adeguati e condivisibili, ad avviso di questo Consiglio di Stato, purché se ne faccia un effettivo utilizzo, che è necessario al fine del completamento della riforma (cfr. *retro*, punto 1.5).

2.3. I profili di potenziali criticità applicative della riforma e la necessità di lavorare in progress

Sul piano tecnico-normativo, invece, questa Commissione speciale individua quattro profili della riforma che, nella sua successiva fase di attuazione, potrebbero far emergere possibili criticità di funzionamento; tali profili, pertanto, dovranno essere monitorati con particolare attenzione:

- a) la possibilità che, attraverso meri atti amministrativi, si possano introdurre limiti alle semplificazioni previste nella tabella A (art. 1, comma 3, e art. 2, comma 2, dello schema);
- b) l'aggiornamento della tabella A in relazione alle disposizioni legislative successivamente intervenute o alla necessità di completare la ricognizione delle attività (art. 2, comma 6, prima parte, dello schema);
- c) la regolazione di nuove attività, in particolare nella materia del commercio, che, altrimenti, sarebbero libere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (art. 2, comma 6, seconda parte, dello schema);
- d) la "fattibilità", in concreto, dei regimi di semplificazione introdotti, con particolare riferimento all'edilizia, che rappresenta la materia tecnicamente più complessa (ad es.: art. 1, comma 2, dello schema, in relazione al glossario unico).

Di ciascuno di questi si dirà nell'apposita sede: cfr., rispettivamente, *infra*, nella parte B, *sub* Articoli 1 e 2 per la lettera a); punto 9.3 e parte B, *sub* Articolo 2, per la lettera b); punto 9.3 per la lettera c); punto 5.1.3 per la lettera d).

In termini generali, invece, non si può che formulare sin d'ora una raccomandazione al Governo: quella di evitare che la (giustificabile) incompletezza dell'intervento diventi cronica, e che costituisca un limite o un freno alla riforma. È necessario, invece, considerare l'individuazione e l'inquadramento giuridico delle attività private come un *work in progress*, sensibile, oltre che alle novità normative, ai mutamenti reali, pertanto destinato ad essere rivisto ed implementato continuativamente. Un *work in progress* che potrà utilmente essere integrato con decreti correttivi e – appunto – integrativi (ex art. 5, comma 3, della legge delega: cfr. *infra*, al punto 9.1) di cui, però, questo schema di decreto legislativo – ancorché incompleto nei settori censiti – costituisce, un primo, imprescindibile punto fermo.

3. La concentrazione dei regimi amministrativi

3.1. Il nuovo articolo 19-bis della legge n. 241, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2016

Il primo decreto attuativo della legge n. 124 in materia di SCIA, il n. 126 del 2016, dando seguito ai rilievi di questo Consiglio di Stato (cfr. il citato parere n. 839 del 2016), ha introdotto *ex novo* l'art. 19-bis, dalla significativa rubrica "*Concentrazione dei regimi amministrativi*".

Lo schema di decreto in esame dà attuazione a tale importante innovazione.

Stabilisce l'art. 19-bis:

“1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato”.

Il comma 1 ha una valenza puramente organizzativa, i commi 2 e 3 prevedono nuove entità funzionali.

La logica comune è quella della concentrazione dei regimi amministrativi, essendo regolate le fattispecie di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano:

- nella prima ipotesi (comma 2 dell'art. 19-bis) di “altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche”, ovvero
- nella seconda ipotesi (comma 3 dell'art. 19-bis) della “acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni”, ovvero della “esecuzione di verifiche preventive”.

Entrambe sono state definite nel parere n. 839 del 2016 come ipotesi da risolvere privilegiando il principio della concentrazione di tutte le procedure nel modello della SCIA.

Tale concentrazione, infatti, è possibile non solo per la prima ipotesi, che racchiude in sé tutte le altre SCIA presupposte, ma anche per la seconda, che innesta sul modello della SCIA anche provvedimenti (autorizzatori, ma non solo) propedeutici, pur sottolineandone la diversità rispetto al modello tipico della SCIA.

Appare quindi opportuna la scelta del Governo di puntare su tale modello di concentrazione, e di farlo al più alto livello normativo possibile, tramite un nuovo articolo della legge n. 241: l'articolo 19-bis, appunto.

Lo schema di decreto legislativo in esame fa riferimento a entrambe queste discipline, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell'art. 2: la dizione “SCIA unica”, però, è utilizzata solo al comma 4 dell'art. 2 dello schema, e quindi in riferimento alla sola fattispecie di cui all'art. 19-bis, comma 2. Ciò posto, ai fini del parere in esame sono due i profili da considerare:

- a) il rapporto tra art. 19 e art. 19-bis, comma 2;
- b) il rapporto tra art. 19 e art. 19-bis, comma 3;
- c) la fattispecie delle autorizzazioni plurime.

3.2 Il rapporto tra art. 19 e art. 19-bis, comma 2: una disciplina integrata per la “SCIA unica”

3.2.1. L'art. 19-*bis*, comma 2, viene richiamato espressamente dall'art. 2, comma 4, dello schema.

Ad avviso di questo Consiglio di Stato, tale fattispecie si caratterizza per il fatto che:

- è il solo caso in cui si parla di "unica SCIA" (art. 19-*bis*, comma 2) o di "SCIA unica" (art. 2, comma 4, dello schema);

- così come per i casi di cui all'art. 19 della l. n. 241 del 1990, anche in questa ipotesi non sono richiesti provvedimenti di tipo autorizzativo, ma soltanto altre SCIA (e quindi altre segnalazioni di avvio di un'attività libera), ovvero "comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche": è questa la differenza principale tra questa fattispecie e quella del successivo comma 3 dello stesso art. 19-*bis*;

- di conseguenza, secondo il nuovo sistema, anche in questo caso, come in quelli di cui all'art. 19, l'attività può essere iniziata immediatamente.

In relazione a questa fattispecie, la scelta del legislatore rilancia il problema della natura giuridica della "SCIA unica" e del suo rapporto con la cd. "SCIA pura" (ovvero quella relativa ai casi in cui l'attività è subordinata al solo possesso di requisiti predeterminati, e non richiede altre SCIA né altri atti di assenso che ne condizionano l'efficacia).

Tale problema è sollecitato anche dalla diversa collocazione topografica dei due istituti (rispettivamente: art. 19-*bis* e art. 19 della legge n. 241 del 1990), nonché dalla distinzione nella tabella tra il regime della SCIA e quello della SCIA unica.

3.2.2. Innanzitutto, il comma 2 dell'art. 19-*bis* va interpretato nel senso che le "comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche" cui esso fa riferimento sono comunque connesse con una seconda SCIA 'a monte', altrimenti si ricade semplicemente nel regime 'puro' dell'art. 19.

Si pone, inoltre, l'esigenza – già sollevata nel precedente parere n. 839 del 2016 – di chiarire se la nuova disposizione obbedisce a un criterio di specialità rispetto all'art. 19 (che continuerebbe, quindi, a operare solo in via generale), ovvero se essa regola *ex novo* l'intera materia, producendo nell'ambito da essa disciplinato l'effetto tipico di abrogazione tacita, ovvero, ancora, se entrambe possono produrre contestualmente i loro effetti propri, precisando, in quest'ultimo caso, la relazione procedimentale tra i poteri inibitori e sanzionatori contemplati dalle norme vigenti e quelli attribuiti con le disposizioni innovative (quanto, in particolare, ai termini e ai presupposti del loro esercizio, nonché all'identificazione dell'amministrazione titolare delle relative potestà).

La Commissione ritiene che il rapporto sia di specialità, ancor prima che per ragioni di ordine letterale, sistematico e teleologico, per l'esplicita impostazione data dal legislatore.

L'art. 19-*bis*, comma 2, al secondo periodo prevede: "L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti". Infatti, il richiamo all'art. 19, commi 3 e 6-*bis*, null'altro può significare che l'applicazione della disciplina ordinaria, laddove non diversamente disposto, anche perché la SCIA unica non è provvista di una disciplina autonoma compiuta.

L'art. 2, comma 4, del decreto in esame stabilisce: "Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della Scia si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ove la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 19-*bis*, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990". Dunque,

la disciplina della SCIA ordinaria viene estesa alla SCIA unica, che è regolata "altrimenti" da una disposizione particolare.

3.2.3. Tale soluzione appare corretta ad avviso della Commissione speciale, poiché dal punto di vista strutturale il rapporto tra le due figure si inquadra nella specialità unilaterale per aggiunta.

Tuttavia, il legislatore delegato ha lasciato all'interprete il compito di modulare l'applicazione dell'art. 19 alla SCIA unica di cui all'art. 19-bis, che non può essere automatica, ostandovi la circostanza che nella SCIA unica convergono in sostanza più atti, sicché occorrerà procedere caso per caso all'adattamento della disciplina calibrata per la SCIA ordinaria.

Questo adattamento non appare particolarmente complesso, alla stregua del tenore chiaro di entrambe le disposizioni.

Naturalmente, si segnala sin d'ora la possibilità che eventuali dubbi applicativi possano essere sottoposti a questo Consiglio di Stato sotto forma di quesiti, come peraltro già avvenuto di recente a proposito di un altro istituto innovativo della legge n. 241: il silenzio assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-bis (cfr. Comm. spec., parere n. 1640 del 13 luglio 2016).

3.3 Il rapporto tra art. 19 e art. 19-bis, comma 3: una disciplina provvedimentale che si innesta nell'iter della SCIA. L'esigenza di alcuni adeguamenti

Questione diversa è il coordinamento tra la 'SCIA pura' e il modulo previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

3.3.1. Tale questione è stata già ampiamente sviluppata nel parere n. 839 del 2016, alle cui considerazioni si ritiene opportuno fare rinvio, per evitare di riprodurle integralmente in questa sede.

In particolare, quella Commissione speciale aveva affrontato la questione, pur con la consapevolezza dell'incompatibilità tra il modello della SCIA e la presenza di regimi autorizzatori (che contraddice, in qualche modo, la stessa definizione di "segnalazione di inizio di attività", trasformandola piuttosto in una vera e propria 'richiesta di inizio di attività').

In quella sede, aveva ritenuto possibile "venire incontro alla esigenza pratica di inserire il procedimento autorizzatorio sul tronco di quello logicamente principale, ovvero della SCIA, stabilendo che in questi casi è l'amministrazione (e non il privato) a raccogliere i vari atti di assenso" (cfr. il punto 11.3.3 del parere n. 839 del 2016), a condizione però che si differisse "l'efficacia della SCIA al completamento del procedimento di autorizzazione".

In altri termini, il Consiglio di Stato ha prospettato "l'introduzione di una nuova disposizione che regoli il procedimento, senza intaccare i principi della disciplina sostanziale". Inoltre, ha ritenuto che anche a quel fine sarebbe stata estremamente utile la ricognizione dei procedimenti prevista dalla delega, "in modo da rendere chiaro al privato l'esatto 'meccanismo pratico' cui deve andare incontro quando un'attività soggetta a SCIA richiede, quale atto presupposto, un provvedimento autorizzatorio" (cfr. il punto 11.3.4 del parere n. 839 del 2016,).

3.3.2. Il Governo ha, evidentemente, condiviso questa valutazione, prevedendo – accanto al comma 2 dell'art. 19-bis prima esaminato – una ulteriore disciplina *ad hoc* al successivo comma 3.

Tale disciplina appare, come si è detto, molto diversa da quella di cui al comma precedente.

Ad avviso di questo Consiglio di Stato, tale fattispecie si caratterizza per il fatto che:

- in questo caso non si parla di "SCIA unica" (né nella legge n. 241 del 1990, né nello schema in oggetto);

- a differenza che per i casi di cui all'art. 19 e di cui all'art. 19-bis, comma 2, in tali ipotesi non sono richieste attestazioni o dichiarazioni comunque 'certificabili' a cura del privato, bensì provvedimenti (di tipo autorizzativo, ma non solo), rilasciabili solo a cura di una pubblica amministrazione e, quindi, 'non certificabili'. Difatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 19-bis è sempre necessaria la "acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni", ovvero la "esecuzione di verifiche preventive": è questa la differenza principale tra questa fattispecie e quella del precedente comma 2 dello stesso art. 19-bis (fatta salva l'ambiguità del riferimento ai "pareri" e alle "verifiche", di cui si dirà infra, al punto 3.3.4);
- di conseguenza, secondo il nuovo art. 19-bis, comma 3, la "attività oggetto di SCIA" non può essere iniziata immediatamente, ma il suo inizio "resta subordinato al rilascio degli atti" conseguenti alla conferenza di servizi, "di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato".

3.3.3. In altri termini, pur se in entrambi i casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19-bis prevale il principio di concentrazione, essi sono giuridicamente differenti, poiché, come si è detto:

- nel primo caso (comma 2), pur se vi è un modello procedimentale più complesso, si conserva il carattere tipico della SCIA, di "strumento di liberalizzazione imperniato sulla diretta abilitazione legale all'immediato esercizio di attività affrancate dal regime autorizzatorio" (come definito dal parere n. 839 al punto 3.1); ciò giustifica il regime di specialità tra art. 19 e art. 19-bis, comma 2, sopra rilevato, completato dall'art. 2, comma 4, dello schema in oggetto;
- nel secondo caso (comma 3), non si è di fronte a una SCIA vera e propria (e nemmeno a una "SCIA unica"), ma a un meccanismo procedimentale del tutto diverso, tant'è che si avvia il percorso della conferenza di servizi (non a caso, nel citato parere n. 839 del 2016 si era parlato, più che di una 'segnalazione', di una 'richiesta di inizio di attività').

Il diverso meccanismo procedimentale di cui al comma 3 dell'art. 19-bis viene opportunamente completato dall'art. 2, comma 3, dello schema in oggetto. Anche qui si utilizza la locuzione "altresi" ("Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominato o pareri di altri uffici o amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, si applica altresì quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990"), ma in questa fattispecie la capacità di integrazione della disciplina dell'art. 19 appare più limitata.

Nel caso in esame, infatti, il meccanismo della SCIA (e, quindi, il riferimento all'art. 19) opera soltanto all'inizio del procedimento, ovvero nella fase di presentazione della SCIA, e nella sua fase finale, ovvero una volta ottenuti tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da conseguire tramite conferenza di servizi: solo a quel punto si potrà ri-attivare il meccanismo ordinario della SCIA di cui all'art. 19. Il vantaggio per il privato, in questo caso, è che la richiesta di autorizzazione (e, soprattutto, il suo ottenimento) non gravano più su di lui, ma sull'amministrazione, che si deve attivare con la conferenza di servizi.

Come affermato nel parere n. 839, il "tronco principale" è pur sempre quello della SCIA, ma tale distinzione ontologica deve essere chiara, come deve essere sistematicamente chiaro che sulla SCIA si innesta una fase prodromica di tipo autorizzativo classico, la quale, con la SCIA, non ha nulla a che fare.

3.3.4. Alla stregua di tali considerazioni, questo Consiglio di Stato ritiene di dover proporre cinque ordini di osservazioni:

- a) in primo luogo, appare necessario che tale chiarimento sia effettuato anche dalla amministrazione proponente, integrando la relazione di accompagnamento nel corso dell'iter dello schema, per

evitare che la presenza, nel procedimento, di 'elementi provvedimentali' possa mettere a rischio l'inquadramento della SCIA come 'istituto non provvedimentale', che si inserisce in un quadro informato ai principi di liberalizzazione e di semplificazione, nonché ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento legittimo (cfr. il citato parere n. 839 del 2016, al punto 3);

b) in secondo luogo, e soprattutto, l'amministrazione dovrà verificare che ogniqualvolta, nella tabella A, si usa il termine "SCIA unica", si tratti di un caso di cui al comma 2 dell'art. 19-bis e non già ai sensi del comma 3 del medesimo articolo: in altri termini, se si parla di "SCIA unica" non può mai essere prevista la "acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni";

c) in terzo luogo, resta poco chiara l'applicabilità concreta della fattispecie di cui all'art. 19-bis, comma 3. La tabella A non ne fa mai menzione, e tale fattispecie non sembra potersi ricondurre né ai casi di "autorizzazione o silenzio assenso" né, come detto, ai casi di "SCIA unica" enunciati nella seconda colonna della tabella. Qualche residuo caso di applicazione sembra potersi individuare, implicitamente, in fattispecie come quella, ad esempio, di cui al n. 47, secondo riquadro, lettera b) (impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora superiori ai limiti della zonizzazione). In quella sede, classificata in seconda colonna come "b) autorizzazione" si afferma alla terza colonna della stessa riga che "b) l'istanza [di autorizzazione] è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990". In questo caso sembrerebbe trovarsi di fronte a un'applicazione del comma 3 dell'art. 19-bis: ciò deve essere specificato espressamente, così come anche per gli altri eventuali casi analoghi presenti nella tabella (ad esempio, il caso n. 51, secondo riquadro, lettera b));

d) in quarto luogo, conseguentemente all'osservazione *sub c)*, proprio considerando che l'art. 19-bis comma 3 disciplina l'ipotesi in cui l'attività sia sottoposta a SCIA, per quanto condizionata all'acquisizione di atti di assenso o all'esecuzione di verifiche preventive da parte dell'amministrazione, non già quella in cui l'attività sia soggetta ad autorizzazione, senza alcuna presenza di elementi procedurali della SCIA, il Governo – oltre a esplicitare che si tratta di un caso *ex comma 3* – deve chiarire il contenuto della disciplina derivante dal rinvio: ad esempio, se con esso si intenda estendere al caso di procedimento autorizzatorio la disciplina prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19-bis, comma 3, secondo cui il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato;

e) in quinto luogo, si invita il Governo a chiarire l'antinomia tra il richiamo ai "pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive" effettuato dal comma 3 dell'art. 19-bis con l'analogo richiamo alla "acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive" contenuto nell'art. 19, comma 1, terzo periodo. In tale ultimo caso, infatti, i pareri e le verifiche sono – più semplicemente – "comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni" di cui allo stesso comma. Si ritiene che l'art. 19-bis abbia voluto chiarire e semplificare ulteriormente la disciplina, considerando il caso della presenza di atti autorizzatori, non aggravare un procedimento già semplificato dall'art. 19, che dovrebbe pertanto ritenersi prevalente in caso di pareri o verifiche non accompagnate da atti autorizzatori.

3.4 La fattispecie delle autorizzazioni plurime

Questa ipotesi non è prevista dall'art. 19-bis perché del tutto differente riguardando le attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo dell'autorizzazione, e non quello della SCIA.

Tuttavia nel decreto in esame il legislatore ha ritenuto di applicare ugualmente la concentrazione di regimi amministrativi, per favorire la semplificazione del procedimento. In tal senso, l'art. 2, comma 3, stabilisce che "Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990".

Anche per questa ipotesi, come già per l'ipotesi d) del precedente punto 3.3.4, proprio considerando che l'art. 19-bis, comma 3, disciplina l'ipotesi in cui l'attività sia sottoposta a SCIA (per quanto condizionata all'acquisizione di atti di assenso o all'esecuzione di verifiche preventive da parte dell'amministrazione), non già quella in cui l'attività sia soggetta ad autorizzazione ma senza alcuna presenza di elementi procedurali della SCIA, il Governo deve chiarire il significato del rinvio: in particolare, se con esso si intenda estendere al caso di procedimento autorizzatorio la disciplina prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19-bis, comma 3, secondo cui il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

4. La semplificazione amministrativa: rilievi generali

4.1. Il decreto interviene in maniera mirata sui seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", limitatamente all'art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione);
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", limitatamente all'art. 26 (Disposizioni finali);
- decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", limitatamente all'art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande);
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", limitatamente all'art. 126;
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", limitatamente all'art. 110.

Il filo conduttore dell'opera di semplificazione va ricercato nell'attuazione dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi, sintetizzabili nel rapporto regola/eccezione tra regimi di autorizzazione e regime di semplificazione.

4.2. Al riguardo, a completamento di quanto affermato *retro*, al punto 1, va riconosciuto lo sforzo apprezzabile del Governo di proseguire e di accelerare il percorso di liberalizzazione e di semplificazione avviato negli anni precedenti.

Questo Consiglio di Stato si limita a rilevare, sul piano generale, che gli elencati provvedimenti dovranno essere indicati nelle premesse del decreto.

Inoltre, si osserva che – ancorché menzionato tra i "visti" – manca anche il concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che si ritiene non possa mancare in ragione dell'art.

6, comma 2, del decreto ma che potrà essere acquisito nel successivo corso *dell'iter*, ovvero presunto ai sensi del nuovo art. 17-bis della legge n. 241.

5. L'edilizia

La parte più rilevante delle innovazioni riguarda l'edilizia.

5.1. Il glossario unico. Utilità e rilievi

Una menzione speciale, e preliminare anche all'esame della disciplina di merito, va conferita alla previsione del "glossario unico" in "materia edilizia".

5.1.1. L'art. 1, comma 2, dello schema stabilisce l'esigenza di "garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale". A tal fine, demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del suddetto "glossario unico". Fino all'adozione di tale decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì i documenti necessari. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento. Anche al fine di agevolare l'inquadramento del regime giuridico dell'intervento ipotizzato, le amministrazioni precedenti forniscono gratuitamente la consulenza preistruttoria all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria.

5.1.2. Questa Commissione speciale osserva che la necessità di omogeneizzare il linguaggio è, per così dire, 'parte integrante della riforma'.

La chiarezza, l'univocità, l'uniformazione delle parole con cui si esprimono le regole costituisce il necessario completamento della riforma delle regole stesse.

Soddisfa un'ineludibile esigenza strumentale a dare effettività alle nuove disposizioni.

Rende effettivamente 'implementabile' la riforma legislativa assicurando la conoscibilità 'in concreto' della documentazione da presentare.

In materia edilizia, in assenza del suddetto glossario, l'esigenza di "garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale" sarebbe frustrata, perché il cittadino non è posto in condizione di individuare a quale regime giuridico indicato nella tabella corrisponda l'intervento che concretamente intende intraprendere.

5.1.3. La Commissione ritiene che, proprio per l'importanza che il glossario assume nell'ottica della semplificazione degli oneri di informazione e, conseguentemente, nell'attività dei privati, debbano essere apportati alcuni adeguamenti: infatti, considerando che il glossario sarà il parametro di riferimento nel nuovo quadro della semplificazione edilizia, una maggiore definizione sul piano dei contenuti sembra necessaria.

Al riguardo non sono sufficienti le indicazioni ricavabili dal secondo periodo, secondo cui "Fino all'adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni, a integrazione delle informazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza".

Tale previsione, infatti, disciplina la fase transitoria e, comunque, se è chiara sul contenuto amministrativo (regime giuridico e documentazione), lo è di meno con riferimento agli aspetti tecnici propri della materia edilizia. Ad esempio, non si comprende bene come avvenga "l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento".

Inoltre, la soluzione di adottare in via transitoria un glossario per ciascuna pubblica amministrazione non è priva di rischi, poiché potrebbe generare confusione anziché chiarezza e, soprattutto, ostacolare l'adozione del glossario unico. Per non parlare del fatto che non si comprende perché il legislatore delegato ritiene che le altre amministrazioni possano fare lo stesso lavoro dello Stato in un tempo talmente più rapido da giustificare il rischio di questo doppio regime. O per non parlare del grave disagio che potrebbe verificarsi qualora "glossari" redatti da amministrazioni diverse ma competenti sullo stesso territorio (ad es., Regione e comune) definiscano lo stesso intervento con termini diversi.

Ad avviso di questo Consiglio di Stato, appare quindi di gran lunga preferibile sopprimere il secondo periodo dell'art. 1, comma 2, dello schema (con i suoi rischi di effetto "centrifugo" sulla omogeneizzazione e semplificazione) e prevedere un termine breve e stringente per l'adozione del glossario unico. In estremo subordine, appare necessario, quantomeno, che sia fissato un termine ravvicinato entro il quale procedere all'adozione del glossario unico, con integrale superamento di tutti gli eventuali "glossari transitori".

Tale misura, unitamente alla fissazione di criteri direttivi, sembra costituire un sufficiente contrappeso alla discrezionalità – nel *quid* e nel *quando* – della procedura.

5.2. Il contesto normativo di riferimento

Prima di affrontare l'esame dell'articolo 3 dello schema, le innovazioni e le semplificazioni che esso introduce nel testo unico in materia edilizia, il d.P.R. n. 380 del 2001, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

5.2.1. La CIL

Nell'ottica del legislatore del testo unico dell'edilizia, l'attività libera era considerata tale per l'impatto zero o comunque del tutto marginale sul territorio e sull'assetto complessivo degli interessi urbanistici.

Il d.l. n. 40 del 2010, convertito dalla legge n. 73 del 2010, ha superato questo criterio ispiratore, dilatando oltremodo le fattispecie degli interventi liberi e distinguendo al loro interno alcuni casi che non possono affatto dirsi neutrali nella prospettiva urbanistica. Per questi, l'art. 5 del d.l. n. 40, che sostituiva l'art. 6 del t.u. edilizia, introduceva un nuovo istituto: la comunicazione di inizio dei lavori (CIL).

Pur in difetto di espresse previsioni, doveva ritenersi che anche per la comunicazione permanevano poteri di controllo da parte dell'amministrazione comunale, per verificare se i lavori nel frattempo svolti corrispondevano per qualità e quantità alle indicazioni fornite nella comunicazione preventiva. Anche nei confronti della comunicazione, pertanto, l'amministrazione comunale conservava i propri poteri sanzionatori e repressivi nel caso di attività edilizia difforme. Tanto più ove si consideri che, nell'attività libera sottoposta a comunicazione, l'amministrazione non dispone di alcun periodo di tempo per l'esercizio dei poteri inibitori prima dell'inizio dei lavori, come accade invece per la DIA. Il legislatore, dunque, aveva scelto di non liberalizzare integralmente gli interventi soggetti a CIL, i quali si caratterizzano per avere comunque un impatto verso l'esterno, benché limitato ovvero temporaneo, introducendo un regime a metà strada tra l'attività completamente libera e la DIA.

5.2.2. *La CILA*

Un regime rafforzato – CIL asseverata – era stato previsto per taluni interventi di manutenzione straordinaria: l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, deve trasmettere all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5.3. *Le misure innovative contenute nello schema*

L'articolo 3 dello schema conferma il d.P.R. n. 380 del 2001 al censimento effettuato dall'amministrazione in materia di interventi edilizi.

La relazione ministeriale riferisce che nella tabella A, anziché 'fotografare' la situazione giuridica preesistente, si introducono elementi di semplificazione che necessariamente devono trovare rispondenza in un adeguamento del quadro normativo di riferimento. Sono state pertanto inserite norme volte alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia, al fine di ridurre il numero dei titoli edilizi e ricondurli ai modelli generali, propri della legge n. 241 del 1990 e del presente decreto.

La referente amministrazione ricorda che, come è noto, il sistema dei titoli abilitativi e dei regimi amministrativi in materia edilizia, in origine fondato solo su attività libera, DIA e permesso di costruire, è stato poi reso progressivamente più intricato. A seguito di ripetuti interventi normativi, vi sono attualmente ben sette distinte ipotesi: 1) interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti; 2) interventi in attività libera, ma che richiedono la CIL; 3) interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA; 4) interventi assoggettati a SCIA, che sono definiti in via residuale; 5) interventi assoggettati a DIA in alternativa al permesso di costruire; 6) interventi assoggettati a permesso di costruire; 7) interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA. A tali ipotesi vanno aggiunte le diverse classificazioni fornite in sede regionale.

Al fine di semplificare questo quadro e agevolare i cittadini e le imprese, lo schema di decreto legislativo interviene con quattro importanti misure.

In primo luogo, viene abolita la CIL e gli interventi ad essa assoggettati sono ritenuti attività libera.

In secondo luogo, il criterio di residualità nella individuazione del regime – oggi attribuito alla SCIA – viene previsto per la CILA. Conseguentemente, sono indicati espressamente gli interventi per i quali usare la SCIA. Inoltre, sempre con l'intento di semplificare l'azione amministrativa e agevolare imprese e cittadini, viene inserito tra gli interventi assoggettati a CILA anche il restauro e risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali dell'edificio.

In terzo luogo, è abolita la DIA in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori. Si tratta di una semplificazione innanzitutto terminologica, già in parte realizzata a livello regionale, onde evitare il protrarsi dell'utilizzo di distinzioni valide sul piano lessicale, ma non su quello concettuale. D'altra parte, considerata la rilevanza degli interventi edilizi in questione (quali la ristrutturazione edilizia c.d. pesante, la nuova costruzione o la ristrutturazione urbanistica), è stato ritenuto opportuno mantenere un inizio differito dei lavori.

In quarto luogo, si è semplificato il procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo una apposita segnalazione certificata di agibilità.

Il nuovo sistema, dunque, delinea un quadro dei titoli e dei regimi più semplice, basato su cinque ipotesi: 1) interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti; 2) interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA; 3) interventi assoggettati a SCIA, in determinati casi anche in alternativa al permesso di costruire; 4) interventi assoggettati a permesso di costruire; 5) interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA.

Secondo la precisa ricostruzione della relazione di accompagnamento, il regime ordinario (e, come si è detto, anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati) diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi. È poi semplificato in modo significativo il rilascio dell'agibilità. Infine, restano ferme sia la disciplina sanzionatoria, sia tutte le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2014 e successive modificazioni.

Tali soluzioni possono essere condivise, non senza qualche rilievo sulla triade CIL-CILA-SCIA.

5.4. Rilievi del Consiglio di Stato in ordine al rapporto tra legislazione statale e regionale

Alla stregua del quadro sopra esposto, questo Consiglio di Stato ritiene preliminarmente di formulare due osservazioni in relazione al rapporto tra gli ordinamenti statale e regionale.

5.4.1. Rilievo sulla CIL

Innanzitutto, l'abolizione della CIL necessita di essere coordinata con le norme regionali emanate per la disciplina relativa all'effettuazione dei controlli sull'attività edilizia libera, ma sottoposta a comunicazione.

Si suggerisce, sul punto, l'introduzione di una norma di raccordo nell'ambito dell'art. 3 dello schema.

5.4.2. Rilievo sulla CILA

Un secondo, più articolato, rilievo, deve svolgersi in relazione alla CILA.

La generalizzazione della CILA, realizzata tramite l'introduzione nel t.u. edilizia di un nuovo art. 6-bis (contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera c) dello schema in esame), ne fa un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la SCIA: è opportuno esplicitare questo ruolo nel testo e adeguare ad esso la disciplina.

La formulazione proposta (nuovo art. 6-bis del t.u. edilizia, comma 1) prevede che gli interventi non rientranti nei regimi di attività edilizia libera (art. 6), permesso di costruire (art. 10) e SCIA (art. 22) "sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia ... nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Il successivo comma 4 del nuovo art. 6-bis del t.u. edilizia dispone che le Regioni a statuto ordinario:

- "possono estendere la disciplina" della CILA a "interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1" (lettera a);
- "disciplinano con legge [regionale] le modalità per l'effettuazione dei controlli" (lettera b).

La finalità di cui alla lettera a) appare pienamente condivisibile, e l'intento semplificatorio giustifica pienamente la deroga alla disciplina nazionale, poiché essa realizza un'ulteriore riduzione di oneri su scala territorialmente più limitata.

Un discorso diverso deve farsi per i controlli di cui alla successiva lettera b), che demanda integralmente alla disciplina regionale il regime dei controlli.

Ad avviso della Commissione speciale, proprio per la portata che assume la CILA, i principi generali sui controlli in materia dovrebbero essere fissati dalla norma statale, analogamente a quanto avviene per la SCIA, posto che l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, si applica, in quanto non derogato, anche alla SCIA edilizia.

5.5. Rilievi del Consiglio di Stato in ordine al rapporto tra CILA e SCIA

5.5.1. Il rapporto tra CILA e SCIA: complementarietà ...

In proposito, questa Commissione speciale ritiene che la CILA sia un istituto complementare alla SCIA, poiché entrambi si inquadrano nel processo di liberalizzazione delle attività private, con la differenza che nella SCIA i poteri amministrativi di intervento in ipotesi di irregolarità sono più ampi.

A favore di questa soluzione militano due argomenti.

In primo luogo, in entrambe le ipotesi il privato è legittimato ad iniziare l'attività sulla base dello schema norma-fatto-effetto, poiché tanto la segnalazione certificata quanto la comunicazione asseverata costituiscono per legge fatti idonei a esercitare un'attività privata su cui insistono interessi generali.

In secondo luogo, perché vi è un chiaro disegno di continuità nell'intervento del legislatore, il quale – nel settore edilizio – ha sostanzialmente trasferito buona parte delle attività assoggettate a SCIA nel regime della CILA.

5.5.2. ... e 'semplificazione progressiva'

Tale operazione avrebbe potuto risultare poco coerente con la centralità che la SCIA ha nell'ordinamento e con i principi di proporzionalità e ragionevolezza cui deve ispirarsi la semplificazione amministrativa, secondo lo stesso dettato della delega.

Occorre, allora, differenziare adeguatamente, rispetto alla SCIA, la disciplina dei poteri sanzionatori in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità (ma pur sempre eseguibili con CILA). La chiarezza su tale differenza rende più comprensibile l'applicazione dei suddetti principi a un regime edilizio (la CILA) differenziato e 'ancora più semplice' rispetto alla SCIA. Va incidentalmente specificato che si tratta, naturalmente, di ipotesi da non confondere con quella in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia. In tali casi l'amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell'abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione, laddove fa salve "le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia [...]".

Tornando alle irregolarità formali, in cui le opere realizzate ricadono tra quelle consentite in regime di CILA, l'art. 3, comma 1, lett. c), dello schema di decreto ripropone per la CILA la previsione attualmente presente per l'abolita CIL, secondo cui "La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di

due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione".

Come si vede, il legislatore non ha previsto altri poteri sanzionatori oltre quello di comminare una sanzione pecuniaria, peraltro per il solo caso di totale assenza della comunicazione.

La differenza con la SCIA è sotto questo profilo assai netta, poiché in quel caso, ex art. 19, comma 3. della l. n. 241, l'amministrazione "adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa".

Ci si trova, quindi, di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di 'autotutela' (con la SCIA).

Ad avviso di questo Consiglio di Stato, tale differenza si spiega alla stregua dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, tenuto conto che nella materia edilizia il legislatore ha costruito un sistema speciale, in cui il controllo dei poteri pubblici è meno invasivo qualora le attività private non determinino un significativo impatto sul territorio, secondo un modello che potrebbe essere chiamato di 'semplificazione progressiva'.

In sostanza, l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere 'soltanto' conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.

5.5.3. L'opportunità di rimodulare il regime sanzionatorio della CILA. La questione degli abusi edilizi

Nel condividere tale impianto, la Commissione speciale rileva però che la sanzione pecuniaria forfettizzata in 1000 euro potrebbe risultare tuttavia troppo lieve in alcuni casi.

Inoltre, potrebbe non apparire giustificata la sua limitazione all'ipotesi di CILA mancante.

Si suggerisce, pertanto di considerare l'introduzione della possibilità di graduare, eventualmente, l'importo della sanzione.

In secondo luogo, si ravvisa l'opportunità di estendere il regime sanzionatorio anche alle altre ipotesi di irregolarità prima indicate, ovvero in caso di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità.

Resta ovviamente fermo – ma forse va specificato espressamente – quanto affermato retro, al punto 5.5.2, ovvero che, nei casi in cui un'opera che avrebbe richiesto un permesso di costruire o una SCIA è stata eseguita dall'interessato sotto il regime di CILA, l'abuso non viene sanato con le sanzioni relative alla CILA.

In questi casi, come si è detto, la CILA è del tutto inidonea a legittimare un'opera che è, e resta, *sine titulo*: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo, dall'amministrazione competente.

Diverso è il caso in cui l'opera abusiva sia stata oggetto di SCIA e non di CILA: in tal caso, salvo espressa disposizione del legislatore, non si ravvisano ragioni per non applicare integralmente il regime dell'art. 19 della l. n. 241, ivi compreso il riferimento al meccanismo dell'art. 21-nonies.

Difatti, come ampiamente spiegato nel parere n. 839 del 2016, in caso di SCIA è l'amministrazione a doversi attivare nei tempi previsti dalla legge; se ciò non avviene, dopo diciotto mesi – in assenza di specifiche disposizioni espresse – non può che applicarsi il 'nuovo paradigma' nei rapporti tra amministrazione e cittadino introdotto dall'art. 21-nonies della stessa legge n. 241.

Considerata, però, la rilevanza della questione, si invita il Governo a fornire una specifica attenzione sulla suddetta ipotesi.

5.6. *La SCIA in materia edilizia: l'esigenza di piena coerenza con la SCIA ex art. 19 della l. n. 241*
Con la revisione della CILA, alla SCIA residua comunque un ruolo autonomo nel settore edilizio, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico in materia edilizia, novellati dalle lettere f), g) e i) del comma 1 dell'art. 3 dello schema.

Nel nuovo assetto, alla disciplina della SCIA è riservato (nuovo art. 22 del t.u.) un numero piuttosto ridotto di interventi, che importano già una significativa trasformazione dell'immobile, investendone le parti strutturali.

Ciò vale a maggior ragione per la SCIA in alternativa al permesso di costruire: i relativi interventi (nuovo art. 23 del t.u.) sono soggetti al medesimo contributo di costruzione, e le Regioni possono individuare con legge ulteriori interventi soggetti a SCIA (secondo un modello già condiviso dalla Commissione speciale a proposito della CILA: art. 6-bis, comma 4, lettera a), del t.u., come modificato dallo schema: cfr. *retro* 5.4.2).

Altro forte elemento di semplificazione della materia edilizia è dato dall'introduzione della "segnalazione certificata di agibilità" in sostituzione del "certificato di agibilità" attualmente disciplinato dagli articoli 24 e 25 del t.u. (l'art. 25 viene ora soppresso dallo schema in esame). Il modello della "segnalazione certificata", dunque, si estende anche a un altro istituto, con riduzione di oneri per i privati.

Su tutte queste disposizioni il Consiglio di Stato non ha nulla da osservare nel merito, ma ravvisa l'esigenza di assicurare – quanto meno, integrando la relazione di accompagnamento – una piena coerenza tra la disciplina generale della SCIA di cui agli artt. 19 e 19-bis della legge n. 241 e le applicazioni pratiche che di questo stesso istituto si fanno nel t.u. edilizia.

Ciò al fine di evitare che si possa affermare, come pure è stato fatto, che la SCIA edilizia acquista una fisionomia diversa da quella prevista dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ed evitare il perpetuarsi di incertezze interpretative, che da tempo caratterizzano il rapporto tra DIA, SCIA edilizia, e l'istituto codificato dalla legge sull'azione amministrativa. Ad esempio, deve essere chiaro che, laddove il t.u. edilizia prevede il ricorso alla SCIA, in caso di violazione della disciplina si applica il regime previsto dall'art. 19, con tutte le conseguenze del caso (ivi compresa, come si è detto, l'applicazione del regime di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241).

Peraltro, l'unitarietà dell'istituto-SCIA anche per la materia edilizia è confermata dal fatto che lo stesso art. 19 della l. n. 241 – nella sua versione riformata ad opera dei d.l. n. 78 del 2010 e poi del d.l. n. 70 del 2011 e n. 138 del 2011 – prevede un comma *ad hoc* sulla "SCIA in materia edilizia" (il comma 6-bis), che applica e raccorda la disciplina generale della SCIA con lo specifico settore. Tale disposizione si era resa necessaria, all'epoca, poiché al momento della riforma degli anni 2010-2011 il termine più diffuso in materia edilizia era di trenta giorni, e non di sessanta come per la disciplina generale della SCIA: la volontà del legislatore di salvaguardare tale minore onerosità per il settore edilizio non deve, oggi, trasformarsi in un fattore di complicazione e di confusione della disciplina.

6. L'ambiente

6.1. Le misure innovative contenute nello schema

L'articolo 4 dello schema reca semplificazioni in materia di interventi di bonifica, mediante la riscrittura dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Viene così introdotto un regime semplificato nuovo, che ha reso necessario l'adeguamento normativo corrispondente onde renderlo

coerente con i principi contenuti nel Testo Unico in materia ambientale, che si riflette anche nella tabella A dello schema, in relazione agli interventi di bonifica da parte del proprietario o del gestore o del soggetto che ha la disponibilità del sito, che dichiara di essere estraneo alla potenziale contaminazione e di non aver operato presso il sito a qualsiasi titolo.

Lo scopo della disposizione è di incentivare la realizzazione degli interventi di bonifica da parte di soggetti estranei alla contaminazione, prevedendo semplificazioni procedurali che non incidono sui livelli di tutela ambientale e della salute. Si tratta di incoraggiare, semplificandolo, l'intervento di soggetti che decidono di attivarsi volontariamente: ciò in considerazione del risparmio che la realizzazione della bonifica da parte di un soggetto privato estraneo alla contaminazione comporta per la spesa pubblica, poiché, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti Titolo V della Parte IV del medesimo decreto legislativo, ovvero gli stessi non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di bonifica devono essere realizzati d'ufficio dalla pubblica amministrazione territorialmente competente.

6.2. La condivisibilità dell'impianto

L'idea di costruire un regime di favore per l'impiego di capitali privati, provenienti dai soggetti incolpevoli, nei siti che richiedono interventi di bonifica e, soprattutto, nei SIN, è convincente.

In primo luogo, si contribuisce all'obiettivo di riqualificare ambiti territoriali compromessi sotto il profilo ambientale, avviando un efficace processo di rigenerazione urbana limitando fortemente il consumo di suolo.

In secondo luogo l'impatto macroeconomico è virtuoso, essendo prevedibili esternalità positive, in termini di crescita dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alla promozione di reti d'impresa specializzate, al sostegno alla ricerca nei campi ambientale e chimico, alla creazione di cantieri sperimentali ove attivare nuove tecnologie di bonifica. Da prendere in considerazione vi è anche l'ipotizzabile effetto attrattivo che la realizzazione dei progetti di natura urbanistica ed edilizia nei SIN potrebbe generare verso i gruppi imprenditoriali interessati alla riconversione e alla riutilizzazione delle aree di sedime.

6.3. Alcuni suggerimenti

A titolo di mero suggerimento, si rileva che il suddetto impianto potrebbe essere ulteriormente rafforzato, con riferimento al sistema di incentivi.

Questi riguardano il *quid*, il *quomodo*, il *quando* dell'attività di bonifica, ma non l'*an*. In altri termini, non c'è alcuna previsione di stimolo diretto all'iniziativa privata, che resterebbe confinata a quelle situazioni in cui il proprietario o il gestore del sito abbia un interesse prevalente ad assumersi gli oneri di bonifica, salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile. Ad esempio, potrebbero essere introdotte agevolazioni o benefici legati all'attività di gestione successiva dell'area bonificata.

Altra questione di carattere generale è il coordinamento con l'eventuale procedimento penale, in cui colui che si è dichiarato estraneo in sede amministrativa potrebbe risultare il responsabile dell'inquinamento. Benché il rapporto tra i due procedimenti sia regolato dai principi generali, potrebbe essere utile chiarire che l'assunzione degli oneri di bonifica conseguenti alla dichiarazione di estraneità non produce effetti sull'accertamento penale e che gli eventuali benefici riconosciuti al privato possano essere ritirati qualora la sua responsabilità sia definitivamente accertata in sede penale.

7. Il commercio

L'articolo 5 dello schema reca semplificazioni con riferimento a specifiche attività commerciali.

A ciò corrispondono le indicazioni della tabella A in materia di commercio.

Il comma 1 abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita.

Il comma 2 semplifica il regime per l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione) nelle zone soggette a tutela, sottoponendole a segnalazione certificata di inizio attività.

In linea generale (e salvo quanto si dirà *infra*, nel commento al singolo articolo), questa Commissione speciale non può fare a meno di rilevare che l'intervento in questione appare piuttosto limitato, con margini di ulteriore semplificazione, pur considerando che la materia del commercio è coinvolta da importanti profili di discrezionalità amministrativa.

Ciò nondimeno, appare ragionevole che l'applicabilità della SCIA resti esclusa per taluni procedimenti per i quali siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale, come l'esercizio dell'attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le quali la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle Regioni e dai comuni.

8. La pubblica sicurezza

L'articolo 6 dello schema reca "*semplificazioni dei regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza*".

Pur nella modestia dell'intervento, giustificata dalla natura degli interessi che insistono in materia, il comma 2 introduce una previsione significativa, stabilendo che, per le attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza per le quali la tabella prevede un regime di SCIA, questa produce gli effetti, anche a fini ispettivi, dell'autorizzazione.

In tal modo, il legislatore ha risolto il problema inerente l'applicabilità o meno del regime giuridico della SCIA alle attività assoggettate ad autorizzazioni un tempo riconducibili alla categoria delle autorizzazioni di polizia di cui al Titolo I, Capo III, del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS).

Prevale la vocazione commerciale dell'attività, nel rispetto però delle esigenze di pubblica sicurezza, che giustificano – ai sensi dell'art. 16 TULPS ("*Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità*") – il potere dell'Autorità di controllare luoghi potenzialmente attrattivi di pluralità di utenti.

La previsione si muove in piena coerenza con l'esigenza – già rilevata *retro*, al punto 5.6, in relazione alla SCIA edilizia – di garantire un pieno raccordo tra la disciplina generale della SCIA di cui alla legge n. 241 e le previsioni del presente decreto legislativo.

9. Le altre materie; la possibilità di decreti integrativi e correttivi; il riferimento alle "attività libere" di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 126 del 2016; la questione delle "attività nuove"

9.1. All'esito di questa analisi complessiva delle novità introdotte dal decreto rimane un rilevante interrogativo, che né la relazione illustrativa né le schede istruttorie sembrano chiarire esaurientemente, ossia la sorte degli altri settori di intervento potenzialmente interessati dalla delega, atteso che il decreto riguarda solo le materie dell'edilizia, dell'ambiente, del commercio, della pubblica sicurezza (materia, quest'ultima, che però non è oggetto della "individuazione dei procedimenti" di cui alla tabella A), mentre la delega copre l'intero ordinamento delle funzioni amministrative.

Nel silenzio dell'amministrazione, per prevenire possibili incertezze applicative, la Commissione speciale ritiene comunque opportuno ribadire la portata dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, secondo il quale:

- da un lato, "con successivi decreti legislativi ... sono individuate le attività" oggetto di comunicazione, SCIA, silenzio assenso o di titolo espresso;
- dall'altro, "allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere".

9.2. Sotto un primo profilo, appare evidente che l'individuazione delle attività non può che avvenire con fonte primaria: un decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della l. n. 124, ma anche – entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo – un decreto "recante disposizioni integrative e correttive" ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge di delega n. 124 del 2015.

Difatti, ad avviso della Commissione speciale, una volta che il decreto legislativo di cui allo schema in oggetto avrà definito l'impianto di "codificazione soft" descritto *retro*, al punto 1, l'estensione di tale modello ad altri settori o materie organiche (o anche ad altri procedimenti di quelli già disciplinati dallo schema in esame), si configura, da un punto di vista sistematico, come una "integrazione" dell'impianto medesimo.

Una volta scaduto il termine per la delega e per i suoi correttivi, invece, sembra necessaria una legge ordinaria per estendere il modello di 'codificazione soft' anche ad altri settori. A conferma di ciò, l'art. 2, comma 6, dello schema in esame (sui cui rilievi cfr. *infra.*, parte B, sub Articolo 2) consente un intervento con fonte di rango inferiore soltanto al fine di "aggiornamento" della tabella A e di sua integrazione "con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute", o "in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti".

Alla stregua di tali considerazioni, questo Consiglio di Stato invita il Governo a non interrompere l'opera di ricognizione della disciplina di altri settori di "attività private", specialmente quelle oggetto di "libertà di iniziativa economica", e a considerare l'importanza di un progressivo completamento della riforma tramite decreti integrativi e correttivi entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello schema in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge delega.

9.3. Sotto un secondo profilo, occorre fornire una interpretazione ragionevole al riferimento alle attività "libere" attuato dalla riportata disposizione 'di chiusura' dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 126. Ad avviso di questo Consiglio di Stato, la disposizione di chiusura sulle "attività libere" deve intendersi applicabile ai settori oggetto dell'emanando decreto, o delle

successive leggi di 'codificazione soft', e non anche ai settori rimasti completamente al di fuori di tale opera di riordino.

In tal senso deve intendersi il riferimento alle attività che non siano "*specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale*".

Da un lato, quindi, tale riferimento consente di ritenere ancora pienamente vigenti le normative (europee, statali o regionali) esistenti nei settori non interessati dalla riforma.

Dall'altro, non si può intendere la congiunzione disgiuntiva "o" ("*non espressamente individuate ... o ... specificamente oggetto di disciplina*") come capace di conservare la vigenza dei regimi preesistenti anche ai procedimenti che invece siano stati espressamente individuati dallo schema in esame. In tal caso, come ripetuto più volte, l'individuazione delle attività ha anche un effetto di innovazione della relativa disciplina, superando le normative (europee, statali o regionali) esistenti nei settori interessati dalla riforma.

Resta invece fermo che, nei tre settori interessati dalla tabella A ("Commercio", "Edilizia" e "Ambiente"), salvo interventi correttivi (che richiedono la fonte primaria, in quanto non rientranti nel caso limite dell'art. 2, comma 6, dello schema), le attività non comprese nella tabella medesima devono considerarsi effettivamente "libere", ai sensi della disposizione di chiusura dell'art. 1, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 126 del 2016.

Naturalmente, il necessario lavoro di monitoraggio di cui si è detto *retro*, al punto 2, potrà contribuire efficacemente al graduale affinamento di questo che è stato definito un *work in progress*, con l'inclusione progressiva di tutti i casi dubbi, incerti, non considerati.

Sarebbe, inoltre, auspicabile che la introduzione, in futuro, della disciplina di attività "nuove", prima mai disciplinate – e oggetto quindi di future, eventuali, previsioni normative – ma appartenenti comunque ai settori ricompresi nello schema in oggetto, tenga conto dell'esistenza della tabella di 'codificazione soft' e inserisca, al momento della nuova disciplina, opportune disposizioni di raccordo, coerentemente integrando la relativa tabella (cfr. pure le specifiche osservazioni sul settore del commercio, *infra*, alla parte C, in relazione alla tabella in materia).

B. Ulteriori rilievi sui singoli articoli

In aggiunta ai rilievi sull'articolato già formulati nel corso della parte generale di questo parere, si riportano qui di seguito alcune ulteriori osservazioni specifiche sul testo.

Articolo 1

Il mancato riferimento alla telematica

Nel comma 1, che individua l'oggetto, manca un riferimento alla telematica.

Considerata la rilevanza dell'ICT in questa materia, peraltro menzionata nella delega, un riferimento di carattere generale, che confermi la centralità della telematica nella regolazione delle attività dei privati, sembra opportuno.

La scarsa definizione dei contenuti del glossario unico in materia edilizia

Del glossario unico di cui al comma 2 si è già detto *retro*, al punto 5.1.

Il potere degli enti locali di inibire l'applicazione dei regimi semplificati per ragioni di tutela ambientale o paesaggistica

Il comma 3 stabilisce che *“il comune, d'intesa con la Regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato, o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività”* contemplate dal decreto, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Riferisce l'amministrazione che la disposizione si rende necessaria per evitare che la valenza generale del censimento riportato in tabella prevalga sulla tutela di interessi prioritari costituzionalmente garantiti e tiene ovviamente conto delle risultanze della giurisprudenza costituzionale in materia di non apponibilità di limiti alla concorrenza ovvero di discriminazioni in termini di regime giuridico applicabile se non, appunto, per salvaguardare interessi prioritari quale il patrimonio culturale.

Tale esigenza è senz'altro corretta, ma lo strumento tecnico attraverso cui realizzarla non può essere il rinvio a deliberazioni degli enti locali con l'effetto automatico di neutralizzare l'applicazione di una disciplina legislativa. Anche ritenendo che l'effetto sia disposto dalla stessa norma in commento, nella sostanza nulla cambia: la semplificazione operata dal decreto sarebbe derogabile senza limiti per decisione dell'autorità amministrativa.

Occorre allora, ad avviso di questo Consiglio di Stato, che il Governo introduca una disciplina che riaffermi la priorità del riordino e che circoscriva in modo chiaro e rigoroso il potere degli enti locali, non essendo sufficiente il richiamo all'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), secondo cui *“Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”*.

A prescindere che detta disposizione si riferisce solo al commercio e rimanda la puntuale identificazione del potere amministrativo alla normativa in materia, la novità rappresentata dal decreto in esame è nell'affermazione del principio generale secondo cui i regimi amministrativi delle attività economiche private sono solo quelli espressamente previsti.

Articolo 2

Il potere delle P.A. di stabilire fattispecie equivalenti a quelle indicate in tabella

Un problema per certi versi simile a quello appena esaminato si pone per il comma 2, il quale stabilisce che le *“attività non elencate”* in tabella, ma *“riconducibili a quelle elencate”*, possono essere *“ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale”*. Questo, allo scopo di evitare che eventuali caratterizzazioni locali di determinate attività richiedano una integrazione a livello generale dell'elenco, laddove il singolo ente territoriale può ricondurre al *genus* più simile la *species* non tipizzabile senza rischiare l'eccesso di parcellizzazione definitoria.

Anche in questo caso, pur essendo la finalità perseguita certamente meritevole, il meccanismo tecnico per raggiungerla appare imperfetto, poiché finisce per lasciare alla totale discrezionalità delle amministrazioni l'individuazione delle attività, che la legge delega, invece, demanda alla fonte primaria. Ne consegue che, analogamente a quanto osservato a proposito dell'art. 1, comma 3, dello schema, il suddetto potere andrebbe perimetrato e orientato, quanto meno attraverso l'indicazione dei criteri sulla cui base operare l'equivalenza e la conseguente qualificazione nel tipo legale.

Del comma 3 si è già detto *retro*, al punto 3.3, a proposito del regime di concentrazione e del raccordo con il comma 3 dell'art. 19-bis.

Miglioramenti formali o sistematici

Anche del comma 4 si è già detto *retro*, al punto 3.2, a proposito del regime di concentrazione e del raccordo con il comma 2 dell'art. 19-bis.

Sempre al comma 4, l'ultimo periodo stabilisce che *"alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" con riferimento alla Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila)"*. Poiché il comma 4 ha per oggetto la segnalazione certificata, la collocazione di tale previsione è nel comma 5, che riguarda la comunicazione.

I regolamenti di aggiornamento e integrazione della tabella A: necessità di adeguamento alla l. n. 400 del 1988

Il comma 6 sembra meritare una particolare attenzione sotto il profilo del sistema delle fonti. Come si è detto *retro* al punto 9.3, la disposizione prevede un ragionevole meccanismo di "aggiornamento" della tabella A e di sua integrazione *"con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute"*, o *"in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti"*.

Vista la portata limitata e 'non innovativa' delle integrazioni, appare corretto che tale aggiornamento/integrazione avvenga con fonte di rango inferiore a quello legislativo, anche se la tabella A possiede certamente un rango primario, essendo parte integrante della disciplina di un decreto legislativo.

Tuttavia, appare dubbio che ciò possa avvenire con *"decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione"*, ovvero con un regolamento ministeriale, e non almeno con un regolamento governativo.

Pertanto, nell'ordinamento esiste già un modello di intervento 'non innovativo' assimilabile a quello in esame: è quello dell'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988, relativo appunto ai *"testi unici compilativi"*. In tale sede, si prevede lo strumento del regolamento governativo, compiutamente disciplinato dal comma 2 del citato art. 17-bis.

Si raccomanda, pertanto, al Governo, di modificare il comma 6 rendendolo coerente con il meccanismo di cui all'art. 17-bis della l. n. 400 del 1988.

Articolo 3

Del comma 1, lettera c), si è già detto *retro*, ai punti 5.4.1, in relazione alla CIL, 5.4.2, in relazione ai controlli sulla CILA, e 5.5.3, sul regime sanzionatorio della CILA.

Il rapporto tra l'art. 19 della l. n. 241 e la SCIA in materia edilizia

Il comma 1, lett. f), che modifica l'art. 22 del t.u. edilizia, disciplina gli *"Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività"*.

Come anticipato (cfr. *retro*, al punto 5.6), la riforma della SCIA edilizia è l'occasione per chiarire i rapporti con l'istituto previsto dalla legge n. 241 del 1990, che attualmente si desumono dall'opaca disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 1, t.u. edilizia, secondo cui *"Nei casi in cui si applica la*

disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione".

Ciò potrebbe essere ottenuto riformulando il comma 1 dell'art. 22 come segue: "Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi". In tal modo, si riconduce la SCIA edilizia all'istituto codificato dalla legge generale sull'attività amministrativa, chiarendo che il rapporto è di specialità nell'ambito di un istituto rigorosamente unitario, nonostante la SCIA edilizia, dopo le modifiche apportate con il decreto in esame, possa manifestare tratti di eccentricità.

A fortiori, nel comma 1, lett. g), che modifica l'art. 23 t.u. edilizia, disciplinando gli "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire", la prima parte del comma 1 dell'art. 23 può essere riformulata come segue: "In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i seguenti interventi: ...".

Lacune in tema di segnalazione certificata di agibilità

Il comma 1, lett. i), sostituisce l'art. 24 t.u. edilizia, prevedendo la "segnalazione certificata di agibilità" in luogo del certificato di agibilità. Come già detto *retro*, al punto 5.6, si attua, in tal modo, un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, poiché un provvedimento amministrativo con effetto abilitante è sostituito da una dichiarazione certificata del privato. La disposizione fissa ambito di applicazione, contenuto ed effetti di tale dichiarazione, ma è incompleta con riguardo alla disciplina.

Infatti, il comma 3 del nuovo art. 24 stabilisce che "La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464".

Il successivo comma 6 stabilisce che "L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Non essendo possibile applicare automaticamente l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, come dimostra lo stesso espresso richiamo effettuato al comma 6-bis dello stesso, tale lacuna va emendata.

Articolo 4

La disposizione sostituisce l'art. 245 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, per cui si farà riferimento a quest'ultimo.

Il requisito di "estraneità" del soggetto che intende bonificare l'area

Il comma 3 dell'art. 245 stabilisce che *"Ferme restando le misure di prevenzione di cui all'articolo 242, il soggetto interessato proprietario o gestore o che ha la disponibilità del sito dichiara, ai fini dell'applicazione dei successivi commi, la propria estraneità rispetto alla potenziale contaminazione rilevata a mezzo di dichiarazione da rendere nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestando di non avere operato presso il sito a qualsiasi titolo, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte in soggetti che abbiano operato presso il sito"*.

Il riferimento finale ai *"collegamenti societari"* e alle *"cariche direttive"* è troppo generico e ampio, prestandosi a coprire una molteplicità di ipotesi, anche di minima rilevanza, a meno che con esso non si intenda semplicemente affermare che ai fini della valutazione di estraneità si debbano considerare i rapporti societari, senza farne derivare automaticamente l'assenza del requisito, ma rimettendolo alla valutazione sull'intensità in concreto di tale rapporto, nel qual caso però occorrerebbe chiarire il concetto.

La doverosità dell'intervento di bonifica dopo l'assunzione del relativo impegno?

Il comma 5 dell'art. 245 stabilisce che il soggetto interessato alla bonifica, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, qualora l'autorità competente non abbia rappresentato motivi ostativi all'avvio della procedura indicata dal comma 2 e il responsabile della potenziale contaminazione o il proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto di cui al comma 3, non abbia comunicato l'impegno a effettuare gli interventi di bonifica, *"può avviare"* le procedure di bonifica di cui agli articoli 242, 252 o 252-bis ovvero *"subentrare"* nella procedura di bonifica comunque avviata. Tale formulazione lascia il dubbio che l'intervento dell'interessato costituisca una facoltà, mentre è da ritenersi che, a seguito della dichiarazione di impegno di cui al comma 4, costui abbia assunto un vero e proprio obbligo. Quindi, può essere opportuno che l'espressione *"può avviare"* sia sostituita con quella *"avvia"* e l'espressione *"subentrare"* con quella *"subentra"*.

Coordinamento interno al comma 7 del nuovo art. 245 Codice Ambiente

Il comma 7 dell'art. 245 introduce importanti semplificazioni della procedura di bonifica, in particolare:

- la lettera a) prevede la possibilità di suddividere in lotti (non inferiori a 15.000 mq) le aree da sottoporre a bonifica, con la conseguenza che ciascun lotto può essere gestito autonomamente ai fini delle procedure di bonifica e con riferimento tanto alle garanzie finanziarie che verranno via via svincolate, quanto per ciò che attiene al rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica dei lotti;
- la lettera b) consente di poter presentare – accorpando le attuali tre fasi del procedimento – i documenti di analisi di rischio e di bonifica unitamente ai risultati del piano di caratterizzazione, purché la caratterizzazione sia stata effettuata in contraddittorio con la competente agenzia di protezione ambientale e sia stata dalla stessa agenzia validata.

Le due previsioni vanno coordinate, precisando se, nell'ipotesi di suddivisione in lotti delle aree da bonificare, il protocollo di intesa con l'agenzia per la protezione ambientale competente debba essere stipulato unitariamente, ovvero per ciascun lotto, e se, optando per questa seconda soluzione, il protocollo possa riguardare anche soltanto singoli lotti.

Articolo 5

Cessazione dei piccoli esercizi commerciali

Il comma 1 abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita.

Questa misura di semplificazione desta perplessità: quantomeno con riferimento alle grandi strutture di vendita il principio di proporzionalità suggerisce di mantenere l'onere di comunicazione a salvaguardia dell'attività di controllo e programmazione del comune.

Articolo 6

Miglioramenti formali

Il comma 2 stabilisce che *"Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto"*.

Poiché si attribuisce doppia valenza alla SCIA – come legittimazione allo svolgimento dell'attività economica e come autorizzazione di pubblica sicurezza – appare preferibile la formulazione *"Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione"*.

C. Rilevi sulla tabella A

Preliminarmente occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 *"Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 *"Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2"* e *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti"*.

Tali disposizioni devono costantemente essere tenute presenti, insieme all'art. 19-bis di cui si è già detto, nell'interpretazione della tabella, poiché fissano i regimi amministrativi da essa individuati, sulla base delle disposizioni di legge che disciplinano le attività che ne sono oggetto.

1. Commercio

La perdurante impostazione giuridico-formale della classificazione.

La sezione I "Attività commerciali ed assimilabili" è articolata in 14 aree che talvolta contengono al loro interno più sezioni (es. commercio su area privata).

Il criterio seguito è quello della tipologia delle diverse attività e dello spazio in cui le stesse si svolgono.

Per ciascuna è indicato il regime amministrativo con riferimento a distinte necessità (apertura, trasferimento, ampliamento, chiusura, subingresso).

L'articolazione utilizzata, in sostanza, non si riferisce alla natura dell'impresa (di beni o di servizi) e alla sua evoluzione, ma trae origine dall'inquadramento delle attività contenuto nella disciplina del settore del commercio di cui al d.lgs. n. 114 del 1998, seppure in parte rivista alla luce della direttiva servizi 2006/123/CE (recepita con d.lgs. n. 59 del 2010).

Ciò significa che l'elencazione e la relativa articolazione merceologica si fondano su una visione risalente. Le significative novità nel frattempo intervenute in conseguenza dell'innovazione tecnologica non sono considerate (sarebbe stato necessario, anche in ragione della globalizzazione dei mercati, enucleare le attività nuove e la loro eventuale riconduzione ai modelli amministrativi proposti o quantomeno introdurre nel testo del decreto una disposizione di principio).

Sotto questo profilo andrebbe quantomeno fatto un richiamo alla normativa sul commercio elettronico di cui al d.lgs. n. 70 del 2000 per la parte di interesse (commercializzazione beni o servizi, diretta o indiretta).

Continua inoltre a prevalere, pur nello sforzo di accelerazione e semplificazione, un'impostazione giuridico-formale che risolve talune criticità operative, ma non colma il divario della nostra legislazione con i sistemi degli altri Paesi occidentali, maggiormente propensi a favorire la competitività delle regolazioni giuridiche, per favorire investimenti e crescita.

Tuttavia, un rimedio potrebbe essere rappresentato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, valorizzandone la portata di norma generale, laddove prevede che tutto ciò che non è espressamente individuato è da considerarsi attività libera, che potrebbe essere ulteriormente ampliata in sede integrativa e correttiva, semplificando ulteriormente la tabella.

Il problema delle attività non disciplinate perché nuove e l'importanza del monitoraggio

Un problema accennato in via generale (cfr. *retro*, al punto 9.3), ma più rilevante proprio nella materia del commercio, è quello delle attività nuove, ad oggi non ancora disciplinate, che nascono e si affermano nella struttura reale, rispetto alle quali la presenza di un "testo unico" legislativo può paradossalmente costituire un ostacolo al riconoscimento. Indubbiamente ogni formalizzazione, per quanto indispensabile per esigenza di certezza del diritto e semplificazione dei regimi giuridici, limita la dinamicità e la flessibilità del mercato.

Ne consegue che – fermo restando quanto già suggerito *retro*, al punto 9.3 – nel settore del commercio la citata disposizione non può esaurirsi nella previsione di un'azione di aggiornamento postuma all'intervento normativo, ma deve anticiparlo e stimolarlo, istituendo un meccanismo di

analisi in tempo reale – ad esempio un “Osservatorio del commercio”, finalizzato a segnalare al legislatore la necessità di intervento.

Il comma 2 prevede che *“Le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale”*. Di questa previsione si è già detto *retro*, alla parte B, *sub* Articolo 2, raccomandando che l'utilità dell'operazione non sia compromessa da un eccesso di discrezionalità nell'individuazione di fattispecie equivalenti, che aggiri il sistema delle fonti.

I singoli rilievi

Venendo all'analisi delle diverse voci contenute nella Sezione, il Consiglio di Stato formula due rilievi meramente sintattici: ai punti 1, 8 e 10, nei riferimenti normativi, aggiungere prima del numero “art.”; nei punti in cui manca, prima del riferimento normativo, aggiungere “n.”.

Il censimento delle attività e i richiami normativi risultano corretti.

Prevale il regime della SCIA, ma l'autorizzazione occupa comunque uno spazio consistente, in particolare per le medie e grandi strutture di vendita, per il commercio su area pubblica, per l'attività di spettacolo o intrattenimento, per l'esercizio di sale giochi, per l'attività di stampa.

Per gli stabilimenti balneari, già oggetto di una procedura di infrazione UE nei confronti dell'Italia, si segnala che la Corte di giustizia si è di recente pronunciata in senso sfavorevole sul regime di proroga delle concessioni.

2. Edilizia

La sezione II “Edilizia” si articola in 6 sottosezioni:

- *“ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi”* (tabella 1), che individua i regimi amministrativi connessi alle diverse attività edilizie private ivi indicate;
- *“permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri atti di assenso”* (tabella 1.1), che indica il regime amministrativo applicabile nei casi in cui, in ragione della peculiarità dell'intervento edilizio, siano necessari altri atti di assenso in aggiunta al permesso di costruire;
- *“CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri atti di assenso”* (tabella 1.2) che, in analogia con la tabella 1.1, individua i regimi amministrativi da applicare nel caso siano necessari atti di assenso ulteriori rispetto alla SCIA o alla CILA presentate dagli interessati;
- *“attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente un diverso titolo di legittimazione”* (tabella 1.3), che specifica i procedimenti connessi alla necessità di acquisire degli atti di assenso anche in caso di attività edilizia libera;
- *“altri adempimenti successivi all'intervento edilizio”* (tabella 2) che individua in maniera puntuale gli ulteriori adempimenti successivi all'intervento edilizio, ed il relativo regime amministrativo;
- infine, *“impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, che specifica il regime giuridico relativo agli interventi edilizi concernenti gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Il censimento appare operazione più delicata, trattandosi di materia ampiamente revisionata proprio dal decreto.

In effetti, si riscontrano diversi punti meritevoli di emenda.

Regimi erroneamente indicati

Nella colonna 1 ("Attività") vengono in alcuni casi richiamati degli articoli di legge senza tuttavia esplicitare a che atto normativo si riferiscano tali disposizioni.

In proposito può richiamarsi, a titolo meramente esemplificativo, l'attività indicata al n. 11 della tabella 1, che richiama il disposto della "lettera e.6)", senza altro specificare.

Pertanto, al fine di evitare che tale circostanza ingeneri dubbi interpretativi che potrebbero vanificare l'obiettivo di certezza, si dovrà valutare di colmare tale lacuna, esplicitando l'atto normativo cui si riferiscono i richiami recati dalla colonna 1 delle tabelle in esame.

Per quanto concerne, inoltre, il contenuto specifico delle succitate tabelle, la Commissione speciale ritiene necessario formulare due osservazioni di carattere sostanziale in merito alle attività di cui ai numeri 35 e 98 nonché alcuni rilievi di carattere formale concernenti le attività di cui ai numeri 8, 21, 56, 57, 72 e 93.

La tabella 1 prevede che l'attività di cui al numero 35 ("*Varianti in corso d'opera a permessi di costruire*") sia sottoposta al regime della CILA, richiamando a tal fine, come normativa applicabile, l'art. 22, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 380 del 2001. Tuttavia il succitato art. 22, a seguito delle novelle introdotte dal presente decreto, reca la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività ed il comma 2 del medesimo articolo prevede che "*sono, altresì, realizzabili mediante segnalazioni certificate di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie ...*". Pertanto, occorre che sia modificata l'individuazione della disciplina applicabile, sia nella colonna "Regime amministrativo", sia in quella "Concentrazione di regimi amministrativi".

La tabella 3, in relazione all'attività di cui al numero 98 ("*Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia*"), prevede che le opere ivi indicate debbano essere assentite tramite autorizzazione – fatta salva l'applicazione del silenzio assenso – ai sensi degli artt. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. Tuttavia, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che "*quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni*", mentre l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 dispone che i medesimi interventi possano essere realizzati dagli interessati previa trasmissione al comune competente di "*una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali ...*". Ne consegue che gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili sotto soglia debbano essere assentiti non tramite autorizzazione ma tramite una dichiarazione certificata da inoltrare al comune competente, sostanzialmente analoga alla SCIA. Pertanto, occorre che sia modificata l'individuazione del regime applicabile.

Rilievi formali

Di seguito i rilievi di carattere formale.

La tabella 1, relativamente all'attività numero 8 ("*Ristrutturazione cosiddetta pesante*"), richiama quale normativa applicabile l'art. 22, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il predetto comma 3 dell'art. 22, tuttavia, viene esplicitamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), n. 4 del decreto in esame, con la conseguenza che sarebbe più corretto richiamare la disposizione di cui all'art. 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, che – a seguito della novella introdotta dal

presente decreto – reca la disciplina relativa agli interventi di ristrutturazione “*pesante*” di cui all’art. 10, comma 1, lettera c).

La tabella 2, relativamente all’attività 93 (“*Comunicazione di fine lavori*”) richiama, quale normativa applicabile, l’art. 15, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. L’articolo da ultimo citato, tuttavia, concerne il solo permesso di costruire mentre l’istituto della comunicazione di fine lavori si applica anche all’ipotesi di interventi sottoposti al regime della CILA e della SCIA: pertanto, sarebbe opportuno sopprimere, alla colonna 3 della tabella 2, relativamente all’attività 93, il richiamo all’art. 15, commi 1 e 2, mantenendo solamente il complessivo richiamo al d.P.R. n. 380 del 2001, al fine di non creare incertezze interpretative sul punto.

Alla colonna 3 della tabella 1.1, relativamente all’attività numero 57, la parola “*denuncia*” deve essere sostituita con la parola “*comunicazione*”, atteso che si converte in una attività sottoposta al regime della “*comunicazione asseverata*”; alla colonna 1 delle tabelle 1.1 e 1.2, relativamente alle attività 56 e 72, appare preferibile sopprimere le parole “*in caso di*”, non necessarie ai fini della puntuale individuazione delle attività ivi richiamate.

3. Ambiente

Breve descrizione

La sezione III “*Ambiente*” si articola in 10 sottosezioni: AIA (autorizzazione Integrata ambientale), VIA (valutazione di impatto ambientale), AUA (autorizzazione unica ambientale), emissioni nell’atmosfera, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe, altri procedimenti sui corpi idrici, bonifiche.

Prevale nettamente il regime dell’autorizzazione: ciò si giustifica alla luce del ricordato contenuto degli artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990. I riferimenti normativi sono relativi prevalentemente al d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) e al d.P.R. n. 59 del 2013 (regolamento dell’autorizzazione unica ambientale).

L’incertezza del regime giuridico della attività di cui ai punti 79, 80, 81

Con riguardo alle attività indicate ai n. 79, 80 e 81 il Consiglio di Stato rileva che l’opera di ricognizione mette in luce delle ambiguità che spetta al legislatore risolvere.

In particolare, in relazione al regime amministrativo previsto per le attività di cui ai punti 80 e 81 (recupero di rifiuti non pericolosi, recupero rifiuti pericolosi, messa in riserva dei rifiuti pericolosi ove effettuata presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152 del 2006, nonché smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi) si evidenzia come il *nomen iuris* di comunicazione non corrisponde al regime sostanziale, sembrando piuttosto assimilabile a una vecchia DIA.

Il ministero dell’Ambiente, con nota del 9 settembre 2010, ha precisato che non si applica la SCIA poiché le disposizioni relative al recupero dei rifiuti in procedura semplificata si configurano come *lex specialis* rispetto alla generale disciplina di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Siffatta soluzione può essere condivisa, nella misura in cui – come suggerito – si preveda al comma 4, primo periodo del decreto una clausola di salvezza per i regimi amministrativi speciali rispetto alla SCIA. La tabella, infatti, non può che essere ricognitiva del quadro normativo esistente e non contenere soluzioni frutto di un’interpretazione non dichiarativa.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale

GLI ESTENSORI

Francesco Bellomo, Claudio Boccia, Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE

Luigi Carbone

Francesco Bellomo

Claudio Boccia

Nicola D'Angelo

LA SEGRETERIA
Gianfranco Vastarella

Gianfranco Vastarella

Luigi Carbone



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124

Repertorio atti n. 110/CD del 29 settembre 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 settembre 2016:

VISTO l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e dei criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 5 il quale ha stabilito che i predetti decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la nota n. DAGL n. 7138 dell'11 luglio 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, provvedimento che, il 14 luglio 2016, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 27 luglio 2016, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni, riservandosi di procedere ad un puntuale esame di merito del testo, hanno ritenuto di segnalare preliminarmente alcune problematiche relative ad alcuni aspetti quali la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni normative in questione, una più precisa definizione del termine "comunicazione", la possibilità di inserire ulteriori elementi di semplificazione unitamente ad una clausola di salvaguardia in relazione a regimi più favorevoli in materia di semplificazione introdotti dalle Regioni;
- i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso apprezzamento per le finalità di semplificazione perseguite dal provvedimento, riservandosi di presentare osservazioni migliorative al testo e segnalando la necessità di adottare norme transitorie prima dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute;

CONSIDERATO che, quindi, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 28 settembre 2016, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, esprimendo un generale apprezzamento sulle finalità di semplificazione del provvedimento, hanno presentato una serie di emendamenti, contenuti in un documento di sintesi, ritenuti necessari al superamento di alcune criticità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella predetta riunione, i rappresentanti dell'ANCI, esprimendo avviso favorevole all'impianto generale del provvedimento, hanno rappresentato la necessità di apportare taluni perfezionamenti al testo contenuti in un documento volti al miglioramento del contenuto sotto il profilo tecnico-giuridico, chiedendo di attivare un tavolo di confronto al riguardo;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ritenendo accoglibili in via di principio i rilievi formulati dalle Regioni e dall'ANCI, si sono riservati di verificarne l'ammissibilità, dichiarando la propria disponibilità ad un successivo confronto;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui esprimono avviso favorevole all'intesa condizionata all'accoglimento di alcuni emendamenti dell'articolato e formulano una serie di proposte di miglioramento del contenuto del provvedimento;
- l'ANCI, anche a nome dell'UPI, nell'esprimere avviso favorevole all'intesa, ha consegnato un documento (All.B) contenente osservazioni e proposte concernenti, in particolare, e materie del commercio e dell'edilizia, chiedendo che siano esaminate e valutate in un successivo tavolo di confronto;

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di potere accogliere le modifiche al testo formulate dalle Regioni e ha dichiarato la disponibilità a valutare, in un successivo tavolo di confronto, le ulteriori osservazioni e proposte contenute nei documenti presentati, anche ai fini del necessario coordinamento delle disposizioni normative vigenti in materia;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, trasmesso, con nota DAGL n. 0007138 dell'11 luglio 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/105/CU01/C1-C4-C5-C11

CONSEGNA IN A.S. 50001A
DEL 29 SET.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI
PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI
DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 2015, N. 124**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Considerazioni generali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide in linea generale, il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, finalizzato a dare attuazione alla delega di cui all'art. 5 della L. 124/2015 ed alla previsione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs 126/2016.

La mappatura dei regimi, infatti, è uno strumento essenziale per dare certezze ed orientare gli imprenditori nella fase di avvio, come durante l'esercizio dell'attività. A tal proposito, come evidenzia il Consiglio di Stato nel parere numero 1784 del 4 agosto 2016, il provvedimento "... realizza in ogni caso un riordino normativo, ancorchè parziale: si è di fronte a quella che si potrebbe innovativamente definire una forma di "codificazione soft", ossia una raccolta organica e semplificata, anche se (per adesso) non esaustiva, di tutte le discipline vigenti dell'attività privata nei settori interessati."

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide inoltre la necessità di considerare il decreto in esame il primo fondamentale momento di ricognizione della normativa vigente che dovrà essere completato e monitorato attraverso i decreti correttivi ed integrativi previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della Legge n. 124 del 2016, come indicato dallo stesso Consiglio di Stato.

Inoltre, apprezzabile, nell'impianto del decreto, è anche la previsione dell'art. 2, comma 6 secondo la quale, con decreto ministeriale, successivamente alla scadenza della delega e dei relativi correttivi, si procederà ad un periodico aggiornamento della Tabella A, sia per recepire modifiche legislative che interverranno, sia per introdurre casi non contemplati per mero refuso.

Tuttavia, considerato che la tabella proposta in allegato allo schema di decreto contempla procedimenti di competenza regionale, coerentemente con le previsioni dell'art. 29 delle Legge n. 241 del 1990 dovrà essere esplicitato che sono fatti salvi i regimi amministrativi più favorevoli in termini di semplificazione, anche in considerazione dell'esplicito richiamo nella delega ai principi e criteri direttivi desumibili dai principi del diritto dell'Unione europea, relativi all'accesso alle attività di servizi, e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Si fanno proprie, inoltre, le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla rilevanza cruciale

della fase attuativa che dovrà prevedere "adeguate iniziative - non normative- di formazione, comunicazione istituzionale, informazione" nonché dell' adeguamento dei sistemi informativi e dell'adozione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare effettività alle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi. In tale fase è essenziale il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, anche nell'ambito delle attività dell' Agenda per la semplificazione 2015-2017.

Cogliendo le indicazioni del Consiglio di Stato, relative alla necessità di attuare una visione nuova della pubblica amministrazione, che si occupi con strumenti moderni e multidisciplinari di crescita e sviluppo, si ritiene importante richiamare uno strumento particolarmente rilevante in termini di semplificazione quale il Fascicolo informatico d'impresa, già previsto dallo schema di D.Lgs. sulle Camere di Commercio, che attua una gestione moderna ed efficiente della documentazione d'impresa riducendo gli oneri burocratici di allegazione a carico del privato.

Infine, ai fini del coordinamento tra la SCIA edilizia e la SCIA di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990, si segnala l'opportunità di meglio chiarire, a partire dalle tabelle, la disciplina dei due istituti integrando l' art. 2, comma 4, dello schema di D.Lgs., per far salve la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, comma 1, DPR 380/2001) e la SCIA condizionata all'acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive, di cui all'art. 19 bis, comma 3, Legge 241/1990.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pertanto, pur condividendo la ratio dello schema di decreto, ritiene indispensabile, ai fini dell'intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata, intervenire sui seguenti punti dell'articolato:

1. Disciplina generale della comunicazione

All' art. 2 si propongono le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo per coordinarlo con il comma 5 riformulato.

b) sostituire il comma 5 con il seguente;

"5. Per l'avvio delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere avviata solo dopo la presentazione della comunicazione all'amministrazione competente o allo Sportello Unico. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari".

Di conseguenza, all'art. 1 comma 1, si ritiene opportuno sopprimere la parola "mera".

2. Glossario

Si propone di precisare meglio il contenuto del glossario:

All'articolo 1 comma 2.

a) dopo le parole "glossario unico" aggiungere le seguenti: "**che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della Tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.**"

b) **riconsiderare il regime transitorio del secondo periodo in quanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, con i suoi rischi di effetto "centrifugo", potrebbe incidere negativamente sulla omogeneizzazione e semplificazione**

c) per quanto concerne il quarto periodo, si ritiene che il principio della gratuità della consulenza preistruttoria dovrebbe avere una valenza generale (e non solo limitata all'edilizia).

Pertanto si propone di sopprimere il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 e di riformularlo come comma a sè stante nel seguente modo:

“2 bis. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all'interessato in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla Legge.”

3. Principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e di ragionevolezza e proporzionalità

Si chiede di inserire il richiamo a tali principi al comma 1 dell' art. 1.

Dopo la parola “provvede” inserire le seguenti:

“nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”.

4. Attività non elencate in tabella

Si ritiene opportuna una riformulazione del comma 2 dell' art. 2, al fine di assicurare maggiore chiarezza alla disposizione.

“2. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre ~~in ragione delle loro specificità territoriali~~, le attività non elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti e le pubblicano ~~ma che possono essere ad esse ricondotte sul proprio sito istituzionale~~”.

Si segnala, comunque, che ad una prima disamina risultano incomplete le attività della tabella A, nonché le relative vicende giuridiche (es. subingresso, trasferimento,...), con il rischio di creare disomogeneità tra le Amministrazioni, in attesa del Decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per il completamento/aggiornamento delle tabelle.

5. Aggiornamento della ricognizione

Al fine di pervenire ad una ricognizione dei regimi di cui alla tabella A il più completa possibile, agevolando così le attività dei cittadini e delle imprese, si propone di riformulare il comma 6 dell'articolo 2 nel seguente modo:

“6. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della Legge n.124 del 2015, la tabella A viene integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 del D.Lgs 281/1997, si procede periodicamente all'aggiornamento ed alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute. ~~e con disposizioni integrative e correttive, qualora necessarie, come previsto dall'articolo 5 comma 3 della Legge 124/2015~~”.

6. Controlli sulla CILA

- Al fine di differenziare il sistema dei controlli sulla CILA rispetto a quelli sulla segnalazione certificata di agibilità, si propone di modificare il comma 4 dell'articolo 6 bis nel seguente modo:
*"4. Le Regioni a statuto ordinario:
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo, se del caso, sopralluoghi in loco".*
- Appare necessario coordinare la disciplina di semplificazione dei titoli edilizi introdotta dal decreto con le modalità telematiche e gli standard tecnici stabiliti dall'amministrazione del catasto per la presentazione delle variazioni catastale. Tale allineamento consentirebbe una effettiva accelerazione della conclusione della pratica edilizia ed un celere riallineamento delle risultanze catastali agli interventi realizzati.

Sostituire il comma 3 dell'articolo 6-bis del DPR n. 380 del 2001, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto con il seguente:

"3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dall'Amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate".

7. Disposizioni in materia di ambiente

Si richiede lo stralcio dell'articolo 4 dello schema di provvedimento relativo agli interventi di bonifica, con la richiesta di impegno da parte del Governo di riavviare quanto prima un confronto Stato-Regioni finalizzato alla revisione integrale dell'intero Titolo V del D.lgs 152/2006.

In particolare, sussistono forti perplessità in merito all'efficacia semplificativa di tale articolo per le seguenti ragioni:

- Pur introducendo "il soggetto che la disponibilità del sito" tra le figure titolate ad effettuare un intervento di bonifica, oltre al "proprietario" e al "gestore" già previsti dall'art. 245 vigente, l'art. 4 in oggetto non appare, in prima istanza semplificativo rispetto all'art. 245 vigente stesso; inoltre rispetto all'art. 242 bis Procedura semplificata per le operazioni di bonifica (introdotto dall'art. 13, comma 1, della Legge 116 del 2014); l'articolo 4 appare addirittura non coordinato;
- L'utilizzo di obiettivi di bonifica diversi (CSC o limiti di potabilità) riferito al soggetto della bonifica introdurrebbe una disparità di trattamento tra i diversi titolari della bonifica.

8. Disposizione in materia di commercio

Si ritiene necessario mantenere la comunicazione per la cessazione delle attività commerciali, come previsto dal comma 5 dell'art.28 del D.Lgs.114/1998 per le attività di cui agli artt.7, 8 e 9.

Al riguardo, il Consiglio di Stato evidenzia che il principio di proporzionalità suggerisce di mantenere l'onere della comunicazione con riferimento alle grandi strutture di vendita, di cui all'art.9 del D.Lgs.114, al fine di salvaguardare l'attività di controllo e programmazione del comune.

A tal fine si chiede:



- di eliminare il comma 1 dell'articolo 5 o, in alternativa, di prevedere adeguati meccanismi di collegamento telematico con il Registro delle imprese, che assicurino l'effettiva conoscenza da parte del SUAP delle vicende attualmente oggetto di comunicazione (cessazione dell'attività in primis ma anche subingresso, affido di reparto ed altre variazioni).

9. Livelli ulteriori di semplificazione

Al fine di salvaguardare le disposizioni normative regionali che prevedono interventi di semplificazione ulteriori rispetto a quelli inseriti nella tabella A, si ritiene di aggiungere un nuovo articolo.

Pertanto, dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis (Livelli ulteriori di semplificazione)

1. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni normative statali, ma possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.

10. Termini di adeguamento delle Regioni e degli Enti Locali

Considerato il rilievo dell'implementazione della nuova disciplina, è indispensabile allineare i termini di adeguamento del decreto in esame con quelli della cd. “SCIA 1”. Si chiede, inoltre, al Governo di valutare l'opportunità di fissare tale termine al 30 giugno 2017, in considerazione dei tempi necessari all' adeguamento della modulistica, dei sistemi informativi e delle banche dati, nonché all' adozione delle ulteriori misure organizzative necessarie a garantire l' efficace attuazione delle disposizioni in materia di “concentrazione dei regimi”.

A tal fine si propone di aggiungere il seguente articolo:

Dopo l'art. 6 bis è aggiunto il seguente:

“Art. 6 ter (Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017”.

In relazione alla **Tabella A**, si segnala l'opportunità di rivedere le collocazioni delle attività nelle varie sezioni e di introdurre una numerazione progressiva unica.

Sulle tabelle, si evidenzia la necessità di istituire un tavolo tecnico per verificare l'esatta formulazione delle stesse. Per le materie ambiente e commercio si trasmettono anche prime proposte emendative.

Infine, si avanzano le seguenti proposte di miglioramento del testo, non condizionanti ai fini dell'intesa, ma come opportunità di intervento:

- Al fine di chiarire la differenza rispetto alla disciplina della SCIA ad efficacia immediata, di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 (e all'art. 22 del DPR 380/2001), pare opportuno integrare l'art. 2, comma 4, dello schema di D.Lgs., per far salvi gli specifici regimi della SCIA edilizia ad efficacia differita alternativa al permesso di costruire (di cui all'art. 23, comma 1, del DPR 380/2001, come modificato dallo schema di D.Lgs. cd. SCIA 2) e della SCIA condizionata all'acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive, di cui all'articolo 19 bis, comma 3, Legge 241/1990 (in questo caso, l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio dei medesimi atti).



Dal momento che il primo periodo del comma 4 dell'art. 2 dello schema di D.Lgs. in esame richiama, in riferimento alla SCIA, il solo regime amministrativo di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 (al cui interno non viene menzionato il comma 3 del successivo art. 19 bis), si ritiene utile, per maggiore chiarezza e completezza dell'articolato, far salva la disciplina della SCIA condizionata ad atti di assenso. In materia edilizia, una fattispecie analoga è regolata all'art. 23 bis (autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione d'inizio lavori) del d.p.r. 380/2001: si ritiene che tale disposizione vada applicata tenuto conto delle nuove norme in materia di concentrazione dei regimi amministrativi di cui al citato art. 19 bis, comma 3, Legge 241/1990. Parimenti, la fattispecie della SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire, di cui all'art. 23 del d.p.r. 380/2001, come modificato dallo schema di D.Lgs. in esame, presenta profili di scostamento dalla disciplina generale della SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, richiamato dal primo periodo del comma 4 dell'art. 2 dello schema, in primis per quanto attiene l'efficacia differita della SCIA di almeno 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 bis, comma 3, della Legge 241/1990 e dall'articolo 23 del d.p.r. 380/2001.*"

- in merito all'articolo 6 dello schema di decreto si richiede di inserire dopo la lettera b) del comma 1, le seguenti:

b bis) al secondo comma dell'articolo 141 del R.D. 635/1940, dopo le parole "inferiore a 200 persone", sono aggiunte le seguenti "il parere,";

b ter) al secondo comma dell'articolo 141 del R.D. 635/1940, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle necessarie asseverazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, presentata allo sportello indicato nell'art. 19-bis della Legge n. 241 del 1990."

b quater) all'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", al secondo periodo del primo comma, le parole "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio," sono soppresse e le parole "sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo" sono sostituite dalle seguenti "sportello indicato nell'art. 19-bis della Legge n. 241 del 1990."

b quinquies) all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al secondo periodo, le parole "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio," sono soppresse e le parole "sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo" sono sostituite dalle seguenti: "sportello indicato nell'art. 19-bis della Legge n. 241 del 1990."

Roma, 29 settembre 2016



TABELLA A

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

| | ATTIVITA' | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|--|-----------------------|--|---|
| 1. | Apertura Trasferimento Ampliamento | SCIA unica | Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10. | D. Lgs. 59/2010 - art. 65, co. 1 D. Lgs. 114/1998 - artt. 4, co.1, let d), 7 |
| 2. | Subingresso | Scia unica | | D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5, |

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|---|-----------------------|--|--|
| 3. | <p>Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso</p> | <p>SCIA unica</p> | <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.</p> | <p>D. Lgs. 59/2010 - art. 65, co. 1 D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co. 1 let. d), art. 7; d. lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5, che rinvia a SCIA dell'art. 7, d.lgs n. 114/1998</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> |



1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

| | ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|--|--|--|---|
| 4. | Apertura Ampliamento Trasferimento di sede | Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni | Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10. | D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co. 1 let. e), art. 8; |
| | Subingresso | Scia unica | Ai fini dell'eventuale voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. | D.lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5 |

14. Media struttura di vendita alimentare

| | ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|--|--|---|---|
| 5. | Apertura Ampliamento Trasferimento di sede | Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni | La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti | D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co.1, let. e), art. 8; Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" |





| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--------------------|-----------------------|---|---|
| | | <p>dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> | |
| Subingresso | SCIA unica | <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>Ai fini dell'eventuale voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> | <p>D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co.1, let. e), art. 8;</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</p> |

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare


| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----------|---|---|--|--|
| 6. | Apertura Trasferimento Ampliamento | Autorizzazione-Silenzio assenso decorso 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) | <p>La conferenza di servizi deve essere indetta entro 60 gg dal ricevimento della domanda e se non si pronuncia entro 120 gg. si forma il silenzio assenso.</p> <p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> | <p>D. Lgs. 114/1998 - artt.4, co.1, let. f), 9;</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> |

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|---|--|
| | | Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10. | |
| 7. | Subingresso | Scia unica | d.lgs n. 114/1998, art. 26, co. 5, D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69) |

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|---|-----------------------|
|----------|-----------------------|---|-----------------------|





| | ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|---|---|--|--|
| 8. | Apertura Trasferimento Ampliamento | Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) | <p>La conferenza di servizi deve essere indetta entro 60 gg dal ricevimento della domanda e se non si pronuncia entro 120 gg. si forma il silenzio assenso.</p> <p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> | <p>D. Lgs. 114/1998 - artt.4, co.1, let. f), 9;</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</p> |
| 9. | Subingresso | SCIA unica | <p>La SCIA unica contiene anche la comunicazione della prevenzione incendi che, ai fini della relativa voltura, è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> | <p>d.lgs n. 114/1998, art. 26, co. 5</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".</p> |

| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | |

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|-----------------------|--|---|
| 10. | Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso | Comunicazione | <p>La comunicazione va effettuata alla Camera di Commercio per il tramite del SUAP.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p> <p>Qualora il procedimento di apertura, trasferimento e ampliamento riguardi esercizi commerciali di superficie superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la comunicazione contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Nel caso di subingresso, ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> | <p>D.lgs. n. 114/1998 - Art. 4, co. 1, lett. a) e art. 5, co. 11; D. Lgs. 59/2010 - art. 71, co. 1</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> |

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|-----------------------|--|--|
| 11. | Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso | SCIA unica | <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>Qualora il procedimento di apertura, trasferimento e ampliamento riguardi esercizi commerciali di superficie superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, la comunicazione contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Nel caso di subingresso, ai fini della voltura della prevenzione incendi, la</p> | <p>D.lgs. n. 114/1998 - Art. 4, co. 1, lett. a) e art. 5, co. 11; D. Lgs. 59/2010 - art. 71, co. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> |

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. | |

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|-----------------------|--|--|
| 12. Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati. | Comunicazione | Comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. Qualora il commercio su area pubblica venga esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. | Art. 4, d.lgs. n. 228/2001, come modificato in particolare da art. 30 bis D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013. Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs n. 114/1998 (rif. art. 4, co. 7, d.lgs. n. 2001/228; art. 4, co. 2, lett. d), d.lg. n. 114) |

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|---|-----------------------|
|----------|-----------------------|---|-----------------------|



| | | | |
|--|---------------|--|---|
| 13. Vendita al minuto di alcolici in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita | SCIA | La SCIA, che vale quale denuncia ai sensi del d.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, cui deve essere trasmessa da parte del Comune, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza. | d.lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63 |
| 14. Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita | Comunicazione | La comunicazione, che deve essere trasmessa dal Comune alla Regione e al Ministero della salute, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza. | art. 5, D.L. n. 223/2006, (convertito con L. n. 248/2006) art. 11 comma 14, D.L. 1/2012 (convertito con L. 27/2012). |
| 15. Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita | Comunicazione | La comunicazione, che deve essere trasmessa dal SUAP all'Agenzia delle Dogane, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza. Qualora si tratti di rivendite di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai | D.lgs. 504/1995, art. 25 commi 1 e 4 DPR 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b) |

| | | | | |
|-----|---|------|---|--|
| | | | <p>VV.FF. b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato</p> | |
| 16. | <p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³ in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> | SCIA | <p>La SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> | D.P.R. n. 151/2011 |
| 17. | <p>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> | SCIA | <p>La SCIA:</p> <p>a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata). b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>Qualora si tratti di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene SCIA prevenzione incendi</p> | <p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22. D. lgs. n. 150/2012, art. 10. DPR 151/2011 Allegato I punto 46</p> |
| 18. | <p>Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi,</p> | SCIA | <p>a) La SCIA deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura</p> | <p>Regolamento (CE) n. 183/2005. L. 15 febbraio 1963, n. 281. DPR 151/2011 punto 46 dell'Allegato I</p> |



| | | | | |
|-----|---|------|--|--|
| | <p>prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> | | <p>del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>b) L'istanza contiene la SCIA che deve essere trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>Qualora si tratti di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> | |
| 19. | <p>Oggetti preziosi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> | SCIA | <p>La SCIA, valevole anche come autorizzazione di pubblica sicurezza:</p> <p>a) è presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore.</p> <p>b) è contenuta nell'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore.</p> | <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 127, c.1 e 128</p> |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|--|--|
| 20. | Vendita di armi diverse da quelle da guerra in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita. | Autorizzazione | <p>L'istanza deve essere presentata al Comune competente contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore.</p> <p>In entrambi i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>Qualora siano ricompresi gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> | Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, co. 1 DPR 151/2011 - attività 18 dell'Allegato I |
| 21. | Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) | Autorizzazione | Presentazione dell'istanza al Comune che la trasmette alla Regione. | Regolamento (CE) n. 853/2004, articolo 4. Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 31. |

1.11. Forme speciali di vendita

1.11.1 Vendita in spacci interni


| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|-----------------------|---|--|
| 22. | Apertura Trasferimento Ampliamento Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di | | Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. | D.Lgs. 114/1998 - art. 16 D.Lgs. 59/2010 - art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> | <p>1. settore non alimentare 2. settore alimentare</p> | <p>1. SCIA unica 2. SCIA unica</p> | <p>2. La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> | <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.</p> |
| <p>23.</p> | <p>Subingresso Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> | <p>1. settore non alimentare 2. settore alimentare</p> | <p>1. Scia unica 2. SCIA unica</p> | <p>D.Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 66</p> |

1.12.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|--|---|--|
| 24. | <p>Apertura Trasferimento Ampliamento</p> <p>attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici</p> <p>1. in esercizio di vicinato: a) non alimentare b) alimentare</p> <p>2. in media struttura di vendita: a) non alimentare b) alimentare</p> <p>3. in grande struttura di vendita: a) non alimentare b) alimentare</p> | <p>1. a) SCIA unica b) SCIA unica</p> <p>2. Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 90 giorni</p> <p>3. Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 180 giorni</p> | | <p>D.Lgs. 59/2010 art. 65, co. 1; D. Lgs. 114/1998 - artt. 7, 8, 9, 17 co. 4</p> |
| 25. | <p>Subingresso</p> <p>di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:</p> <p>1. settore non alimentare</p> <p>2. settore alimentare</p> | <p>1. Scia unica</p> <p>2. SCIA unica</p> | | <p>D.Lgs. 59/2010 art. 65, co. 1; D.lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5</p> |



1.12.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|--------------------------------|---|--|
| 26. | Installazione dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici 1. settore alimentare non 2. settore alimentare | 1. SCIA unica 2. SCIA unica | Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. | D.Lgs. 114/1998 - art. 17 D.Lgs. 59/2010 - art. 67, co. 1) |
| 27. | Subingresso dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici 1. settore alimentare non 2. settore alimentare | 1. Scia unica 2. SCIA unica | Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. | D.Lgs. 114/1998 - art. 17 e art. 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 67, co. 1) |

1.12.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|--------------------------------|---|--|
| 28. | Avvio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. settore alimentare non 2. settore alimentare | 1. SCIA unica 2. SCIA unica | Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. | D.lgs. n. 114/1998, art. 18; d.lgs. n. 59/2010, art. 68, co. 1 |
| 29. | Subingresso dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. settore non | 1. Scia unica | Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. | D.lgs. n. 114/1998, art. 18 e art. 26, co. 5; d.lgs. n. 59/2010, art. 68, co. 1 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | alimentare 2. settore alimentare | 2. SCIA unica per settore alimentare | | |
|--|---|---|--|--|

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|------------|--|---|---|--|
| 30. | Avvio dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori 1. settore non alimentare 2. settore alimentare | 1. SCIA unica 2. SCIA unica per settore alimentare | | D.Lgs. 114/1998 - art. 19 D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 1 e co. 5 |
| | Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori | SCIA unica | La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP al Questore. | D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 3 |
| 31. | Subingresso dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori 1. settore non alimentare 2. settore alimentare | 1. Scia unica 2. SCIA unica | | D.Lgs. 114/1998 - art. 19 e 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 1 e co. 5 |



| | | | |
|---|------------|--|--|
| Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori | SCIA unica | La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP al Questore. | |
|---|------------|--|--|

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|---|--|--|
| 32. | Avvio a) Contestuale alla concessione del posteggio b) Successivo alla concessione del posteggio | a) Autorizzazione-Silenzio assenso b) SCIA unica | Istanza previa concessione. ¹ Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.² | D. Lgs. 114/1998 - art. 28 co. 3 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 |
| 33. | Subingresso | Scia unica | | D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 e 30, co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 |

1

Se si opta per il regime autorizzatorio, l'istanza può essere contestuale a quella per la concessione. Diverso il caso se si applica la SCIA

2

Le attività di cui alla sottosezione 1.10 non sono compatibili col commercio su aree pubbliche (vedi art. 30 d.lgs. 114/1998 e TULPS)

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

| | ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|-------------|---|---|---|
| 34. | Avvio | SCIA unica ³ Autorizzazione | Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. | D. Lgs. 114/1998 - art. 28, co. 4 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 |
| 35. | Subingresso | Scia unica | | D. Lgs. 114/1998 art. 26, co. 5 e 30 co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 |

2.4 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

| | ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|--|---|--|
| 36. | Avvio a) Contestuale alla concessione del posteggio b) Successivo alla concessione del posteggio | a) Autorizzazione-Silenziio assenso b) SCIA-unica ⁴ Autorizzazione | Istanza previa concessione La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza e la SCIA deve essere trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10. | D. Lgs. 114/1998 - art. 28 co. 3 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari |
| 37. | Subingresso | SCIA unica | Con le modalità di cui all'articolo 19-bis | D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 e 30, co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 |

³ Alcune Regioni già applicano la SCIA, ma vale il principio della prevalenza del regime più semplificante

⁴ Se si opta per il regime autorizzatorio, l'istanza può essere contestuale a quella per la concessione. Diverso il caso se si applica la SCIA



| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|--|--|
| | | della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10. | Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Linee guida applicativa del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari pubblicate sulla G.U. 26 maggio 2010. |

2.5 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|-------------|---|---|--|
| 38. | Avvio | SCIA unica ⁵ Autorizzazione | La notifica sanitaria deve essere presentata come allegato alla SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10. | D. Lgs. 114/1998 - art. 28, co. 4 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari |
| 39. | Subingresso | SCIA unica | Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10. | D. Lgs. 114/1998 art. 26, co. 5 e 30 co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari |

⁵ Alcune Regioni già applicano la SCIA, ma vale il principio della prevalenza del regime più semplificante

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|
| 40. | <p>a) Apertura b) Trasferimento c) Ampliamento d) Subingresso</p> | SCIA unica | <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> | <p>D. Lgs. 59/2010 – art. 64, co. 1, art. 65, co. 1</p> <p>D. Lgs. 114/1998 - art. 7 e art. 26, co. 5</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86;</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> |
| | <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | a) Comunicazione b) Autorizzazione | <p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza deve essere presentata al Comune competente nell'ambito della SCIA unica</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in</p> | L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013 |



precedenza.

3.1 Altre attività di somministrazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|------------------------------|---|---|
| 41. | Attività di somministrazione al domicilio del consumatore Avvio Subingresso Ampliamento | SCIA unica | La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. Con le modalità di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10. | L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. a) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari |
| 42. | Avvio Subingresso Ampliamento di superficie di dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime | SCIA unica | La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. Con le modalità di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10. La SCIA svolge anche la funzione di | L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. c) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 e 2, 7 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931), |

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---|
| | | | autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. | |
| | Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | a) Comunicazione b) Autorizzazione | a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza deve essere presentata al Comune competente nell'ambito della SCIA unica. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. | L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013 |
| 43. | Avvio Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, co. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) | SCIA unica | La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Se l'attività prevede anche un' occupazione di suolo pubblico , è necessaria la relativa concessione. | D.P.R. n. 235/2001 - art. 2 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7 L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. e) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931) D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi) |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | <p>a) Comunicazione b) Autorizzazione</p> | <p>(periodo eliminato)⁶</p> <p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p> | <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p> |
| <p>44. a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie</p> <p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e <u>circoli non aderenti</u> ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e <u>che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</u></p> | <p>SCIA Unica</p> | <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> | <p>D.P.R. n. 235/2001 - art. 3, co. 1.</p> <p>D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. e)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p> |

⁶ Il REC è soppresso dal 1998 ed anche il requisito professionale non è più necessario a seguito del D. Lgs 147/2012.

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | <p>a) Comunicazione b) Autorizzazione</p> | <p>La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p> | <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p> |
| 45. | <p>a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie</p> <p>dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p> | <p>SCIA unica</p> | <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> | <p>L. 287/1991 e s.m.i. - art. 3, co. 6, lett. g) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>d.lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p> |
| | <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> | <p>a) Comunicazione b) Autorizzazione</p> | <p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di</p> | <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p> |



| | | | | |
|-----|---|------------|--|---|
| | b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | | cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. | |
| 46. | <p>a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie⁷</p> <p>delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico</p> | SCIA unica | <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> | <p>L. 287/1991 e s.m.i. - art. 3, co. 6, lett. h D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7.</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>d.lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p> |


4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 47. | Strutture ricettive | SCIA | La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. | Art. 86 del TULPS |

⁷ Non sembra ragionevole l'ipotesi di ampliamento di superficie di un mezzo di trasporto pubblico

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|--|---|--|
| | | | <p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti in relazione alla dimensione e alla tipologia della struttura e delle attività ivi esercitate.</p> | |
| 48. | Stabilimento balneare - Avvio dell'attività | SCIA previa concessione demaniale | <p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti in relazione alla dimensione e alla tipologia della struttura e delle attività ivi esercitate.</p> | Art. 86, co. 1, 2 TULPS |
| 49. | Somministrazione di cibi e bevande | SCIA unica | <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> | <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</p> <p>Dlgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63</p> |
| | Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali | <p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p> | <p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990.</p> | <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> |






| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | | | |

5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|---|--|---|
| 50. | <p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | <p>a) Comunicazione b) Autorizzazione</p> | <p>a) La comunicazione deve essere presentata al Comune. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> | <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p> |
| 51. | <p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza o al chiuso, con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di</p> | <p>SCIA asseverata</p> | <p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per le verifiche. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del</p> | <p>Art. 80, 141 co.1 TULPS</p> <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p> |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| | <p>utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | | <p>parere e del sopralluogo della commissione di vigilanza.</p> <p>Qualora si tratti di Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, deve essere allegata la SCIA prevenzione incendi.</p> | |
| 52. | <p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | Autorizzazione | <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</p> | <p>Art. 80, 141 co.2 TULPS</p> <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> |
| 53. | <p>Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività con</p> | Autorizzazione | <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione</p> | <p>Art. 80, 141 co.2 TULPS</p> <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p> |




| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | | <p>asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2, come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>Qualora si tratti di Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.</p> | <p>D.P.R. n. 59/2013 DPR 151/2011 - punto 65 dell'Allegato I.</p> |
| <p>54. Spettacolo viaggiante a) Fino a 200 persone b) Oltre le 200 persone</p> | <p>a) SCIA asseverata b) Autorizzazione previo parere della Commissione di cui all'articolo 80 TULPS.</p> | <p>b) L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo⁸.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> | <p>L. n. 337/1968; artt. 69, 80TULPS</p> |
| <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> | <p>a) Comunicazione b) Autorizzazione</p> | <p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> | <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p> |

⁸ Non c'è più la commissione di pubblico spettacolo e l'art. 80TULPS si applica solo nel caso di allestimenti temporanei (tipo circhi, luna park, ecc)

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|---|--|--|
| 55. | Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario | SCIA unica | La SCIA va presentata al SUAP Successivamente al rilascio dell'Istanza, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Art. 86 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e art. 19, co. 1, n. 8 del d.p.r. n. 616/1977 |
| | Nulla Osta per ciascun apparecchio | Autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi. | L'istanza va presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite del SUAP In ogni caso, per avviare l'esercizio della macchina, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. | Art. 38 co 1, L. 388/2000 |
| | SCIA prevenzione incendi per locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 m ² a qualunque attività destinati, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011 | SCIA asseverata | La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato. | D.P.R. n. 151/2011 |
| 56. | Esercizio con apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a | Autorizzazione | L'istanza è presentata al Questore per il tramite del SUAP | Art. 88 del TULPS (r.d. n. 773/1931) Per gli apparecchi VLT): art. 2, comma 2 quater, |



| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---|-----------------------|--|--|
| un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT). | | Successivamente al rilascio dell'istanza, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In ogni caso, per avviare l'esercizio della macchina, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. | D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. nella legge n. 73/2010. |
| SCIA prevenzione incendi per locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 m ² a qualunque attività destinati, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011 | SCIA | La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato. | D.P.R. n. 151/2011 |

6.2 Esercizio di scommesse

| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|-----------------------|--|--|
| 57. Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive | Autorizzazione | L'istanza va presentata al Questore per il tramite del SUAP. L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, | Art. 88 del TULPS (r.d. n. 773/1931) D.P.R. n. 151/2011 |

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | <p>l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> | |

7 AUTORIMESSE

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|-----------------------|---|--|
| 58. Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque | SCIA UNICA | <p>Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> | <p>d.P.R. n. 480 del 2001</p> <p>d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> |
| 59. Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque | SCIA unica | <p>L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente che la trasmette alla Autorità competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> | <p>D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013.</p> <p>d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> |



8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|---|---|---|
| 60. | a) Installazione ed esercizio di nuovo impianto b) Esercizio provvisorio c) Aggiunta carburanti in impianti esistenti | SCIA unica Autorizzazione- Silenzio assenso decorsi 90 giorni | L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. | D.lgs. n. 32/1998 art. 1, co 1, co 2 e co 3 |
| | Scarico acque, in caso di lavaggio auto | Autorizzazione | In caso di presenza di lavaggio auto l'istanza per l'AUA deve essere presentata all'interno di una SCIA al Comune competente che la trasmette alla Autorità competente. | D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013. |
| 61. | a) Trasferimento di titolarità b) Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità | Comunicazione Scia | Comunicazione al comune e, in caso di trasferimento di titolarità, il SUAP trasmette comunicazione alla regione e UTF entro 15 giorni. | D.lgs. n. 32/1998, art. 1, co 4 D. lgs. n. 32/1998, art.1, co. 6 e 6-bis |

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCATRONICI, CARROZZERIE, GOMMISTI

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Esercizio di attività di officine di autoriparazione: meccatronici, carrozzerie, gommisti | SCIA unica | | Legge n° 224/2012; D.P.R. n° 558/1999, art. 10; D.Lgs. 112/1998, art. 22; D.P.R. n° 387/1994; Legge n° 122/1992 |
| | Impatto acustico a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | a) Comunicazione b) Autorizzazione | a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013 |
| | a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti c) se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011 | SCIA unica | La Scia contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF | DPR 151/2011 - punti 53 e 54 dell'Allegato I |
| | Emissioni in atmosfera in caso di verniciatura con uso di vernici non superiore a 20 kg/giorno | Autorizzazione/Silenzi o assenso decorsi 45 gg | L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013, art. 7. |
| | Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di verniciatura con uso di vernici superiore a 20 kg/giorno | Autorizzazione | L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza. | D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013, art. 7. |
| 2. | Officine di autoriparazione: meccanici, elettrauto, carrozzerie, gommisti a) Subingresso | Comunicazione | In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. | Legge n° 224/2012; D.P.R. n° 558/1999, art. 10; D.Lgs. 112/1998, art. 22; D.P.R. n° 387/1994; Legge n° 122/1992 |




10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---|-----------------------|---|--|
| 62. | Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) | SCIA | | Art 2, co. 2, 3, 4 l. n. 174/2005; art. 10, co. 2, d.l. n. 7/2007, conv. L. n. 40/2007. |
| | Scarichi di acque reflue industriali in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 m3 al momento di massima attività per a) apertura b) trasferimento di sede | Autorizzazione | L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013, art. 3, 4. |
| 63. | Attività di estetista | SCIA | | Artt. 2, 4, commi 5 e 6; art. 10, co.1, l. n. 1 del 04/01/1990; d.l. n. 7/2007, art. 10, co.2, conv. L. n. 40/2007. |

11 PANIFICI

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|-----------------------|--|---|
| 64. | a) Apertura b) Trasferimento c) Trasformazione | SCIA unica | La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. | D.L. n. 223/2006, art. 4, c. 2, conv. in L. n. 248/2006 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" |

| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---|---|--|---|
| Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina non superiore a 1500 kg/g | Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 45 gg | L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013, art. 7. |
| Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina superiore a 1500 kg/g | Autorizzazione | L'istanza per l'AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza. | D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013, art. 7. |
| Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività | Autorizzazione | L'istanza per l'AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013. |
| Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011 | SCIA | L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato. | d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69) |



12 TINTOLAVANDERIE

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|--|---|---|
| 65. | Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica | SCIA | | Legge n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79 |
| | Utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011 | SCIA | La Scia contiene la SCIA prevenzione incendi Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato. | punto 74 dell'Allegato I al DPR 151/2011) |
| | Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno | Autorizzazione | L'istanza per l'AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013. |
| | Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso | Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 45 gg | L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013 |

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|---------------------|-----------------------|---|--|
| 66. | Avvio dell'attività | Comunicazione | | d. lgs 112/1998, art. 164, comma 1, lettera f) |

| ATTIVITA | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|--|--|
| In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari <u>con oltre cinque addetti</u> , o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011 | SCIA UNICA | L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato. | D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69) |
| Scarico di acque reflue industriali | Autorizzazione | L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013. |
| Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg | Autorizzazione/Silenzi o assenso decorsi 45 gg | L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013 |
| Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera per Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg | Autorizzazione | L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza. | D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013. |
| Impatto acustico a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione | a) Comunicazione b) Autorizzazione | a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013 |




| ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------|-----------------------|---|-----------------------|
|----------|-----------------------|---|-----------------------|

14 ALTRE ATTIVITÀ

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|---|-----------------------|--|--|
| 1. | Locali di stallaggio | SCIA | La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 Tulps. | art 86, co. 1, secondo periodo TULPS D.p.r. n. 616/1977 - art. 19, co. 4 |
| 2. | Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose | Comunicazione | È necessario prima dell'avvio delle attività trasmettere al Comune la certificazione degli impianti | Art 7 DM 37/2008 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110 |
| 3. | Autoscuole | SCIA | | D.Lgs. n° 285/1992, art. 123; D.M. n° 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; D.M. n° 146/2008, art. 42; Eventuali Regolamenti Provinciali |
| 4. | Scuole nautiche | SCIA | | D.Lgs. n° 285/1992, art. 123; D.M. n° 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; D.M. n° 146/2008, art. 42; Eventuali Regolamenti Provinciali |
| 5. | Centri di revisione di veicoli a motore | SCIA | Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato. | D. Lgs.n. 285/1992, art. 80, co.8; D. Lgs. n. 112/1998, art 105, co. 3 D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69) |

| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----|---|-----------------------|---|---|
| 6. | Facchinaggio | SCIA | La SCIA va presentata alla Camera di commercio per il tramite del SUAP. | Art. 10, co. 3, d. l. n. 7/2007 conv. L. n. 40/2007; L. 57/2001, art. 17; D.M. 221/2003 D.Lgs 59/2010, art. 72 |
| 7. | Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo | SCIA unica | La comunicazione per le industrie insalubri è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. | Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34) Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 D.P.R. 317/96 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" |
| | Titolo abilitativo per l'esercizio di una stalla di sosta | SCIA | La SCIA è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. | <u>D.P.R. 320/1954 art. 17</u> |
| 8. | Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione | SCIA | La Scia è presentata alla Camera di Commercio per il tramite del SUAP | D.L. 7/2007, art. 10, co 3 Art. 7, D.P.R. n 558/1999 D.Lgs. 112/1998, art. 22, co 3, b) D.M. 274/1997 L. 82/1994 |





| | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|--|------------------------------|---|--|
| 9. | Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc) | SCIA unica | SCIA unica di competenza del Comune con verifica da parte dell'ASL In presenza di un asilo nido con oltre 30 persone, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi. | Norme regionali Regolamentazione comunale punto 67 dell'Allegato I al DPR 151/2011 |
| 10. | 1. Agenzie di pubblici incanti 2. Agenzie matrimoniali 3. Agenzie di pubbliche relazioni | Comunicazione | Comunicazione al Questore per il tramite del SUAP | Art. 115, co. 1-5, TULPS |
| 11. | Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti | Autorizzazione | L'istanza è presentata al Questore per il tramite del SUAP | Art. 115, co.6, TULPS |
| 12. | Altre agenzie d'affari | Comunicazione | La Comunicazione è presentata al Comune | Art. 115, TULPS D.Lgs. n. 112/1998, art. 163 |

Ulteriori contributi regionali relativi ad Edilizia e Urbanistica

ARTICOLO 3, comma 1, DEL DECRETO (RECANTE MODIFICAZIONI AL DPR N. 380/2001)

A. All'art. 3, comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

“0a) all'art. 3:

- 1) Alla **lettera b)**, dopo le parole “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, sono aggiunte le seguenti: “urbanisticamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 23-ter”;
- 2) la **lettera e)** è sostituita dalla seguente:
“e) “interventi di nuova costruzione”, la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6). Sono comunque da considerare interventi di nuova costruzione:”;
- 3) La **lettera e.1)** è soppressa;

B. All'art. 3, comma 1, lettera c), che introduce il nuovo articolo 6-bis (interventi subordinati a CILA), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“ Se per lo svolgimento di un intervento edilizio soggetto a CILA sono necessarie altre SCIA, CILA, comunicazioni, attestazioni, osservazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica CILA allo Sportello unico. (Nel caso in cui l'intervento edilizio oggetto di CILA è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 3)”.

C. All'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino parti strutturali dell'edificio o **comportino modifiche delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti;**”;

D. All'art. 3, comma 1, lettera f), punto 6), le parole “dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 23” sono sostituita dalle seguenti “dall'ultimo periodo del comma 01 dell'art. 23”;

E. NOTA all'articolo 3,, comma 1, lettera g): La lettera g) comporta una completa modifica dell'oggetto dell'articolo 23, passandosi dalla disciplina della Dia (ora SCIA) alla disciplina della sola SCIA alternativa al PdC. Tale operazione può essere solo in parte condivisa, in quanto, se è apprezzabile la riduzione del numero dei regimi giuridici con la soppressione della DIA edilizia, è necessario, di conseguenza, che le disposizioni dell'articolo 23 siano riferite alla disciplina della SCIA in generale e non solo ai casi in cui la stessa sia alternativa al PdC. Più in particolare:

- **Se è positivo:**

- che il **nuovo comma 01** elenchi puntualmente i casi di SCIA alternativa al permesso di costruire,

- e che il **comma 1** continui a prevedere per questi interventi, prudentemente, la necessità che i lavori siano iniziati solo dopo 30 gg dalla presentazione della SCIA;
- **tuttavia:**
 - nel **comma 1** e nel **comma 1-ter** occorre comunque eliminare ogni equivoco sulla soppressione del regime della DIA e pertanto sostituire le parole "denuncia di inizio attività" con "segnalazione certificata di inizio attività",
 - occorre comunque abrogare il **comma 1-bis**, che presenta una disciplina ormai incompatibile con il principio della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990,
 - I restanti commi (da 1-ter a 7) costituiscono la disciplina procedurale della SCIA (e non solo delle fattispecie in cui la Scia è alternativa al PdC) e, di conseguenza, dovrebbero costituire un articolo autonomo;

F. All'art. 3, comma 1, la **lettera h)** è sostituita dalla seguente:

"h) all'art. 23-bis:

1) il **comma 1** è sostituito dal seguente:

"Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, **prima della presentazione della segnalazione, ovvero** presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. **In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 241 del 1990.**";

2) il **comma 2** è soppresso;

3) al **comma 3**, le parole: "articolo 6, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 6-bis";

G. **NOTA** All'art. 3, comma 1, dopo la lettera p) occorre inserire una **lettera p)-bis** per inserire dopo l'articolo 37 una disposizione che stabilisca la disciplina sanzionatoria della CILA, nel caso di interventi eseguiti in difformità dalla CILA, e che disciplini l'accertamento di conformità. Tale disciplina appare indispensabile laddove la CILA, applicandosi agli interventi di restauro e risanamento conservativo "leggero" e divenendo il procedimento abilitativo "residuale" trova ampia per interventi anche rilevanti. Appare adeguato prevedere una disciplina sanzionatoria del tutto analoga a quanto previsto dall'articolo 37 per la SCIA.

TABELLA A

SEZIONE II - EDILIZIA

n. 5 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - prima colonna. Nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole "qualora riguardino parti strutturali dell'edificio" sono aggiunte le seguenti "o comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso".

nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 - terza colonna. Le parole "l'istanza è presentata al Comune" sono sostituite con le seguenti: "L'istanza è presentata allo sportello unico"

n. 10 - terza colonna. Occorre ripetere il testo presente nel numero precedente.

n. 19 Nuova costruzione (clausola residuale). Occorre eliminare la voce n. 9, in coerenza con la (proposta) eliminazione della clausola residuale secondo cui costituisce nuova costruzione ogni intervento diverso dalla MO, MS, RRC e RE, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)1, del DPR n. 380 del 2001 (vedi l'emendamento A. 2 all'articolo 3 del decreto.)



n. 33 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura). Tali parole sono dalle seguenti “Serre fisse anche in muratura”. Il testo seguente della prima colonna è sostituito dal seguente: “Serre fisse funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” “Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che presentano strutture fisse permanenti”.

Paragrafo 1.2 da n. 59 a n. 74 - terza colonna in tutte le voci dopo la parola “SCIA” inserire la parola “CILA” (in quanto il principio di concentrazione dei regimi giuridici (art. 19-bis) opera anche in caso di CILA, come ricorda la stessa rubrica del paragrafo).

Paragrafo 1.3 da n. 75 a n. 90 - terza colonna. Occorre chiarire che, per effetto della modifica all’articolo 5, comma 3, (prevista dall’art. 3, comma 1 lettera a) 2), del decreto) è sempre lo sportello unico ad acquisire tutti gli atti presupposti, anche in caso di attività edilizia completamente libera.

Per quanto concerne le **modifiche relative agli articoli 22 e 24 del DPR n. 380** come previste nell'art. 3, comma 1, lettere f) ed i) **nonché i contenuti di cui alla Tabella A** si segnalano le proposte di affinamento e raccordo di seguito riportate, da inserire in sede di Intesa:

- a) **Con riferimento alle modifiche relative all'art. 22 (SCIA)** si evidenzia innanzitutto che, mentre nella nuova disciplina della CILA è stata prevista la documentazione da produrre a corredo, per la SCIA nulla viene stabilito e neppure viene fatto rinvio alla modulistica unificata di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 126/2016. Pertanto si ritiene **necessario inserire tale apposito raccordo**, onde evitare disfunzioni applicative.

Inoltre, si ritiene necessario, al fine della concreta operatività della relativa procedura, prevedere un esplicito raccordo del vigente comma 6 dell'art. 22 (non interessato da modifiche) con l'art. 23 bis del DPR 380 e con l'art. 19 bis della L. n. 241/1990, contenente le modalità di acquisizione delle autorizzazioni o pareri prescritti nel caso di immobili soggetti a vincoli o comunque prescritti come preventivi necessari per l'intervento edilizio. Infatti il menzionato art. 23 bis non è stato coordinato con le nuove sopracitate disposizioni introdotte nell' art. 19 bis della L. n. 241 introdotto dal D.lgs 126/2016.

- b) **Con riferimento alle modifiche concernenti l'articolo 24**, relative al **certificato di agibilità e volte a sostituirlo con il nuovo istituto della "segnalazione certificata di agibilità"** (SCA) si segnala che, in luogo dell'introduzione di tale segnalazione - comunque assimilabile alla SCIA (desumibile dal rinvio all'art. 19, comma 6 bis, della L. n. 241 previsto nel nuovo comma 6 dell'art. 24 a riferimento)- sarebbe stato più semplice ed efficace far conseguire l'effetto di legittimazione dell'utilizzo delle costruzioni dalla "comunicazione di fine dei lavori", che è comprensiva delle attestazioni di conformità e della documentazione prevista nel relativo co. 5. Inoltre si fa presente che, a fronte della oggettiva inadeguatezza della **sanzione pecuniaria prevista nel comma 3** (da 77 a 464 euro), si propone di **introdurre una maggiorazione** di tali misure per assicurare effetti deterrenti (nell'art. 37, comma 9, della legge Regione Liguria n. 16/2008 e s.m. sulla Disciplina dell'attività edilizia già stabilito che tale sanzione sia variabile da euro 1.033,00 a euro 2.400).

- c) Con riferimento ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, lettera I) che sostituisce l'articolo 24 del DPR 380 per introdurre la **segnalazione certificata di agibilità**, si suggerisce, in sostituzione del comma 7 che rimette alle Regioni e ai Comuni la disciplina delle modalità dei controlli, di **inserire le seguenti disposizioni già in vigore in alcune Regioni**, al fine di garantire l'omogeneità di tali controlli in tutte le Regioni e i Comuni:

"7. Relativamente alle SCIA presentate ai sensi del comma 1 i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.

7 bis. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con



variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all'articolo 40, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni."

d) Con riferimento alla TABELLA A:

- Relativamente all'attività di cui al PUNTO 2 "manutenzione straordinaria leggera", si chiede di esplicitare nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi il riferimento alla "CILA differita" ex art. 23 bis comma 3, del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e art. 19 bis, comma 3, della L. n. 241/1990 e s.m. e i.;
- Relativamente all'attività di cui al PUNTO 3 "manutenzione straordinaria pesante", si chiede di esplicitare nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi il riferimento alla "SCIA differita" ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e art. 19 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;
- Relativamente alle attività di cui ai PUNTI 4 e 5 "restauro e risanamento conservativo leggero e restauro e risanamento conservativo pesante", si chiede di inserire nella terza colonna rispettivamente i medesimi riferimenti di cui al PUNTO 2 e di cui al PUNTO 3;
- Relativamente alle attività di cui ai PUNTO 6 "ristrutturazione edilizia cd. semplice o leggera", si chiede di:
 1. a pagina 49 nella prima colonna nella parte concernente "Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge" nella fattispecie di cui alla prima alinea eliminare la parola "non" in quanto in base al vigente art. 3, comma 1, lett. d) vi rientrano gli interventi di ricostruzione di edifici o parti di essi anche previa demolizione;
 2. nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi esplicitare il riferimento alla "SCIA differita" ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e ex art.19 bis, comma 3, della L.n. 241/1990 e s.m.e i.;
- Relativamente all'attività di cui al PUNTO 7 "modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa", si chiede di inserire nella terza colonna i medesimi riferimenti di cui al PUNTO 2;
- Relativamente all'attività di cui al PUNTO 8 "ristrutturazione edilizia cd. pesante", si chiede di:
 - 1) Eliminare dalla prima colonna la fattispecie "non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente" in quanto la stessa appare estranea alla nozione di ristrutturazione pesante di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del TUE e rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia leggera di cui al Punto 6;
 - 2) inserire nella seconda colonna relativa al regime amministrativo in luogo del riferimento all'Autorizzazione/silenzio-assenso il riferimento al permesso di costruire/silenzio-assenso;
 - 3) sostituire nella terza colonna la parola "autorizzazione" con "permesso di costruire";



- 4) come segnalato a pag. 45 del parere del Consiglio di Stato, sostituire nella quarta colonna l'erroneo riferimento normativo "all'art. 22, comma 3, lettera a)" con l'esatto riferimento "all'art. art 23, comma 01, lettera a);
- Relativamente alle attività di cui a PUNTI 9 e 10 "nuova costruzione di manufatto edilizio e nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo", si chiede di inserire nella seconda colonna relativa al regime amministrativo in luogo del riferimento all'Autorizzazione/silenzio-assenso il riferimento al permesso di costruire/silenzio-assenso e nella terza colonna sostituire la parola "autorizzazione" con "permesso di costruire";
 - Relativamente all'attività di cui al PUNTO 11 "ampliamento fuori sagoma", si chiede:
 - 1) Come segnalato nel parere del Consiglio di Stato a pag. 44 di specificare l'espressione "fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla "lettera e.6)" presente nella colonna 1 in modo da chiarire che gli ampliamenti fuori sagoma previsti dai vigenti strumenti urbanistici e che comportino incrementi volumetrici non superiori al 20% della volumetria degli edifici esistenti per finalità di miglioramento funzionale non sono da considerare concretanti interventi di nuova costruzione in quanto rientranti nella nozione di pertinenze di cui alla ridetta lettera e.6);
 - 2) inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 8 e limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);
 - Relativamente alle attività di cui ai PUNTI 12 e 13 "interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e realizzazione di infrastrutture e impianti", si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);
 - Relativamente all'attività di cui al PUNTO 14 "installazione di torri e tralicci", si chiede di inserire nella quarta colonna concernente i riferimenti normativi il richiamo all'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003 e s.m. recante la disciplina speciale in materia di impianti di teleradiocomunicazioni;
 - Relativamente all'attività di cui al PUNTO 15 "manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi", si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);
 - Relativamente all'attività di cui al PUNTO 16 "manufatti leggeri in strutture ricettive", si chiede di inserire nella prima colonna le parole "all'aperto" e di specificare nella seconda colonna che l'installazione di tali manufatti rientra nell'attività libera se ed in quanto sia conforme alla normativa regionale di settore;
 - Relativamente all'attività di cui al PUNTO 17 "realizzazione di pertinenze", si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);
 - Relativamente all'attività di cui al PUNTO 18 "depositi e impianti all'aperto", si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);



- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 19** "nuova costruzione", si chiede di **inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 20** "ristrutturazione urbanistica", si chiede di **inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 30** "CILA (clausola residuale)", si chiede di **inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 2 (CILA differita);**
- Relativamente alle attività di cui ai **PUNTI 31, 32, 33, 34 e 35**, fattispecie soggette a CILA si chiede di **inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 2 (CILA differita);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 35** "varianti in corso d'opera e permessi di costruire", si segnala:
 - 1) **nella seconda colonna concernente il regime amministrativo nonché nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi che erroneamente sono stati inseriti i riferimenti alla CILA, invece che gli esatti riferimenti alla SCIA di cui all'art. 22, comma 2, del DPR 380, come in tal senso evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere a pag. 44;**
 - 2) **nella terza colonna esplicitare il riferimento alla SCIA differita ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e ex art. 19 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 36** "varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali", si chiede di **inserire i medesimi riferimenti di cui al Punto 3 (SCIA differita)**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 37 e 38** "varianti in corso d'opera che presentano i caratteri delle variazioni essenziali e varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico" si chiede di **inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 8 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 39** "mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica" si chiede di **inserire i riferimenti al permesso di costruire come già richiesto in relazione alle attività di cui al Punto 8 limitatamente alle osservazioni di cui ai punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 40** "permesso di costruire in sanatoria" si chiede di:
 - 1) **inserire i riferimenti al permesso di costruire come già richiesto in relazione alle attività di cui al Punto 8 limitatamente alle osservazioni di cui ai punti 2) e 3);**
 - 2) **a pag. 70 nella prima colonna nella parte concernente "Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge" alla prima alinea sostituire l'erroneo riferimento "22, comma 3" (ABROGATO dall'art. 3, lett. f) punto 4 dello Schema di D.Lgs) con l'esatto riferimento "23, comma 01" ;**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 41** "SCIA in sanatoria" si chiede di:
 - 1) **inserire i riferimenti alla SCIA differita" come specificato nel Punto 3 ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e art. 19 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;**
 - 2) **Aggiungere nei riferimenti normativi della quarta colonna, dopo l'art. 37 il "comma 4".**



I. Disciplina generale della comunicazione preventiva, (cfr. anche parere del Consiglio di Stato) attraverso le seguenti modifiche:

All' art 2 si propongono le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 si propone di inserire i seguenti comma:

"1 bis. Le attività per le quali sussiste un pubblico interesse alla conoscenza da parte dell'amministrazione sono sottoposte al regime amministrativo della comunicazione. Alla comunicazione possono essere allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari".

b) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo, per coordinarlo con il comma 1 bis.

c) sostituire il comma 5 con il seguente;

"5. Per l'avvio delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere avviata solo dopo la presentazione della comunicazione all'amministrazione competente o allo Sportello Unico".

Di conseguenza all'art. 1 comma 1 si ritiene opportuno sopprimere la parola "mera".

II. Principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e di ragionevolezza e proporzionalità.

Si chiede di inserire il richiamo a tali principi al comma 1 dell' art. 1

Dopo la parola "provvede" inserire le seguenti:

"nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità".

~~4. L'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, può essere vietato o sottoposto a limitazioni esclusivamente per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 59/2010 s.m.i., nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.~~

III. Attività non elencate in tabella

Si ritiene opportuna una riformulazione del comma 2 dell' art. 2, al fine di assicurare maggiore chiarezza alla disposizione.

"2. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, conducono ~~in ragione delle loro specificità territoriali~~, le attività non elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti e le pubblicano ~~ma che possono essere ad esse ricondotte~~ sul proprio sito istituzionale".

Si segnala, comunque, che ad una prima disamina risultano incomplete le attività della tabella A, nonché le relative vicende giuridiche (es. subingresso, trasferimento,...), con il rischio di creare disomogeneità tra le Amministrazioni, in attesa del Decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per il completamento / aggiornamento delle tabelle.

IV. Completamento e aggiornamento della ricognizione

Al fine di pervenire ad una ricognizione dei regimi di cui alla tabella A il più completa possibile, agevolando così le attività dei cittadini e delle imprese, si propone di riformulare il comma 6 nel seguente modo:

“6. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della legge n.124 del 2015, la tabella A viene integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs 281/1997, si procede periodicamente all’aggiornamento, al completamento ed alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute. ~~e con disposizioni integrative e correttive, qualora necessarie, come previsto dall’articolo 5 comma 3 della legge 124/2015”.~~

IV. Livelli ulteriori di semplificazione

Non come condizione ai fini dell’intesa, ma come opportunità di intervento, in merito all’articolo 6 dello schema di decreto si richiede di inserire dopo la lettera b) del comma 1, le seguenti:

b bis) al secondo comma dell’articolo 141 del R.D. 635/1940, dopo le parole “inferiore a 200 persone”, sono aggiunte le seguenti “il parere,”;

b ter) al secondo comma dell’articolo 141 del R.D. 635/1940, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i medesimi, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle necessarie asseverazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, presentata allo sportello indicato nell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990.”

b quater) all’articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, al secondo periodo del primo comma, le parole “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,” sono soppresse e le parole “sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo” sono sostituite dalle seguenti “sportello indicato nell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990.”


b quinquies) all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al secondo periodo, le parole “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,” sono soppresse e le parole “sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo” sono sostituite dalle seguenti: “sportello indicato nell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990.”

Al fine di salvaguardare le disposizioni normative regionali che prevedono interventi di semplificazione ulteriori rispetto a quelli inseriti nella tabella A, si ritiene di aggiungere un nuovo articolo.

Pertanto, dopo l’art. 6, è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni normative statali, ma possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.



OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si rileva l'opportunità di **rilanciare in via immediata un confronto in sede tecnica in ordine agli interventi di modifica degli artt. 90, 93 e 94 del dpr 380/2001 in materia di sismica di cui all'All. A dell'Intesa in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016** che sono diretti a garantire, sulla base di un principio di proporzionalità, un **innalzamento del livello di tutela** rispetto al rischio sismico e più in generale della sicurezza statica degli edifici e delle infrastrutture, particolarmente per quelli di importanza strategica o rilevante, anche al di fuori delle zone ad alta o media sismicità.

Si segnala inoltre che, sebbene l'art. 3 non introduca modificazioni in materia di sismica, nella Tabella A - sez.II - punti 1.1.47, 1.1.63 e 1.1.79, il regime amministrativo indicato per gli *"interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità"* è la SCIA. Il riferimento normativo riporta l'art. 93 del dpr 380/2001 che prevede un preavviso scritto con il progetto a corredo. In proposito si osserva l'opportunità di **valutare l'impatto** sugli enti deputati al controllo di tale modifica del regime amministrativo.

SCHEMA DI DECRETO

Art.1 "*Oggetto*"

comma 2 - Glossario unico

Innanzitutto non si comprende il rapporto tra il glossario unico (e quindi la sua finalità) di cui all'art.1 da emanare a cura del MIT e la Tab. A di cui all'art. 2 e allegata allo schema di decreto legislativo che appaiono di identico contenuto. In secondo luogo detta forte perplessità la previsione di un "glossario unico" a regime e le disposizioni del d.lgs. che fa invece salve, in forza della competenza concorrente, le norme regionali.

Appare infine inopportuna la disposizione transitoria che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione di un glossario transitorio, fino all'adozione del glossario unico nazionale.

Art. 3 "*Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia*"

1. Abrogazione dell'obbligo di trasmissione della Comunicazione di inizio lavori (CIL)

Con riferimento a questa problematica si evidenzia un peggioramento complessivo della disciplina, in particolare diventa superfluo prevedere la durata della permanenza delle strutture temporanee (distinta tra 90/180 giorni) dato che non è possibile il controllo da parte del Comune del rispetto della disciplina stessa. Ciò ad esclusione dei casi in cui si tratti di occupazione di suolo pubblico. Con particolare riferimento alle serre stagionali realizzate in territorio rurale, al fine di recuperare il controllo, la loro installazione oggi soggetta a CIL dovrebbe essere portata a CILA.

Altro elemento negativo da sottolineare è che con l'eliminazione della CIL viene meno la verifica degli atti preliminari che il privato deve acquisire prima della realizzazione dell'intervento.


In altri termini viene sì meno l'adempimento relativo alla presentazione della CIL, ma di fatto rimangono le autorizzazioni preliminari all'inizio dei lavori quali ad es. l'autorizzazione paesaggistica o ambientali in genere, sanitarie, etc. che, in assenza di qualunque comunicazione, rischiano di essere ignorate dal privato.

2. Passaggio da SCIA a CILA

A fronte di una irrilevante semplificazione nel passaggio fra SCIA e CILA si rilevano invece delle criticità indotte da tale modifica; l'assenza di un procedimento codificato come invece previsto per la SCIA elimina la semplificazione del deposito finale a seguito di varianti in corso d'opera (possibile con la SCIA); pertanto ne consegue l'aggravio che per ogni variante in corso d'opera va presentata una nuova CILA.

3. Modulistica

Si segnalano le ricadute che tale provvedimento determinerebbe sulla modulistica unica che con grande impegno lo Stato e le Regioni hanno appena definito.



4. Agibilità

Si ritiene necessaria una modifica del comma 2 del novellato art. 24 per ricomprendere tra i soggetti tenuti alla presentazione della SCIA di agibilità anche i soggetti che hanno presentato una CILA

TABELLA A - Sezione II Edilizia

1.1.4 Restauro e risanamento conservativo (leggero)- Descrizione dell'attività: si ritiene necessario aggiungere dopo le parole "organismo edilizio" le parole "*sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio*"

1.1.6 Ristrutturazione edilizia cosiddetta semplice o leggera - Descrizione dell'attività - elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge - primo punto: l'affermazione: "*non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente)*" appare in contrasto con il contenuto della sezione 1.1.6 secondo cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono anche la demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente.

Descrizione dell'attività - elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge - ultimo punto: tra i riferimenti normativi andrebbe inserito l'art. 22, co. 1, lett. c) e l'art. 23 bis, co. 4.

1.1.7 Modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa - Descrizione attività: il richiamo a "*Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali*" non appare opportuno in quanto nel testo del DPR 380/2001 non se ne trova più menzione esplicita (a meno che l'attività non sia considerata tra quelle residuali soggette a CILA)

1.1.8 Ristrutturazione (cosiddetta pesante)

- **Descrizione attività:** dopo le parole "destinazione d'uso" aggiungere "*nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 (vedi art. 10, co. 1, lett. c)*"
- **Descrizione attività - elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** aggiungere un punto 4 come di seguito indicato "*4. modifiche della sagoma di immobili vincolati*"

1.1.10 Nuova costruzione in esecuzione di uno strumento urbanistico attuativo Descrizione attività - elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: va aggiunto il riferimento agli interventi di cui all'art. 23, c.1, lett. c), cioè gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

1.1.26 Opere contingenti e temporanee - Si ritiene opportuno fare un punto a parte per le opere contingenti e temporanee da rimuovere con termine superiore a 90 giorni. Tali opere sono realizzabili previa presentazione di CILA ai sensi dell'art. 6bis, co. 1, D.P.R. n. 380/2001.

1.1.35 Varianti in corso d'opera a permesso di costruire - il regime per l'attività è stato erroneamente indicato come CILA anziché a SCIA. In alternativa è facoltà dell'interessato chiedere il rilascio del permesso di costruire.

INTEGRAZIONI COLONNA RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1.9 Nuova costruzione di manufatto edilizio - Nella colonna "Riferimenti normativi" aggiungere il riferimento all'art. 10, co. 1, lett. a) che subordina a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione

1.1.5. Restauro e risanamento conservativo (pesante) - Nella colonna "Riferimenti normativi" aggiungere il riferimento all'art. 22, co. 1, lett. c) che subordina a SCIA tali interventi

1.1.11, Ampliamento fuori sagoma

1.1.12. Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

1.1.13, Realizzazione di infrastrutture e impianti

1.1.14, Torri e tralicci

1.1.5, Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzino o deposito

1.1.17, Realizzazione di pertinenze

1.1.18, Depositi o impianti all'aperto

1.1.19: Nuova costruzione (clausola residuale)

Nella colonna "Riferimenti normativi" aggiungere il riferimento all'art. 10, c.1, lett. a) che subordina tale intervento (in quanto definito "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. e) a permesso di costruire

1.1.20 Ristrutturazione urbanistica - Nella colonna "Riferimenti normativi" aggiungere il riferimento all'art. 10, co. 1, lett. b) che subordina gli interventi di ristrutturazione urbanistica a permesso di costruire.

1.1.31 Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) - Nella colonna "Riferimenti normativi" per maggiore chiarezza sarebbe opportuno richiamare anche l'art. 6, co. 1, lett. c)

1.1.32 Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - Nella colonna "Riferimenti normativi" per maggiore chiarezza sarebbe opportuno richiamare anche l'art. 6, co. 1, lett. d)

1.1.33 Serre mobili stagionali con struttura in muratura - Nella colonna "Riferimenti normativi" per maggiore chiarezza sarebbe opportuno richiamare anche l'art. 6, co. 1, lett. e)

1. Il comma 4 dell'art. 6-bis - la cui introduzione nel DPR 380/2001 è prevista con l'art. 3, comma 1 lett. c) della bozza di D. Lgs. - prevede, in maniera pienamente condivisibile, che le Regioni possano estendere la disciplina della CILA ad interventi ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa statale.


La bozza di D. Lgs. non prevede analoga possibilità anche per le attività edilizie sottoposte a SCIA. Si propone quindi di introdurre espressamente una disposizione che preveda per le Regioni tale possibilità, che oltretutto, in alcuni casi, non farebbe che confermare il contenuto di alcune leggi regionali in vigore, dove per la SCIA si prevedono fattispecie più ampie di quelle della normativa statale (facendo salvo il regime delle sanzioni penali).

2. Si rileva che la modifica del regime degli interventi sottoposti a SCIA, che si vorrebbe introdurre agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001, non interviene sul comma 7 dell'articolo 22.

Pertanto, pur intendendo ampliare l'ambito di applicazione della SCIA, la bozza di D. Lgs non consente di superare l'attuale doppio regime autorizzatorio degli interventi previsti dal dpr 380/2001, in quanto resterebbe sempre la facoltà dell'interessato di ricorrere al permesso di costruire in alternativa alla SCIA.

Si ritiene che la scelta di non intervenire su tale disposizione possa in parte vanificare il processo di semplificazione.

Ciò anche in considerazione che la legge regionale umbra in vigore (l.r. 1/2015) già prevede la SCIA come obbligatoria, escludendo la possibilità per l'interessato di poter richiedere, in alternativa, il permesso di costruire.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain some text around its perimeter.

La tabella A non è esaustiva di tutti i procedimenti (art. 1 commi 1 e 6) ad esempio in materia ambientale (v. bonifiche): come ci si comporta, in particolare rispetto alle attività non riconducibili a quelle corrispondenti elencate? E per quelle, invece, riconducibili alle elencate, sulla base di quali criteri le amministrazioni, anche regionali, potranno ricondurle a quelle presenti in tabella A?

La Tabella A, che rappresenta parte integrante del decreto, dovrebbe riportare lo specifico regime autorizzativo previsto dalle normative di settore: il decreto legislativo infatti, se non per le modifiche apportate dai successi art. 3, 4, 5 e 6, non modifica i contenuti delle norme di settore e i relativi adempimenti amministrativi.

Il punto 35 della tabella allegata allo schema di D.Lgs. prevede un regime autorizzativo (SCIA a efficacia differita) per determinati interventi di bonifica che non risulta tra quelli previsti dal D.Lgs. 152/06. Si propone una sostituzione con il procedimento di "autorizzazione";

Ai punti 44 e 60 della tabella c'è un refuso: si fa erroneamente riferimento a opere soggette a "DIA", da correggere con "VIA".

Nell'elenco riportato nella tabella allegata allo schema di D.Lgs. non figurano i procedimenti relativi alle telecomunicazioni e agli impianti di ascensori e, per quanto concerne gli impianti di carburanti, mancano alcuni procedimenti (es. il collaudo).

TERRE E ROCCE DA SCAVO:

Nella Sezione 2 Edilizia, al punto 44 la definizione dell'attività va modificata in: "Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggetta a VIA [erroneamente indicata VIA] o AIA. Tal punto va integralmente rivisto in base al DPR Terre e Rocce da Scavo approvato il 13 luglio 2016, che tra l'altro abroga completamente il DM 161/2012. Analogamente si deve procedere ai punti 60 e 76 della stessa tabella. In generale comunque il riutilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo non è limitato ai soli cantieri di VIA e AIA e vanno quindi previste tutte le categorie, tenendo conto delle tipologie di procedimento che il nuovo DPR prevede (comunicazione o autorizzazione). Peraltro nel caso di VIA il nuovo DPR non individua il comune come destinatario della istanza.

PARCHI

In ambito dei Parchi Regionali, soprattutto per quanto riguarda modalità e tempistiche previste dal Decreto relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche (necessarie nelle aree protette per qualunque trasformazione dei luoghi e degli edifici) da esprimere in sede di conferenza dei servizi, si evidenziano le difficoltà organizzative che l'attuale formulazione del Decreto potrebbe comportare:

- i parchi dovranno presenziare a tutte le conferenze di servizi (a titolo esemplificativo il parco Ticino riceve circa 400 richieste all'anno; il parco della Media Valle del Lambro circa 300), impegno problematico, se si considera la limitata dotazione di personale;
- i parchi dovranno convocare la commissione paesaggistica e rilasciare la conseguente autorizzazione entro 30 giorni contro gli attuali 60 giorni previsti per l'autorizzazione semplificata, che possono arrivare fino a un massimo di 120 giorni, in funzione della complessità del tipo di intervento in esame.

Si teme che per semplificare la procedura a carico del privato, non si tenga nel debito conto il prevedibile aggravio a carico dell'ente parco. Si suggerisce pertanto di considerare la conformità urbanistica e l'autorizzazione paesaggistica come atti preliminari alla convocazione della conferenza di servizi.

Si suggerisce, inoltre, di integrare l'art. "6 bis- Interventi subordinati a CILA" inserendo all'art. 3 comma c), nell'ultimo capoverso del c. 1, dopo "..... di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle norme dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle disposizioni contenute nel codice "

AREE PROTETTE

In riferimento alla Sezione II Edilizia punti n. 55, n. 71 e n. 87, nel rispetto di quanto già stabilito dalla normativa vigente (d.P.R n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) si ritiene necessario integrare l'attività "intervento in zone appartenenti alla rete "Natura 2000" con "o in prossimità delle stesse".

I comuni dovranno valutare in base alla localizzazione e natura degli interventi la necessità di coinvolgere l'ente gestore del/i Sito/i potenzialmente interessato/i.



CONFERENZA UNIFICATA
DEL ...29...SET...



**CONFERENZA UNIFICATA
29 settembre 2016**

Punto 1) all'ordine del giorno

***INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE,
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E
COMUNICAZIONE E DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A
DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI***

Premessa

L'ANCI esprime apprezzamento per lo schema di decreto in oggetto, con cui viene completata l'attuazione delle delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 124/2015, a seguito della già avvenuta adozione del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, pubblicato in G.U. 13 luglio 2016, n. 162 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività cd SCIA 1), procedendosi alla prevista, puntuale individuazione, di quali procedimenti siano oggetto di SCIA, o di silenzio assenso, o di autorizzazione espressa, o di comunicazione preventiva, attraverso la loro elencazione nella Tabella A.

Si ritiene in fatti che la mappatura così effettuata abbia il merito di fornire un quadro di regole chiare, organiche e di immediata comprensione sia per i privati operatori che per le pubbliche amministrazioni chiamate ai relativi adempimenti, contribuendo così a dare certezza ai rapporti giuridici.

Particolarmente apprezzabile l'innovativa tecnica normativa utilizzata, che elenca nella Tabella, per ciascun tipo di Attività (distinte in macrosezioni "Attività commerciali e

assimilabili”, “Edilizia” e “Ambiente”): a) il regime amministrativo applicabile (declinato, quanto alle attività commerciali, in relazione alle varie vicende aziendali: apertura, sub ingresso, trasferimento, cessazione), b) la concentrazione degli eventuali plurimi regimi amministrativi, e c) i relativi riferimenti normativi.

Si ritiene che l'individuazione puntuale di quali procedimenti siano soggetti a quali diversi regimi amministrativi risponde in modo efficace al principio di delega finalizzato alla trasparenza e alla maggiore comprensione da parte di cittadini e imprese degli adempimenti dovuti per l'esercizio delle attività private e delle relative procedure.

Tutto ciò premesso in via generale, l'Associazione vuole fornire un primo contributo su alcuni punti di maggior rilievo e criticità, in particolare su attività commerciali e, soprattutto, sull'edilizia che rappresenta la parte più rilevante delle innovazioni introdotte.

1. Commercio

Si ritiene pienamente coerente e compatibile con i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in materia di libertà di apertura di esercizi commerciali e di libera prestazione di servizi e di stabilimento, la disposizione (articolo 1 comma 3) che consente al “Comune, d'intesa con la regione e sentito il soprintendente, di individuare, con apposite deliberazioni, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di tutte le attività di cui allo schema di decreto in esame” . Se ne condivide – come peraltro fa anche il Consiglio di Stato - la finalità espressa nella relazione illustrativa che è quella di evitare che la valenza generale del censimento riportato nella tabella, prevalga sugli interessi prioritari costituzionalmente garantiti, quali il patrimonio artistico e culturale delle Città. Ciò peraltro in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale (vedi da ultimo sentenza n. 140/2015).

In materia di semplificazioni delle attività commerciali, l'art. 5 modifica l'art. 26, comma 5, del d.lgs. 114/98, in materia di comunicazione al Comune della cessazione dell'attività relativamente agli esercizi di vicinato, delle medie e delle grandi strutture di



vendita, alla lettera b), recita: *“La cessazione dell’attività (.) non è soggetta ad alcuna comunicazione.”* In tale ambito, per la parte delle funzioni camerali che riguardano la tenuta dei registri delle imprese e che richiama necessariamente l’interoperabilità con lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), punto unico di accesso tra la PA e il cittadino, si propone un emendamento che abbia la finalità di superare la prevista soppressione della comunicazione al comune:

“I SUAP hanno accesso consultivo senza oneri aggiuntivi al fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza.”

Inoltre alla **Tabella A** sezione I, si suggerisce di:

1. prevedere ai punti 34 e 38 la concessione previa istanza per il commercio su area pubblica adibita a posteggio (di tipo A);
2. di espungere dal commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) previsto al punto 36, il riferimento alla concessione.

2. Edilizia

Ad un attento esame, l’intervento di riordino e coordinamento delle disposizioni contenute nel DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), risulta meritevole ma in alcune parti parziale, lasciando irrisolte alcune problematiche interpretative e applicative conseguenti o correlate alle riforme ‘emergenziali’ degli ultimi anni. Si ritiene quindi sia questa l’occasione per completare il lavoro, così da restituire al Testo Unico un adeguato livello di organicità, esigenza primaria e presupposto imprescindibile di qualsiasi operazione di semplificazione amministrativa.

Al contempo la declinazione in campo edilizio delle più recenti riforme introdotte nella Legge 241/1990 con i d.lgs. nn. 126 e 127 del 2016 necessita di attente verifiche preliminari di natura tecnica e amministrativa. In altri termini, il ricorso sistematico alla conferenza di servizi e l’applicazione dei principi di *“concentrazione dei regimi amministrativi”* al permesso di costruire, alla SCIA edilizia e alla CILA - per quanto condivisibili nelle loro finalità – rappresentano soluzioni destinate a rivelarsi purtroppo



inefficaci laddove concepite come automatismi obbligatori. Si ritiene cioè che l'applicazione di tali istituti e modelli procedimentali alla materia edilizia non può essere aprioristicamente estesa in modo indifferenziato, ma deve essere adeguatamente calibrata (anche mediante simulazioni applicative delle varie casistiche, che presentano profili e implicazioni tecniche del tutto differenti tra loro) per evitare che iter procedimentali più rapidi e sicuri, finiscano invece paradossalmente per penalizzare il soggetto proponente.

Le annotazioni, segnalazioni e proposte di emendamenti che seguono, intendono pertanto offrire un contributo concreto per la migliore definizione, sotto il profilo tecnico-giuridico, dei contenuti del provvedimento in esame, anche al fine di mettere a punto le soluzioni procedimentali più razionali ed efficaci per il raggiungimento degli auspicati obiettivi di snellimento degli adempimenti amministrativi in materia edilizia.



Testo del decreto

| art. | rubrica | note di commento / segnalazioni / emendamenti |
|------|---------|--|
| 1 | Oggetto | <p><u>comma 2</u></p> <p><i>"(...) Fino all'adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni, a integrazione delle informazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. (...)"</i></p> <p>Se da un lato può rivelarsi utile - anche se di non facile realizzazione, per i complessi profili tecnico-giuridici correlati - la definizione di un "glossario unico" statale in materia edilizia, finalizzato a garantire una maggiore omogeneità interpretativa e applicativa della disciplina edilizia in tutto il territorio nazionale, desta perplessità la previsione di una sorta di "glossario locale temporaneo" da adottarsi da parte delle singole amministrazioni comunali. Questa previsione (assai gravosa in termini di costi e di tempi di elaborazione, soprattutto per i comuni più piccoli, che dovrebbero necessariamente ricorrere a professionalità esterne per predisporre il documento), se concretamente posta in essere (il che appare peraltro irrealistico, anche in considerazione dei termini temporali ipotizzati) può verosimilmente produrre <u>effetti del tutto contrari a quelli desiderati</u>, moltiplicando esponenzialmente le divergenze interpretative basate su prassi locali consolidate. Il successivo sopravvenire del glossario statale creerebbe poi ulteriore confusione e contenzioso (non solo amministrativo, ma anche civile e penale), per tutti i profili che risultassero divergenti dal glossario locale applicato <i>medio tempore</i>.</p> <p><u>Si tratta in sostanza di una previsione destinata - per ovvi motivi - a restare largamente disattesa e pertanto se ne propone la soppressione.</u></p> <p>Relativamente alla programmata definizione del 'glossario unico' statale si ritiene imprescindibile l'apporto professionale di esperti comunali in materia edilizia, ed al riguardo ANCI manifesta sin d'ora la propria disponibilità a collaborare con il Ministero competente e con le rappresentanze regionali. Preme comunque evidenziare che la tempistica prevista per l'elaborazione e promulgazione del documento (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame) appare obiettivamente troppo limitata per un atto di tale complessità e delicatezza.</p> <p><i>"(...) Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge."</i></p> <p>Il periodo conclusivo del comma, così formulato, produce incertezza interpretativa: se per un verso il richiamo alle attività di "consulenza preistruttoria" da parte della pubblica amministrazione può essere condiviso (del resto ciò avviene quotidianamente in tutti gli uffici comunali dell'edilizia), per altro verso il "pagamento dei diritti di segreteria" fa pensare ad una sorta di consulenza 'strutturata', conseguente alla presentazione di formale richiesta e soggetta al pagamento di una somma per diritti di segreteria (aggiuntiva a quella della successiva pratica edilizia?), ipotesi che appare inopportuna e in concreto difficilmente gestibile.</p> <p>La formulazione "amministrazioni procedenti" appare inoltre contraddittoria, in quanto lascia supporre l'avvenuta presentazione di un'istanza di permesso di costruire, o di una SCIA, o di una CILA, il che non può essere, dal momento che trattasi di una consulenza "preistruttoria".</p> <p>Si propone quindi di riformulare il periodo conclusivo del comma come segue:</p> <p><i>"(...) Le amministrazioni competenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di informazione e consulenza preistruttoria all'interessato."</i></p> |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Regimi amministrativi delle attività private | <p><u>comma 2</u> <i>"Le attività non elencate [nella tabella A, n.d.r.], anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale."</i></p> <p>Al riguardo - per prevenire errori e/o divergenze interpretative tra comuni con identiche 'specificità territoriali' - sarebbe opportuno prevedere quantomeno un vaglio preventivo da parte della Regione.</p> <p><u>comma 4</u> <i>"Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della Scia si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ove la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" con riferimento alla Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila)."</i></p> <p>Il secondo periodo del comma - riferito alla <u>comunicazione</u> e non alla SCIA - trova più pertinente collocazione nel successivo comma 5.</p> <p><u>comma 5</u> <i>"5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione dal parte dell'amministrazione."</i></p> <p>Per maggiore chiarezza interpretativa si propone di inserire in coda a questo comma il secondo periodo del comma 4, riferito al regime della <u>comunicazione</u> (vedi sopra).</p> <p><u>comma 6</u> In questo comma viene indicata la modalità di aggiornamento della tabella A. Sarebbe utile esplicitare la prevalenza automatica dei contenuti statali 'aggiornati' sulle eventuali elaborazioni locali contrastanti definite nel frattempo ai sensi del comma 2.</p> |
|---|--|--|



Modifiche al DPR 380/2001

| art. | rubrica | note di commento / segnalazioni / emendamenti |
|------|--------------------------------------|---|
| 3 | Definizioni degli interventi edilizi | <p>L'intervento di razionalizzazione e riordino operato dal provvedimento in esame postula necessariamente alcuni ritocchi al testo dell'art. 3.</p> <p><u>comma 1, lett. b) - (manutenzione straordinaria)</u></p> <p>L'indicazione contenuta nella voce n. 2 della Tabella A (<u>divieto di modifica della sagoma negli interventi di manutenzione straordinaria</u>) è certamente corretta e condivisibile. Per eliminare ogni incertezza interpretativa è necessario quindi integrare la definizione della categoria di intervento come segue:</p> <p><i>"b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso."</i></p> <p><u>comma 1, lett. d) - (ristrutturazione edilizia)</u></p> <p>Nella definizione della categoria edilizia permane - solo in caso di demolizione e ricostruzione - una sorta di 'premio di volumetria' per le "innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Tale disposizione aveva un senso quando la categoria comprendeva soltanto ipotesi di 'fedelissima' ricostruzione ("successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica"), mentre risulta oggi del tutto immotivato in quanto una ricostruzione 'infedele' a parità di volume deve necessariamente rispettare in toto (senza premialità alcuna) le prescrizioni antisismiche.</p> <p>Alla luce della recente soppressione del riferimento all'identità di sagoma, anche il riferimento alla "stessa volumetria" appare da rimodulare, diversamente una ricostruzione con volumetria inferiore a quella preesistente non potrebbe rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia.</p> <p>Si propone quindi di affinare la definizione della categoria edilizia come segue:</p> <p><i>"d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione <u>dell'organismo edilizio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatto salvo le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica con volumetria non superiore a quella preesistente (...)</u>;"</i></p> <p><u>comma 1, lett. e.6) - (interventi pertinenziali)</u></p> <p>Appare inopportuna (oltreché di dubbia legittimità, per i correlati profili relativi alla rilevanza penale degli interventi edilizi) la perdurante facoltà concessa alle NTA degli strumenti urbanistici comunali di elevare al rango di 'nuova costruzione' la realizzazione di manufatti minori di natura pertinenziale, ove ricadenti in particolari porzioni 'pregiate' del territorio. Nel quadro del complessivo riordino delle disposizioni riferite agli interventi edilizi se ne propone pertanto l'eliminazione, come di seguito indicato:</p> <p><i>"e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:</i></p> <p>(...)</p> |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| | | (...) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione o al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale di riferimento; |
| 5 | Sportello unico per l'edilizia | <u>comma 1-ter</u> - eliminare il riferimento alle "denunce" <u>comma 2</u> <u>lett. a)</u> - sostituire il riferimento alla DIA con la SCIA ed aggiornare il riferimento relativo alla tutela dei beni culturali (non più D.Lgs. 490/99 ma D.Lgs. 42/2004) ¹ ; <u>lett. e)</u> - inserire "segnalazione" in luogo di "denuncia" ² |
| 6 | Attività edilizia libera | <u>comma 1, lett. a)</u> - senza mettere in discussione la piena liberalizzazione degli "interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW", si rileva che tale fattispecie è riconducibile solo in limitati casi alla categoria della 'manutenzione ordinaria' (che comprende solo le opere "necessarie ad <u>integrare</u> o <u>mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti</u> "), mentre di norma si tratta di senza alcun dubbio di interventi di 'manutenzione straordinaria' (opere e modifiche necessarie "per <u>realizzare</u> " oltre che per " <u>integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici</u> "), come tali soggetti a CILA ai sensi dell'art. 6-bis. L'incongruenza con le definizioni contenute nell'art. 3 - costituenti, come è noto, norma di principio tassativa - è peraltro facilmente risolvibile collocando la fattispecie <u>in una separata lettera a-bis)</u> dello stesso comma 1, così da garantire la liberalizzazione sia in caso di integrazione di impianti già esistenti che in caso di installazione di nuovi impianti. <u>comma 1, lett. e-bis)</u> - pur condividendo l'esigenza di semplificazione sottesa all'intero provvedimento in esame, questa fattispecie, prima soggetta a (semplice) comunicazione, verrebbe privata di un riferimento temporale iniziale certo (data di installazione del manufatto temporaneo destinato a permanere non più di 90 giorni), il che può determinare problematiche non indifferenti nell'attività ordinaria di accertamento e repressione degli abusi edilizi. Da valutare l'opportunità di assoggettare questa fattispecie a CILA. <u>comma 6, lett. a)</u> E' opportuno specificare che l'eventuale ulteriore liberalizzazione operata con legge regionale <u>non può riguardare interventi penalmente rilevanti</u> , ordinariamente soggetti a permesso di costruire ex art. 10, comma 1. In altri termini l'eventuale ulteriore liberalizzazione regionale può attingere solo alle fattispecie regolate dagli artt. 6-bis e 22. La facoltà di introdurre semplificazioni procedurali per interventi soggetti a permesso di costruire - in applicazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 (vedi) - è riservata all'istituto della SCIA, "ferme le sanzioni penali previste all'art. 44". |

¹ si segnala che nel DPR 380/2001 tale riferimento - ormai superato - è ancora presente agli artt. 1 (comma 2), 3 (comma 2), 9 (comma 1), 14 (comma 1), 22 (comma 6), 27 (comma 2) e 33 (comma 3).

² si segnala che il termine "denuncia", in luogo di "segnalazione certificata", è ancora presente nel DPR 380/2001 anche agli artt. 29 (rubrica) e 37 (rubrica).

| | | |
|------|-------------------------------|---|
| 6bis | Interventi subordinati a CILA | <p><u>comma 1</u></p> <p>Come espressamente specificato all'art. 6, comma 2, del DPR 380, nel testo attualmente vigente, <u>la comunicazione asseverata (CILA) non costituisce atto abilitativo bensì adempimento amministrativo obbligatorio per l'esecuzione di interventi (comunque) liberalizzati.</u> Diversamente non ci sarebbe alcuna differenza sostanziale con la SCIA e non si giustificerebbe la differenziazione dei regimi amministrativi.</p> <p>La natura 'formale' e non abilitativa della CILA trova del resto conferma nella (condivisibile) assenza nel testo del DPR 380 di qualsiasi atto abilitativo <i>ex post</i> (sanatoria) per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla CILA inizialmente presentata.</p> <p>Nello spostamento della fattispecie in un separato articolo (6-bis) - soluzione che rende indubbiamente più chiari i differenti regimi amministrativi delle attività edilizie liberalizzate - si è purtroppo perduta questa specificazione di rilevanza sostanziale, della quale si rende indubbiamente necessario il recupero:</p> <p><u>"1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le eseguiti nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono realizzabili senza alcun titolo abilitativo, fermo restando l'obbligo di <u>previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente.</u></u></p> <p><u>comma 4, lett. a)</u> - è opportuno specificare che l'eventuale ulteriore liberalizzazione operata con legge regionale non può riguardare interventi penalmente rilevanti, ordinariamente soggetti a permesso di costruire ex art. 10, comma 1.</p> <p>In altri termini l'estensione regionale del regime amministrativo della CILA può attingere solo alle fattispecie regolate dall'art. 22.</p> <p>La facoltà di introdurre semplificazioni procedurali per interventi soggetti a permesso di costruire - in applicazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 (vedi) - è riservata all'istituto della SCIA, "ferme le sanzioni penali previste all'art. 44".</p> <p>Da valutare anche l'opportunità di inserire alla lettera a) l'inciso "ferme restando le attività di edilizia libera di cui all'art. 6", laddove si intenda espressamente impedire alle Regioni di assoggettare a CILA una o più delle fattispecie totalmente liberalizzate ivi indicate.</p> <p><u>comma 3</u></p> <p>In questo comma viene reiterata la formulazione (alquanto ambigua) relativa all'<u>accatastamento</u> - già presente nell'art. 6, comma 5 - che ha destato fin qui molte incertezze interpretative e giustificate critiche sia da parte dei professionisti che da parte delle amministrazioni comunali.</p> <p>Se ne propone quindi la correzione, come segue:</p> <p><u>"3. La comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori il progettista o un tecnico abilitato presenta ncevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento."</u></p> |
|------|-------------------------------|---|

| | | |
|----|--|--|
| 10 | Interventi subordinati a permesso di costruire | <p><u>comma 1</u></p> <p>L'intervento di razionalizzazione e riordino operato dal provvedimento in esame <u>non può prescindere dal superamento di una palese incongruenza che permane nella lettera c) del comma 1</u>, ossia <u>la modifica dei prospetti come fattore qualificante di una ristrutturazione edilizia c.d. 'pesante'</u>.</p> <p>Il permanere di questa limitazione - di per sé poco comprensibile (una modifica di prospetto, se di entità limitata e di carattere puntuale, non è affatto incompatibile con la categoria della manutenzione straordinaria, né può essere certo esclusa in assoluto dagli interventi di restauro e risanamento conservativo) - risulta ormai incomprensibile alla luce dell'intervenuta eliminazione, pressoché totale, del vincolo di identità di sagoma come elemento qualificante della ristrutturazione edilizia 'pesante'.</p> <p>E' di tutta evidenza come un intervento di ristrutturazione edilizia 'ricostruttiva' comportante la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione <u>con diversa sagoma non può che determinare (salvo casi rarissimi, in concreto statisticamente irrilevanti) anche la modifica dei prospetti</u>.</p> <p>L'ipotesi di considerare 'leggera' la ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'infedele' - come si desume dalla Tabella A Sezione II^a - è quindi priva di fondamento tecnico (senza contare il paradosso di una ristrutturazione conservativa 'pesante' per la sola modifica di un prospetto, a fronte della demolizione e ricostruzione di un intero edificio considerata in ipotesi 'leggera'), a meno di non <u>eliminare</u> - come di seguito proposto - <u>il riferimento alle modifiche dei prospetti</u>.</p> <p>Inoltre l'attribuzione di rilevanza penale ad interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino la sagoma <u>solo per immobili sottoposti a vincoli</u> appare palesemente un controsenso, in quanto riferibile solo ad ipotesi di ristrutturazione edilizia 'conservativa' (la ristrutturazione edilizia 'ricostruttiva' non può modificare la sagoma di immobili sottoposti a vincoli): ne consegue l'illogico l'assoggettamento a permesso di costruire di banalissimi interventi di ristrutturazione 'conservativa' di unità immobiliari esistenti, a fronte della ancor più illogica riconduzione al repertorio degli interventi 'minori' <u>soggetti a SCIA di rilevantissimi interventi di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, potenzialmente comprensivi di mutamento della destinazione d'uso</u> (fuori delle zone 'A') di <u>incremento del numero di unità immobiliari, di aumento delle superfici utili</u> (indubbio che in questo caso ci si trovi di fronte a interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" da assoggettarsi a <u>permesso di costruire</u> come specifica espressamente l'incipit del comma 1.</p> <p>E' evidente che tutto ciò necessita di <u>urgenti correttivi</u>. Al riguardo si propone la seguente riformulazione della lettera c) del comma 1:</p> <p><i>"1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:</i></p> <p>(...)</p> <p><i>c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva <u>o della sagoma</u> degli edifici e dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni."</i></p> <p>Dalla modifica proposta (se auspicabilmente recepita) consegue uno schema concettuale assai più chiaro e lineare, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono da considerarsi '<u>pesanti</u>' gli interventi di ristrutturazione edilizia <u>conservativa</u> con almeno uno dei tre requisiti 'rilevanti' sopra specificati (modifiche della volumetria complessiva, modificazione della sagoma, mutamento di destinazione d'uso in zona A); - sono altresì da considerarsi '<u>pesanti</u>' gli interventi di ristrutturazione edilizia <u>ricostruttiva</u>, ove comportanti modificazione della sagoma e/o mutamento della destinazione d'uso in zona A (NB: la ristrutturazione edilizia 'ricostruttiva' presuppone sempre la realizzazione della "stessa volumetria" del manufatto preesistente) - sono da considerarsi '<u>leggere</u>' tutte le altre casistiche di interventi di ristrutturazione edilizia, sia <u>conservativa</u> che <u>ricostruttiva</u>. |
|----|--|--|

| | | |
|----|--|---|
| | | <p><u>E' bene precisare che il recupero delle modifiche di sagoma come fattore qualificante degli interventi di ristrutturazione edilizia 'pesante' su qualsiasi tipologia di immobile non esclude affatto la possibilità di assoggettare tali interventi di ristrutturazione a SCIA alternativa al permesso di costruire (si veda il nuovo comma 01 dell'art. 23), né configge con la specificazione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d), secondo la quale nelle (sole) aree vincolate gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma non possono essere ricondotti alla categoria della ristrutturazione edilizia.</u></p> <p><u>comma 2</u></p> <p>Alla luce delle liberalizzazioni introdotte negli ultimi anni per le attività d'impresa (art. 6, comma 2, lett. e-bis, nel testo attualmente vigente), delle modifiche di recente intervenute nella disciplina che regola i mutamenti di destinazione d'uso (il nuovo art. 23-ter introdotto dalla Legge n. 164/2014) e delle ulteriori novità previste dal provvedimento in esame (si veda in particolare la nuova formulazione dell'art. 22, comma 1), quanto previsto dal comma di cui trattasi ("2. <u>Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.</u>") appare in larga misura superato, in particolare per quanto riguarda l'ipotetico assoggettamento a permesso di costruire.</p> <p>Se ne propone quindi l'<u>abrogazione</u>, a fronte dell'integrazione proposta all'art. 22 (nuovo comma 4-bis / vedi).</p> |
| 17 | Riduzione o esonero dal contributo di costruzione | <p><u>comma 3</u></p> <p>Per i casi di ampliamento di edifici unifamiliari, al fine di eliminare i perduranti dubbi interpretativi, è opportuno specificare "<u>in misura non superiore al 20% del volume legittimamente esistente</u>".</p> <p><u>comma 4</u></p> <p>L'estensione degli interventi di <u>manutenzione straordinaria</u> anche ad interventi "<u>consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari</u>", disposta dalla Legge 164/2014, <u>ha di fatto reso gratuita anche questa fattispecie di interventi 'manutentivi', indipendentemente dal loro assoggettamento a SCIA (in caso di interessamento di parti strutturali) o a CILA (negli altri casi).</u> Va rilevato tra l'altro che mai da un frazionamento o da un accorpamento 'manutentivo' può derivare un aumento della superficie calpestabile totale. Il comma di cui trattasi deve essere pertanto riportato alla sua formulazione originaria:</p> <p><u>"4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile."</u></p> |
| 20 | Procedimento per il rilascio del permesso di costruire | <p>Il procedimento di cui trattasi - in larga misura ridefinito dal recente d.lgs. 127/2016 - è basato sul <u>ricorso sistematico alla conferenza di servizi (in genere 'semplificata')</u> ogni volta che si renda necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni.</p> <p>Tale modello procedimentale - seppur apprezzabilmente finalizzato al superamento di eventuali inerzie, ritardi, o pronunciamenti ambigui dei vari soggetti coinvolti nell'iter, anche grazie al silenzio-assenso - desta perplessità sulla sua reale efficacia, soprattutto a causa del previsto invio dell'istanza di permesso alle altre amministrazioni "<u>entro cinque giorni (...) dal ricevimento della domanda</u>" (art. 14-bis, legge 241/1990).</p> <p>In una fase così prematura dell'attività istruttoria l'amministrazione procedente - ammesso che sia riuscita ad individuare immediatamente tutti gli atti di assenso da acquisire, il che è alquanto improbabile - non ha certamente ancora avuto la possibilità di valutare se il progetto presentato abbia i requisiti sufficienti per essere realisticamente portato a buon fine (con le dovute modifiche/integrazioni) o se sia 'irrecuperabile' e debba pertanto essere rigettato.</p> |

Considerando che statisticamente solo una percentuale bassa di istanze di permesso di costruire risulta fin dall'inizio conforme a tutte le normative di riferimento (strumenti urbanistici, leggi e regolamenti vari, norme igienico-sanitarie, norme antincendio etc.) - di norma la piena conformità si raggiunge (faticosamente) solo *in itinere* - è inevitabile che il pronunciamento delle altre amministrazioni:

- a) finisca per risultare superfluo, se a conclusione dell'istruttoria la valutazione dell'amministrazione precedente risulterà negativa in esito alle verifiche di propria competenza;
- b) risulti quantomeno inappropriato negli altri casi, poiché riferito ad una configurazione progettuale non ancora definitiva, in quanto priva dei necessari correttivi richiesti dall'amministrazione precedente nel corso dell'iter istruttorio.

Se da un lato il modello procedimentale di cui trattasi può dare (sperabilmente) maggiori certezze sui tempi di conclusione dell'iter, dall'altro è assai probabile che aumentino in modo esponenziale i casi di rigetto delle istanze di permesso di costruire, proprio a causa della convocazione troppo 'prematura' della c.d. conferenza di servizi 'semplificata', della scarsa possibilità di apportare correttivi sufficienti in itinere alla configurazione progettuale iniziale, dell'assai probabile e frequente disallineamento degli atti di assenso delle altre amministrazioni (resi in modo esplicito o acquisiti *per silentium*). Non possono che conseguire aggravati di costi e di tempi sia per il proponente l'istanza (costretto a ricominciare daccapo) che per le varie amministrazioni coinvolte (costrette a gestire un ulteriore procedimento amministrativo per pronunciarsi sulla nuova versione del progetto).

Si invitano pertanto i ministeri competenti ad effettuare più approfondite valutazioni sulla disciplina procedimentale riferita ad permesso di costruire, adottando gli opportuni correttivi volti a risolvere le problematiche sopra evidenziate. Al riguardo si propongono comunque fin d'ora gli emendamenti di seguito riportati.

comma 1

"1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. Alla domanda sono allegati, qualora già acquisiti dal richiedente, gli atti di assenso comunque denominati resi da amministrazioni diverse, ai quali è subordinata la realizzazione dell'intervento."

comma 3

"3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sulla configurazione definitiva del progetto, risultante dalle eventuali modifiche ed integrazioni documentali di cui ai commi 4 e 5, sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede a decorrere dalla data di ricezione delle modifiche progettuali o della documentazione integrativa, ai sensi degli secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241."



| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 22 | Interventi subordinati a SCIA | <p><u>comma 1, lettera b)</u></p> <p>Desta perplessità la scelta di mantenere a SCIA gli interventi di restauro e risanamento conservativo <u>solo quando interessano le parti strutturali degli edifici</u>.</p> <p>La categoria di intervento in questione ha una sua specificità ed una <u>particolare delicatezza</u>, in quanto rivolta "a <u>conservare l'organismo edilizio (...) mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili</u>". L'interessamento delle parti <u>strutturali</u> non è meno importante della considerazione che il progetto deve riservare agli elementi <u>tipologici</u> e <u>formali</u> dell'organismo edilizio, trattandosi il più delle volte di immobili di interesse architettonico e/o storico-testimoniale, ancorché non direttamente notificati ai sensi del Codice. La CILA offre meno garanzie in questo senso di una SCIA, soprattutto in termini di controllo preventivo e di capacità repressiva della pubblica amministrazione.</p> <p>Si ritiene quindi opportuno <u>mantenere l'assoggettamento a SCIA di tutta la fattispecie del restauro e risanamento conservativo</u>, senza artificiose suddivisioni tra restauri con rilevanza 'strutturale' e non.</p> <hr/> <p><u>comma 1, lettera c)</u></p> <p>Condivisibile la scelta di assoggettare a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia 'leggera' solo quando interessano le parti strutturali degli edifici.</p> <p>Quanto al riferimento alle "<u>modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa</u>", occorre considerare che:</p> <p>a) il mutamento della destinazione d'uso <u>senza opere edilizie</u> costituisce pacificamente <u>attività libera</u>, salvi i casi disciplinati da legge regionale (vedi commenti agli artt. 10, comma 2, e 22, comma 4);</p> <p>b) il mutamento della destinazione d'uso <u>con opere edilizie</u> ma senza interessamento delle parti strutturali (ristrutturazione edilizia 'leggera') viene <u>comunque</u> assoggettato a CILA, <u>anche per immobili non adibiti ad esercizio d'impresa</u>.</p> <p><u>Il riferimento deve essere quindi eliminato</u>, in quanto nell'ipotesi a) costituirebbe un incomprensibile appesantimento procedimentale (solo) per le imprese, nell'ipotesi b) risulterebbe comunque superfluo e come tale foriero di dubbi interpretativi.</p> <p><u>c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c); restano assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.</u></p> <hr/> <p><u>comma 4</u></p> <p>Il comma, relativo all'estensione o riduzione del regime amministrativo della SCIA si presta a dubbi interpretativi se non vengono espressamente risolte le possibili contraddizioni con quanto disposto dall'art. 6, comma 6, e dall'art. 6-bis, comma 4 (le leggi regionali possono solo "<u>estendere</u>" - non comprimere - <u>le fattispecie liberalizzate</u> dallo Stato).</p> <p>L'estensione o riduzione del regime amministrativo della SCIA riguarda in altri termini solo il complementare regime amministrativo del permesso di costruire (si veda al riguardo anche quanto previsto dall'art. 10, comma 3)</p> <p>Si propone di seguito una più chiara riformulazione del comma di cui trattasi:</p> <p><i>"4. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli 6 e 6-bis, costituenti attività edilizia libera o soggetta a comunicazione asseverata. In caso di ampliamento a fattispecie riconducibili all'articolo 10, comma 1, restano comunque ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.</i></p> <p>A fronte della proposta abrogazione del comma 2 dell'art. 10, si propone inoltre l'introduzione del seguente comma:</p> <p><i>"4-bis. Le regioni a statuto ordinario possono altresì individuare, con legge, i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili o di loro parti, non connessi a trasformazioni fisiche, da assoggettarsi a segnalazione certificata di inizio attività."</i></p> |
|----|-------------------------------|--|



La SCIA edilizia è rimasta finora priva di una disciplina procedimentale ad essa specificamente dedicata, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19 della Legge 241/1990. Si rende quindi assolutamente necessario integrare l'art. 22 con tale disciplina, che dovrebbe essere così formulata:

4-ter. Il proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. L'intervento edilizio oggetto della segnalazione può essere iniziato, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990, dalla data della presentazione della segnalazione allo sportello unico.

4-quater. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 4-ter, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

4-quinquies. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della segnalazione.

4-sexies. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

4-septies. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 4-quater, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

4-octies. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 4-quater, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale provvede all'acquisizione del parere medesimo oppure convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4-decies decorre dal rilascio del relativo atto di assenso o dall'esito della conferenza. In caso di parere o di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

| | | |
|----|---|--|
| | | <p><i>4-nonies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.</i></p> <p><i>4-decies. In caso di accertata assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 4-ter, oppure in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione degli interventi e di ripristino delle parti poste in essere. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa altresì l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Qualora sia possibile conformare l'intervento segnalato alla normativa vigente, il dirigente o responsabile, con atto motivato, invita l'avente titolo a provvedere, prescrivendo le misure necessarie per rendere idonea la segnalazione certificata, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell'avente titolo, decorso il suddetto termine, l'intervento segnalato si intende vietato. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui l'avente titolo comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.</i></p> <p><i>4-undecies. Decorso il termine di trenta giorni per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4-decies, primo periodo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 4-decies in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 241/1990.</i></p> <p><i>4-duodecies. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazioni che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5."</i></p> <p><u>comma 6</u> - Occorre aggiornare il riferimento relativo alla tutela dei beni culturali (non più D.Lgs. 490/99 ma D.Lgs 42/2004).</p> <p><u>comma 7</u> - Occorre correggere il riferimento all'art. 23 (<u>comma 01</u>, anziché comma 1)</p> |
| 23 | Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire | <p><u>comma 1</u></p> <p>Il comma 1 - del quale non pare prevista, almeno per il momento, l'abrogazione - mantiene inalterata la disciplina procedimentale della vecchia DIA (NB: ancora espressamente citata), con presentazione della pratica "almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori". Se da un lato tale differimento di efficacia della dichiarazione/segnalazione può ritenersi utile in termini pratici (trattandosi di SCIA alternativa al permesso di costruire, data la maggior complessità degli interventi realizzabili tale modello procedimentale garantirebbe un più efficace un controllo preventivo), dall'altro non si può non rilevare una palese contraddizione con le disposizioni fondamentali che regolano l'istituto SCIA (Legge 241/90, art. 19, comma 2: "L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente"), differenziandolo proprio in questo dalla previgente DIA.</p> <p>Tale contraddizione va risolta, anche per evitare una eccessiva proliferazione di modelli procedurali [SCIA 'ordinaria' con inizio immediato (art. 22); 'super-SCIA' con inizio differito di 30 giorni (art. 23 e art. 23-bis comma 4); SCIA 'unica' ex art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990, con inizio immediato; SCIA con efficacia sospesa per acquisizione atti di assenso (art. 23-bis del DPR 380 e art 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990)] che non agevolano una efficace gestione amministrativa e non vanno certo nel senso dell'auspicata semplificazione dei procedimenti.</p> |



| | | |
|-------|--|--|
| | | <p>Si propone di seguito una <u>riformulazione del comma 1</u>, con sintetico rinvio alla disciplina procedimentale proposta ad integrazione dell'art. 22 (vedi):</p> <p><i>"1. Alla segnalazione certificata di inizio di attività alternativa al permesso di costruire si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 4-bis a 4-duodecies."</i></p> <p><u>commi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7</u></p> <p>In conseguenza del proposto trasferimento della disciplina procedimentale nell'art. 22 (vedi commi da 4-ter a 4-duodecies) i commi in questione vanno <u>abrogati</u>.</p> <p>Dopo il comma 7 è opportuno inserire il seguente comma di raccordo normativo:</p> <p><i>"7-bis. La violazione della disciplina urbanistico-edilizia per gli interventi di cui al presente articolo è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo IV, Capo II, per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire, e comporta altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44."</i></p> |
| 23bis | Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione dell'inizio dei lavori | <p>Come rilevato anche dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso in data 4 agosto 2016, n. 1784, la fattispecie della SCIA "con efficacia differita" - per acquisizione di autorizzazioni preliminari - costituisce una anomalia rispetto all'istituto disciplinato dall'art. 19 della Legge 241/1990 (<i>"non si è di fronte ad una SCIA vera e propria (...) ma a un meccanismo procedimentale del tutto diverso"</i>).</p> <p>Sotto il profilo della gestibilità amministrativa non si può non rilevare come la previsione della <u>convocazione di una conferenza di servizi come prassi procedimentale ordinaria</u> (art. 19-bis, comma 3, della Legge, 241/1990, introdotto con il precedente decreto) risulti <u>palesamente sproporzionata e irrealistica</u> rispetto alla natura (e soprattutto, in concreto, al numero) degli interventi edilizi realizzabili con SCIA.</p> <p><u>comma 1</u></p> <p>Il comma in questione deve essere aggiornato in ragione delle modifiche apportate dai recenti decreti legislativi nn. 126 e 127 del 2016.</p> <p><i>"1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione <u>ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della medesima legge n. 241/1990</u>. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo."</i></p> <p>Nel merito restano comunque confermate le notevoli perplessità sopra esplicitate sull'opportunità e la concreta efficacia di un modello procedimentale ordinariamente basato sulla conferenza di servizi (ancorché 'semplificata') per interventi edilizi di modesta entità come quelli realizzabili con SCIA o con CILA.</p> <p><u>comma 4</u></p> <p>La previsione di una deliberazione comunale volta ad individuare all'interno delle zone 'A' le aree nelle quali non è applicabile la SCIA <i>"per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma"</i> - per di più con ipotesi di intervento sostitutivo della Regione o di un commissario ministeriale - risulta all'atto pratico di scarsa utilità (non a caso questa disposizione ha avuto in concreto scarsissima applicazione), in quanto - come già rilevato a commento dell'art. 10, comma 1, gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma modificano inevitabilmente anche i prospetti, quindi sono ordinariamente soggetti a permesso di costruire e non a SCIA (a meno di non accogliere l'emendamento ivi proposto).</p> <p>per di più l'eventuale deliberazione comunale determinerebbe in ogni caso l'applicazione - nelle residue parti delle zone A - di una SCIA con efficacia differita di 30 giorni, modello procedimentale di dubbia conformità alle disposizioni fondamentali di cui all'art. 19, comma 2, della Legge 241/1990 (vedi commento al precedente art. 23, comma 1).</p> <p>Si propone quindi l'<u>abrogazione del comma</u>, lasciando indirettamente alla competenza regionale (ai sensi dell'art. 22, comma 4) la facoltà di regolare - eventualmente, e nei termini ritenuti più opportuni - la fattispecie.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 24 | Segnalazione certificata di agibilità | <p><u>comma 2</u></p> <p>La vigente formulazione della lett. c) che prescrive la certificazione di agibilità per gli interventi sugli edifici esistenti "<u>che possano influire</u>" sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, risulta eccessivamente vaga, prestandosi ad una <u>eccessiva discrezionalità interpretativa e disparità applicativa</u>, come viene da tempo lamentato dai professionisti incaricati.</p> <p>Per circoscrivere ragionevolmente l'obbligo di segnalazione certificata agli interventi aventi incidenza non irrilevante si propone la seguente nuova formulazione:</p> <p>"c) <u>interventi sugli edifici esistenti che incidano sostanzialmente, in misura obiettivamente riscontrabile, sulle condizioni di cui al comma 1.</u>"</p> <p><u>comma 3</u></p> <p>La sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro è prevista solo in caso di "<u>mancata presentazione</u>" della segnalazione certificata entro 15 giorni "<u>dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento</u>".</p> <p>Resta alquanto incerta sia la data dalla quale calcolare l'eventuale omissione (le opere "<u>di finitura</u>" possono protrarsi a lungo anche <u>dopo</u> la comunicazione di ultimazione dei lavori del titolo edilizio) sia l'applicabilità della sanzione alle segnalazioni carenti della documentazione prescritta dal successivo comma 5.</p> <p>Il <u>comma 6</u> prevede quanto segue:</p> <p>"6. <u>L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</u>"</p> <p>La formulazione del comma di cui trattasi appare indubbiamente coerente con le norme fondamentali che regolano l'istituto della segnalazione certificata.</p> <p>Tuttavia non si può non considerare che l'effettuazione <u>in sito</u> dei controlli sull'agibilità entro il <u>termine di 30 giorni</u> dalla presentazione della segnalazione è obiettivamente irrealistica. Va quindi tenuto conto che <u>decorso (inevitabilmente) tale termine</u> - alla luce delle disposizioni fondamentali che regolano l'istituto della segnalazione - il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione <u>si riduce drasticamente</u> (Legge 241/1990, art. 19, comma 4, e art. 21-nonies / si veda anche Corte Cost. Sentenza n. 49/2016) rendendo pressoché inattuabile (in quanto tardiva, salvi i casi in cui la segnalazione di agibilità contenga dichiarazioni false o mendaci) l'adozione di provvedimenti sanzionatori volti prescrivere la conformazione dell'immobile alle disposizioni vigenti.</p> <p>Appare opportuno quindi, quantomeno, utilizzare la più generica formula "<u>ad esito delle verifiche successivamente effettuate</u>" eliminando l'esplicito riferimento al termine temporale di cui all'art. 19 comma 6-bis della Legge 241/1990.</p> <p>Da valutare semmai l'opportunità di introdurre una specifica <u>sanzione amministrativa</u> in caso di utilizzo di immobili a seguito di una segnalazione certificata di agibilità rivelatasi - ad esito dei successivi controlli (amministrativi e/o in sito) - carente dei requisiti e dei presupposti previsti dalle vigenti norme, inserendo in coda al comma 6 un periodo aggiuntivo come di seguito indicato: "6. (...) <u>L'utilizzo di unità immobiliari sprovviste di valida certificazione di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro, fatti salvi, ricorrendone i presupposti, i provvedimenti conseguenti alla eventuale dichiarazione di inagibilità.</u>"</p> |
| 32 | Determinazione delle variazioni essenziali | <p><u>comma 3</u></p> <p>Ai fini delle sanzioni edilizie di cui all'art. 31 non vi è alcuna distinzione tra "<u>totale difformità dal permesso</u>" e "<u>variazioni essenziali</u>". La disposizioni di cui al presente comma incidono dunque <u>solo sulle sanzioni penali di cui all'art. 44</u>. Per eliminare i perduranti dubbi interpretativi si propone quindi una lieve rettifica del comma, come segue:</p> <p>"3. <u>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso</u> ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. <u>Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.</u>"</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 33 | Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità | <p><u>comma 2</u></p> <p>Da lungo tempo è stata evidenziata dai professionisti e dalle amministrazioni comunali l'esigenza - <u>solo per ristrutturazioni edilizie abusive assai risalenti nel tempo</u> - di <u>proporzionare e rendere più eque le sanzioni pecuniarie</u> da applicarsi nei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile. Si propone di seguito un'ipotesi di riduzione per gli abusi antecedenti alla Legge n. 47/1985:</p> <p><i>"2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio. <u>Agli abusi che risultino eseguiti in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sanzione pecuniaria si applica in misura semplice.</u>"</i></p> <p><u>comma 3</u></p> <p>Il comma 3 - riguardante sanzioni aggiuntive ove l'abuso riguardi beni vincolati ai sensi del Codice ("3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.") - <u>appare evidentemente superato dalla sopravvenuta disciplina sanzionatoria contenuta nel D.lgs. 42/2004 e s.m.i.</u></p> <p>Se ne propone pertanto l'<u>abrogazione</u>.</p> <p><u>comma 4</u></p> <p>Il comma 4 - 'ereditato' dalla vecchia legge n. 47/1985 - <u>attribuisce impropriamente alle Soprintendenze poteri discrezionali sull'applicazione di sanzioni edilizie per abusi su immobili genericamente ricadenti nelle zone 'A', ancorché non assoggettate a vincolo ai sensi del Codice</u> ("4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente."), risultando per ovvi motivi largamente disapplicato.</p> <p>Se ne propone pertanto l'<u>abrogazione</u>.</p> |
| 34 | Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire | <p><u>comma 2</u></p> <p>Anche per questa fattispecie di abusi da lungo tempo è stata evidenziata dai professionisti e dalle amministrazioni comunali l'esigenza - <u>limitatamente a difformità assai risalenti nel tempo</u> - di <u>proporzionare e rendere più eque le sanzioni pecuniarie</u> da applicarsi nei casi in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Si propone di seguito un'ipotesi di riduzione per le difformità antecedenti alla Legge n. 47/1985:</p> <p><i>"2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. <u>Alle parziali difformità che risultino eseguite in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sanzione pecuniaria si applica in misura semplice.</u>"</i></p> |

| | | |
|----|---|---|
| 37 | Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità | <p><u>comma 1</u></p> <p>Con la <u>Legge 326/2003</u> è stato introdotto nel DPR 380/2001 (art. 27, comma 2) un <u>principio fondamentale</u>, in base al quale la sanzione ripristinatoria è sempre dovuta <u>in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici</u> [2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di <u>opere eseguite senza titolo</u> su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, <u>nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici</u> provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi (...)].</p> <p>Ciò risponde ad evidenti principi di equità e proporzionalità delle sanzioni, in quanto non è plausibile che, nel caso di opere sottoposte a SCIA, ad un intervento in contrasto con gli strumenti urbanistici si applichi la stessa sanzione pecuniaria prevista per un intervento conforme.</p> <p>E' necessario quindi prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sanzione <u>ripristinativa</u> per gli interventi di cui all'art. 22, commi 1, 2 e 2-bis, eseguiti in assenza della o in difformità dalla SCIA, ove <u>difformi</u> dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici; - la sanzione <u>pecuniaria</u> per i medesimi interventi, ove eseguiti <u>in conformità</u> alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. <p>Alla luce della sopravvenuta sanzione amministrativa di 1.000 euro in caso di omessa presentazione della CILA, appare inoltre opportuno <u>adeguare proporzionalmente l'importo della sanzione pecuniaria minima</u>.</p> <p>Si propone di seguito una possibile riformulazione del comma 1:</p> <p>"1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2-bis, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in caso di interventi eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, la remissione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine gli interventi e le opere realizzati sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro; b) in caso di interventi eseguiti in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.500 euro." <p><u>comma 2</u></p> <p>Il comma 2 - riguardante sanzioni aggiuntive ove l'abuso riguardi beni vincolati ai sensi del Codice ("2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.") - <u>appare evidentemente superato dalla sopravvenuta disciplina sanzionatoria contenuta nel D.lgs. 42/2004 e s.m.i.</u>, né se ravvisa la concreta applicabilità in caso di 'restauro abusivo' eseguito immobili "vincolati (...) in base a leggi regionali".</p> <p>Se ne propone pertanto l'<u>abrogazione</u>.</p> |
|----|---|---|

| | | |
|----|--|---|
| | | <p><u>comma 3</u></p> <p>Il comma 3 - 'ereditato' dalla vecchia legge n. 47/1985 - <u>attribuisce impropriamente alle Soprintendenze poteri discrezionali sull'applicazione di sanzioni edilizie per abusi su immobili genericamente ricadenti nelle zone 'A', ancorché non assoggettate a vincolo ai sensi del Codice</u> ("3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati; compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2."), risultando per ovvi motivi largamente disapplicato.</p> <p>Se ne propone pertanto l'<u>abrogazione</u>.</p> |
| | | <p><u>comma 4</u></p> <p>Alla luce della sopravvenuta sanzione di 1.000 euro in caso di omessa presentazione della CILA, appare opportuno adeguare - equiparandola perlomeno a tale importo - la somma minima prevista in caso di sanatoria per interventi soggetti a SCIA.</p> |
| | | <p><u>comma 5</u></p> <p>Alla luce del proposto trasferimento della disciplina procedimentale della SCIA nell'art. 22 (vedi), va aggiornato il relativo riferimento:</p> <p><i>"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6 22, comma 4-decies, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro."</i></p> |
| 44 | Sanzioni penali | <p>I correttivi apportati al DPR 380/2001 negli ultimi anni, ispirati ad una progressiva liberalizzazione degli interventi edilizi 'minori', hanno determinato una qualche incertezza sull'applicabilità dell'ammenda di cui all'art. 1 lett. a) - con la quale è punita "l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire" - alle fattispecie liberalizzate dalle sopravvenute disposizioni.</p> <p>Dal momento che non pare messa in discussione la rilevanza penale di interventi (di qualsiasi genere) realizzati in violazione "delle norme, prescrizioni e modalità esecutive" previste dal titolo IV del DPR 380/2001 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), nonché in violazione di quelle previste "dai regolamenti edilizi" e "dagli strumenti urbanistici", appare opportuno, quantomeno, formulare in modo più chiaro ed esplicito sia il comma 1, lett. a) che il comma 2-bis del presente articolo, come di seguito indicato:</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:</i></p> <p><i>a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza, negli interventi edilizi comunque denominati, delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici; la medesima sanzione si applica per l'inosservanza delle prescrizioni e modalità esecutive previste dal permesso di costruire;</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>2-bis. Le disposizioni del presente articolo riferite al permesso di costruire si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa."</i></p> |
| 46 | Nullità degli atti giuridici (...) | <u>comma 5-bis</u> - inserire "segnalazione certificata" in luogo di "denuncia" |
| 48 | Aziende erogatrici di servizi pubblici | <u>comma 3-bis</u> - inserire "segnalazione certificata" in luogo di "denuncia" |

| | | |
|----|---|---|
| 82 | Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico | <p><u>comma 2</u> - aggiornare il riferimento relativo alla tutela dei beni culturali (non più D.Lgs. 490/99 ma D.Lgs. 42/2004)</p> <p><u>comma 4</u> La nuova formulazione del comma ("Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state <u>realizzate</u> nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.") desta non poche perplessità, non solo sulla sua concreta applicabilità, ma anche e soprattutto sull'efficacia delle possibili contromisure adottabili in caso di accertata violazione delle norme in questione.</p> <p>In primo luogo la competenza delle verifiche relative all'agibilità - essenzialmente riferite a requisiti di carattere igienico-sanitario nonché relativi al rispetto di norme di sicurezza di varia natura - è riferibile quasi completamente alle ASL e solo in misura residuale ai comuni (si veda al riguardo la formulazione, sicuramente più appropriata, utilizzata all'art. 24, comma 6).</p> <p>In secondo luogo - come già segnalato a commento dell'art. 24, comma 6 - l'effettuazione <u>in sito</u> dei controlli sull'agibilità <u>entro il termine di 30 giorni</u> dalla presentazione della segnalazione è obiettivamente irrealistica. Va quindi tenuto conto che <u>decorso (inevitabilmente) tale termine</u> - alla luce delle disposizioni fondamentali che regolano l'istituto della segnalazione - il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione <u>si riduce drasticamente</u> (Legge 241/1990, art. 19, comma 4, e art. 21-nonies / si veda anche Corte Cost. Sentenza n. 49/2016) rendendo pressoché inattuabile (in quanto tardiva) l'adozione di provvedimenti sanzionatori volti ad imporre l'effettiva conformazione dell'immobile alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>Si propone quindi di <u>recuperare quantomeno l'obbligo di corredare la segnalazione con una dichiarazione 'giurata' del professionista</u> (eventuali mendaci dichiarazioni danno maggiore spazio e tempo ai provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione), riformulando il comma come segue:</p> <p><i>"4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Gli organi e le amministrazioni competenti, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità, per le opere di cui al comma 1, devono accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine la segnalazione certificata di agibilità è corredata da una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato."</i></p> |
|----|---|---|



Tabella A / Sezione II

Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Per quanto riguarda le indicazioni contenute nella colonna denominata "concentrazione dei regimi amministrativi" si rinvia alle note di commento all'art. 20 del DPR 380/2001 ed ai successivi paragrafi 1.1 e 1.2.

Riguardo ad aspetti specifici di natura tecnica si forniscono altresì le seguenti indicazioni:

| voce | | note di commento / segnalazioni / emendamenti |
|------|---|--|
| 1 | manutenzione ordinaria | Il riferimento (univoco) agli "interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW" - seppur espressamente contenuto all'art. 6, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001 - non appare corretto dal punto di vista tecnico-giuridico, alla luce delle (prevalenti) definizioni contenute nell'art. 3 del medesimo T.U.E.. Si veda al riguardo quanto segnalato con riferimento al citato art. 6. |
| 2 | manutenzione straordinaria (leggera) | Tra gli "elementi costitutivi della fattispecie": <ul style="list-style-type: none">- condivisibile, dal punto di vista interpretativo, il divieto di modifica della sagoma (che però per chiarezza <u>andrebbe espressamente inserito all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001</u> / vedi nota di commento);- corretto il divieto di mutamento della destinazione d'uso, <u>senza però l'aggiunta della specificazione "urbanisticamente rilevante"</u>, non presente nella definizione della categoria di intervento né automaticamente desumibile dall'art. 23-ter del DPR 380/2001 (alla lettera <u>gli strumenti urbanistici comunali possono vietare "il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale"</u>: se ne deduce che costituisce pur sempre "mutamento della destinazione d'uso" anche quello definito "non rilevante" dal punto di vista urbanistico);- <u>non corretto tecnicamente il divieto di modifica dei prospetti</u>. La modifica 'puntuale' del prospetto di una unità immobiliare è considerata pacificamente compatibile con la categoria della manutenzione straordinaria purché si tratti di "<u>modifiche</u>" circoscritte (non "sistematiche") volte a "<u>rinnovare</u>" o "<u>sostituire</u>" elementi già <u>presenti</u> (es: modifica di una finestra per trasformarla in porta-finestra) e comunque non correlate ad insiemi sistematici di opere volte a trasformare l'organismo edilizio (= ristrutturazione edilizia) |
| 3 | manutenzione straordinaria (pesante) | Tra gli "elementi costitutivi della fattispecie" appare errata la specificazione "opere interne", non presente nell'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 né da esso desumibile (vedi commento alla voce precedente) |
| 4 | restauro e risanamento conservativo (leggero) | Inopportuna la separazione tra restauro 'leggero' e 'pesante' (vedi commento all'art. 22, comma 1, lett. c) / si propone di eliminare questa (nuova) fattispecie |
| 5 | restauro e risanamento conservativo (pesante) | Inopportuna la separazione tra restauro 'leggero' e 'pesante' (vedi commento all'art. 22, comma 1, lett. c) In caso di (auspicabile) accoglimento dell'emendamento va eliminato il riferimento alle " <u>parti strutturali dell'edificio</u> " |

| | | |
|----|---|---|
| 6 | ristrutturazione edilizia (leggera) | <p>Riguardo agli "elementi costitutivi della fattispecie" occorre rilevare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riferimento all'"aumento del volume complessivo" non appare corretto, in quanto l'art. 10, comma 1, lett. c), del DPR parla di "modifiche" (quindi in ipotesi anche in decremento) "della volumetria complessiva degli edifici"; - riguardo alle "innovazioni necessarie per adeguamento alla normativa antisismica" si veda quanto segnalato nelle note di commento all'art. 3 del DPR 380/2001; - è corretto il riferimento al divieto di mutamento della destinazione d'uso "nel centro storico" (più appropriato semmai parlare di "immobili compresi nelle zone omogenee A"), senza però l'aggiunta della specificazione "urbanisticamente rilevante", non presente nella definizione della categoria di intervento né automaticamente desumibile dall'art. 23-ter del DPR 380/2001 (alla lettera gli strumenti urbanistici comunali possono vietare "il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale": se ne deduce che costituisce pur sempre "mutamento della destinazione d'uso" anche quello definito "non rilevante" dal punto di vista urbanistico). <p>Riguardo all'"intervento di demolizione e ricostruzione":</p> <ul style="list-style-type: none"> - va ribadito che, a meno di non <u>eliminare</u> - come proposto - il riferimento alla <u>modifica dei prospetti</u> nell'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 (vedi nota di commento), <u>ben raramente</u> (in concreto quasi mai) <u>la ristrutturazione edilizia 'leggera' può ricomprendere ipotesi di demolizione e ricostruzione</u> (modifiche della sagoma e modifiche dei prospetti vanno inevitabilmente insieme); - <u>se non si provvede alla correzione sopra indicata va inserito anche il divieto relativo alle "modifiche dei prospetti"</u> (sarebbe del tutto illogico considerare tale divieto riferito alla sola ristrutturazione edilizia 'conservativa'); - con riferimento alla proposta abrogazione del comma 4 dell'art. 23-bis del DPR 380 (vedi nota di commento) si propone qui l'eliminazione del corrispondente riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale. |
| 7 | modifiche della destinazione d'uso di locali adibiti ad esercizio d'impresa | <p>Fattispecie da eliminare, in quanto automaticamente ricompresa nella ristrutturazione edilizia 'leggera' non strutturale (vedi commento all'art. 22, comma 1).</p> <p>La definizione presente in tabella è oltretutto quella (ormai superata) del vecchio art. 6, comma 2, lett. e-bis) del DPR 380/2001.</p> |
| 8 | ristrutturazione edilizia (pesante) | <p>Riguardo agli "elementi costitutivi della fattispecie" occorre rilevare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la ristrutturazione edilizia 'pesante', data la sostanziale inscindibilità delle modifiche della sagoma con le modifiche dei prospetti, comprende la quasi totalità degli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume.</u> Quindi - a meno di non accogliere, come auspicato, le modifiche proposte all'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR 380 - <u>vanno inserite in questa voce e non nella voce n. 6 le specificazioni relative agli interventi di demolizione e ricostruzione</u>); - <u>riguardo all'"aumento del volume complessivo", e al "cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico" si veda quanto specificato alla voce n. 6;</u> - manca il riferimento alla casistica di ristrutturazione edilizia comportante <u>modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli</u> ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sicuramente 'pesante', conservativa o ricostruttiva che sia). <p>Tra i "riferimenti normativi" il richiamo all'art. 22, comma 3, del DPR (comma abrogato dal presente decreto), risulta superato e da sostituire con il nuovo comma 01 dell'art. 23.</p> |
| 9 | nuova costruzione di manufatto edilizio | <p>Nella definizione manca l'esclusione relativa agli interventi pertinenziali di cui alla lett. e.6) dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/2001</p> |
| 10 | nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo | <p>Nella colonna del "regime amministrativo" manca il riferimento all'Autorizzazione (la SCIA alternativa al permesso di costruire è facoltativa, non obbligatoria)</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 11 | ampliamento fuori-sagoma | <p>L'ampliamento "<i>all'esterno della sagoma esistente</i>" dei "<i>manufatti edilizi</i>" costituisce fattispecie espressamente ricondotta dal DPR 380/2001 alla <u>nuova costruzione</u>, fatta eccezione per gli interventi di cui "<i>alla lettera e.6)</i>" (tale eccezione andrebbe più chiaramente esplicitata e specificata per migliore comprensione della fattispecie di cui trattasi / vedi anche voce n. 34).</p> <p>Se da un lato gli ampliamenti fuori-sagoma sono da considerarsi (quasi sempre) nuova costruzione, occorre ricordare dall'altro che eventuali "<i>modifiche della sagoma</i>" di edifici esistenti (NB: si può dedurre quindi <u>senza ampliamenti</u>) possono intervenire anche nella <u>ristrutturazione edilizia pesante</u>" (voce n. 8). Si ritiene opportuno inserire una specificazione in questo senso negli "<i>elementi costitutivi della fattispecie</i>".</p> |
| 15 | manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi | Nella colonna del " <i>regime amministrativo</i> " manca il riferimento al silenzio-assenso |
| 16 | manufatti leggeri in strutture ricettive | La fattispecie - in quanto <u>non espressamente contemplata dall'art. 6</u> - risulta assoggettata a CILA (vedi art. 6-bis, comma 1), con la sola eccezione dei manufatti destinati ad essere rimossi " <i>entro un termine non superiore a novanta giorni</i> " |
| 17 | realizzazione di pertinenze | Riguardo alla definizione della fattispecie si vedano le modifiche proposte all'art. 3, comma 1, lett. e.6), del DPR 380/2001 (eliminazione del riferimento alla disciplina contenuta negli strumenti urbanistici comunali) |
| 19 | nuova costruzione (clausola residuale) | Il riferimento " <i>alle lettere precedenti</i> " (presente nel testo del DPR) va adattato alla struttura della Tabella A e alla relativa numerazione delle fattispecie di intervento |
| 32 | movimenti di terra non inerenti l'attività agricola | Riguardo agli " <i>elementi costitutivi della fattispecie</i> " occorre rilevare che la fattispecie può ritenersi assoggettata a CILA <u>solo quando non si determini una "trasformazione permanente del suolo inedificato"</u> , ossia una rimodellazione sostanziale dell'assetto orografico del suolo, pacificamente soggetta a <u>permesso di costruire</u> . |
| 33 | serre mobili stagionali (con strutture in muratura) | <p>La fattispecie necessita di essere più attentamente valutata, in quanto ben difficilmente una serra "<i>con strutture in muratura</i>" può ritenersi "<i>stagionale</i>", trattandosi piuttosto, salvo casi particolarissimi, della <u>costruzione di "manufatti edilizi fuori terra"</u> di natura <u>permanente</u>, soggetti - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.1), del DPR 380/2001 - a permesso di costruire, non certo a CILA.</p> <p>Per non alimentare dubbi interpretativi si propone di eliminare la fattispecie dalla tabella o di riformularla in maniera più dettagliata ed appropriata.</p> |
| 34 | realizzazione di pertinenze minori | Riguardo alla definizione della fattispecie si vedano le modifiche proposte all'art. 3, comma 1, lett. e.6), del DPR 380/2001 (eliminazione del riferimento alla disciplina contenuta negli strumenti urbanistici comunali) |
| 35 | varianti in corso d'opera a permessi di costruire | <p>Il riferimento al regime amministrativo della CILA risulta errato in quanto la fattispecie è espressamente <u>assoggettata a SCIA</u> dall'art. 22, comma 2 del DPR 380/2001</p> <p><u>Anche in questo caso si ritiene non corretta</u>, nella definizione della fattispecie, l'<u>aggiunta della specificazione "urbanisticamente rilevante"</u> riferita ai mutamenti della destinazione d'uso, non presente nell'art. 22 né automaticamente desumibile dall'art. 23-ter del DPR 380/2001 (vedi commento alle voci nn. 2 e 6).</p> <p>Gli "<i>elementi costitutivi della fattispecie</i>" sono da aggiornare anche nel (superato) riferimento al "<i>rilascio del certificato di agibilità</i>"</p> |
| 38 | mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica | <p>Alla luce delle liberalizzazioni introdotte negli ultimi anni per le attività d'impresa nonché delle ulteriori novità previste dal provvedimento in esame (si veda in particolare la nuova formulazione dell'art. 22, comma 1), <u>il riferimento al regime amministrativo dell'Autorizzazione appare errato</u>.</p> <p>La casistica andrebbe <u>suddivisa in due tipologie, entrambe relative ad assenza di opere edilizie</u>:</p> |

2/3

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - mutamento della destinazione d'uso <u>senza opere edilizie</u>, che costituisce pacificamente <u>attività libera</u>, salvi i casi disciplinati da legge regionale; - mutamento della destinazione d'uso <u>senza opere edilizie</u> nei casi assoggettati a <u>SCIA</u> da legge regionale (vedi commenti agli artt. 10, comma 2, e 22, comma 4). <p>Viceversa <u>non appare tecnicamente corretto prevedere in tabella</u> - come fattispecie a sé stante - <u>il mutamento della destinazione d'uso con opere edilizie</u> (dell'inopportunità della specificazione "<u>urbanisticamente rilevante</u>" già si è ripetutamente detto), in quanto lo stesso costituisce una componente abbinabile - e, ove ricorra, inevitabilmente abbinata - ad una pluralità di tipologie di intervento edilizio (talora demolizione e ricostruzione, comunque denominata; talora ristrutturazione edilizia; talora restauro e risanamento conservativo) <u>da esse necessariamente 'assorbita'</u>.</p> |
| 40 | permesso di costruire in sanatoria | Nell'enunciato e negli " <u>elementi costitutivi della fattispecie</u> " il richiamo all'art. 22, comma 3, del DPR 380/2001 (comma abrogato dal presente decreto), risulta superato e da sostituire con il nuovo comma 01 dell'art. 23. |
| 41 | SCIA in sanatoria | Negli " <u>elementi costitutivi della fattispecie</u> " appare opportuno sostituire il termine " <u>domanda</u> " con " <u>segnalazione</u> ". |

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici / art. 19-bis della legge 241/1990) / voci da n. 43 a n. 58

Come già evidenziato a commento dell'art. 20 del DPR 380/2001, la 'concentrazione dei regimi amministrativi' - modello procedimentale nel quale il provvedimento in esame ripone evidentemente rilevanti aspettative per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa - merita una adeguata riflessione e ponderazione. Tale modello, per risultare efficace, deve essere attentamente relazionato alle esigenze del proponente, da un lato, e risultare concretamente ed efficacemente gestibile da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, dall'altro. Diversamente nessun obiettivo di semplificazione verrà concretamente raggiunto.

Sotto questo profilo non si può non rilevare che la conferenza dei servizi - anche nella sua forma semplificata di cui art. 14-bis della legge 241/1990 - non può costituire il modello procedimentale ottimale per gli interventi edilizi. E' impensabile e irrealistico immaginare una gestione amministrativa basata sulla convocazione di un numero di conferenze di servizi pressoché equivalente al numero di pratiche edilizie inoltrate allo sportello unico comunale.

Il deposito di una istanza di permesso di costruire prima ancora di aver ottenuto determinati atti di assenso che possono incidere sostanzialmente sulla configurazione progettuale - in taluni casi fino ad elidere in radice l'intervento - appare, se imposto come obbligo, una inutile penalizzazione per il privato, oltre che un gravame aggiuntivo ingustificato per la pubblica amministrazione, costretta a produrre atti di gestione (protocollazione, inserimento dati, provvedimenti di rigetto dell'istanza, etc.), che potrebbero essere tranquillamente evitati. Se l'intento (condivisibile) del legislatore è quello di estendere l'istituto del silenzio-assenso ai nulla-osta variamente denominati delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nei procedimenti edilizi, è preferibile elevare tale regola a principio valido in generale, senza necessariamente abbinarla ad un istituto procedimentale 'complicato' (per sua stessa natura) quale la conferenza di servizi.

L'inopportunità di prevedere l'obbligo di 'concentrazione dei regimi amministrativi' appare evidente soprattutto per i casi in cui l'intervento richiede l'ottenimento di una autorizzazione paesaggistica (costituente "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire" secondo il Codice / voci nn. 45 e 46), o sia da eseguirsi in zone sismiche (voci nn. 47 e 48 / in questi casi l'inoltro al Genio Civile deve essere effettuato nell'imminenza dell'inizio dei lavori strutturali, non prima), in aree naturali protette (voce n. 54), o nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000" (voce n. 55).

Meno problematici appaiono i casi - anche perché statisticamente meno frequenti - in cui il permesso di costruire sia subordinato a nulla-osta o atti di assenso per la prevenzione incendi (voce n. 43), per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (voce n. 44), per la tutela di un bene culturale (voce n. 49), per il vincolo idrogeologico (voce n. 50), per interventi nelle fasce di rispetto dei corpi idrici (voce n. 51), per interventi in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale (voce n. 53). Tuttavia le criticità evidenziate a commento dell'art. 20 del DPR 380/2001 valgono anche per queste casistiche.

Si propone pertanto di esplicitare che il ricorso alla 'concentrazione dei regimi amministrativi' opera nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire solo laddove il proponente non abbia optato per l'acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni.

Riguardo ad aspetti di dettaglio di forniscono altresì le seguenti indicazioni:

| voce | | note di commento / segnalazioni / emendamenti |
|------|--|---|
| 44 | attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a DIA o AIA | Il riferimento alla DIA nella definizione dell'attività è un refuso (VIA) |
| 45 | Interventi edilizi che alterano i luoghi (...) in zona sottoposta a tutela paesaggistica | Nella definizione dell' "attività" è bene riportare più esattamente la formulazione del Codice ["(...) che alterano <u>lo stato dei luoghi</u> o l'aspetto esteriore degli edifici (...)"] |
| 46 | interventi che rientrano tra gli interventi di lieve entità (...) DPR 139/2010 (...) | Nella definizione dell' "attività" è bene riportare più esattamente la formulazione del Codice ["(...) che alterano <u>lo stato dei luoghi</u> o l'aspetto esteriore degli edifici (...)"] |
| 49 | beni culturali | La casistica pare riferibile a casi estremamente rari, in quanto <u>gli interventi diretti su beni culturali ben difficilmente possono eccedere la categoria del restauro e risanamento conservativo</u> (l'ipotesi di permesso di costruire semmai può riguardare la realizzazione interventi posti in adiacenza e/o in interrelazione funzionale con beni culturali). Per tali (rarissimi) casi non si ravvisa l'utilità di prevedere l'obbligo di concentrazione dei regimi amministrativi. |
| 51 | interventi su immobili in area soggetta a tutela | Nella prima colonna occorre specificare meglio di quale tutela si tratta (fasce di rispetto dei corpi idrici). |
| 56 | in caso di domande per il rilascio di concessioni edilizie (...) | La casistica - riferita alla produzione di una "documentazione di previsione di impatto acustico" - risulta poco comprensibile, anche per i riferimenti normativi alquanto risalenti nel tempo, e va quindi meglio esplicitata. |
| 57 | realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica | Nella colonna della "concentrazione dei regimi amministrativi" il termine 'denuncia' va sostituito con 'comunicazione asseverata' |
| 58 | cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure (...) | La comunicazione dell'impresa (o delle imprese) "contestualmente alla domanda di permesso di costruire" appare fuori luogo, in quanto l'impresa viene di norma scelta e comunicata contestualmente all' <u>inizio dei lavori</u> , che può avvenire anche dopo un anno dal rilascio del titolo. |

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici / art. 19-bis della legge 241/1990) / voci da n. 59 a n. 74

La 'concentrazione dei regimi amministrativi' - soprattutto laddove presuppone lo svolgimento sistematico di conferenze di servizi per interventi edilizi di entità modesta, se non addirittura minima - appare sproporzionata rispetto alla finalità perseguita e in concreto pressoché impraticabile, risultando oltretutto poco coerente con la natura stessa di atti ontologicamente 'non procedurali' come la segnalazione certificata (SCIA) e la comunicazione asseverata (CILA).

4

Il deposito di una SCIA edilizia o di una CILA prima ancora di aver ottenuto determinati atti di assenso che possono incidere sostanzialmente sulla configurazione progettuale - in taluni casi fino ad elidere in radice l'intervento - appare, se imposto come obbligo, una inutile penalizzazione per il privato, oltre che un gravame aggiuntivo ingustificato per la pubblica amministrazione, costretta a produrre atti di gestione (dichiarazioni di inefficacia delle SCIA, archiviazione di CILA etc.) che potrebbero essere tranquillamente evitati.

L'inopportunità di prevedere l'obbligo di 'concentrazione dei regimi amministrativi' appare evidente soprattutto per i casi (voci nn. 61 e 62) in cui l'intervento richiede l'ottenimento di una autorizzazione paesaggistica ("atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio", secondo il Codice), un nulla-osta relativo ad un bene culturale (voce n. 65), una autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (voce n. 66), una autorizzazione ai fini antisismici (voce n. 64).

Analoghe perplessità possono esprimersi anche per i casi - seppur in teoria meno frequenti - in cui occorrono nulla-osta o atti di assenso per la prevenzione incendi (voce n. 59), l'utilizzo di terre e rocce da scavo (voce n. 60), gli interventi in aree naturali protette (voce n. 70) o nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000" (voce n. 71).

Si propone pertanto di esplicitare che il ricorso alla 'concentrazione dei regimi amministrativi' opera negli interventi edilizi 'minori' solo laddove il proponente non abbia optato per l'acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni.

Riguardo ad aspetti di dettaglio di forniscono altresì le seguenti indicazioni:

| voce | | note di commento / segnalazioni / emendamenti |
|------|--|---|
| 60 | attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a DIA o AIA | Il riferimento alla 'DIA' nella definizione dell'attività è un refuso (VIA) |
| 61 | Interventi edilizi che alterano i luoghi (...) in zona sottoposta a tutela paesaggistica | Nella definizione dell' "attività" è bene riportare più esattamente la formulazione del Codice ["(...) che alterano <u>lo stato dei luoghi</u> o l'aspetto esteriore degli edifici (...)] |
| 62 | interventi che rientrano tra gli interventi di lieve entità (...) DPR 139/2010 (...) | Nella definizione dell' "attività" è bene riportare più esattamente la formulazione del Codice ["(...) che alterano <u>lo stato dei luoghi</u> o l'aspetto esteriore degli edifici (...)] |
| 67 | Interventi su immobili in area soggetta a tutela | Nella prima colonna occorre specificare meglio di quale tutela si tratta |
| 72 | In caso di domande per il rilascio di concessioni edilizie (...) | La casistica - riferita alla produzione di una "documentazione di previsione di impatto acustico" - risulta poco comprensibile, anche per i riferimenti normativi alquanto risalenti nel tempo, e va quindi meglio esplicitata. Trattandosi di fattispecie ordinariamente riferita al "rilascio di <u>concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali</u> ", il riferimento a casi di 'SCIA unica' appare pertinente - salvo maggiori approfondimenti - solo per l'insediamento di attività a <u>bassa rumorosità</u> o per le quali è possibile produrre una <u>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</u> in luogo della documentazione di previsione di impatto acustico. |

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente un diverso titolo di legittimazione / voci da n. 75 a n. 90

Le voci ricomprese in questa sezione della tabella necessitano in generale di una più attenta valutazione in termini di attinenza con le fattispecie di attività edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001.

In generale si rileva che - salvo per le autorizzazioni di competenza della stessa amministrazione comunale - l'inoltro alle amministrazioni competenti tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato.

Da incentivare semmai l'inoltro diretto per via telematica delle istanze alle diverse amministrazioni.

Riguardo ad aspetti di dettaglio di forniscono altresì le seguenti indicazioni:

| voce | | note di commento / segnalazioni / emendamenti |
|------|--|---|
| 75 | interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del DPR 151/2011, categorie B e C | L'invio all'amministrazione competente ai controlli di prevenzione incendi (V.V.F.F.) tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 76 | attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a DIA o AIA | Il riferimento alla DIA nella definizione dell'attività è un refuso (VIA) |
| 77 | Interventi edilizi che alterano i luoghi (...) in zona sottoposta a tutela paesaggistica | Nella definizione dell' "attività" è bene riportare più esattamente la formulazione del Codice ["(...) che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici (...)] |
| 78 | interventi che rientrano tra gli interventi di lieve entità (...) DPR 139/2010 (...) | Nella definizione dell' "attività" è bene riportare più esattamente la formulazione del Codice ["(...) che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici (...)] |
| 79 | interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità | La fattispecie appare poco pertinente, in quanto <u>l'attività edilizia libera di cui all'art. 6 pare escludere di norma la realizzazione di opere di rilevanza strutturale.</u> In ogni caso l'invio all'amministrazione competente (Genio Civile) tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 80 | interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità | La fattispecie appare poco pertinente, in quanto <u>l'attività edilizia libera di cui all'art. 6 pare escludere di norma la realizzazione di opere di rilevanza strutturale.</u> In ogni caso l'invio all'amministrazione competente (Genio Civile) tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 81 | interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali | L'invio all'amministrazione competente (Soprintendenza) tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |

7/2

| | | |
|----|--|--|
| 82 | interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico | La fattispecie appare poco pertinente, in quanto <u>l'attività edilizia libera di cui all'art. 6 non pare ricomprendere fattispecie necessitanti di autorizzazione o di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.</u> In ogni caso - salvi gli eventuali casi di competenza comunale - l'invio all'amministrazione competente tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 83 | Interventi su immobili in area soggetta a tutela | Nella prima colonna occorre specificare meglio di quale tutela si tratta (fasce di rispetto dei corpi idrici). L'invio all'amministrazione competente tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 84 | costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo | L'invio all'amministrazione competente tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 85 | costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in <u>ne</u> nel mare territoriale | Da verificare se possano sussistere in concreto ipotesi di intervento riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 6. In ogni caso l'invio all'amministrazione competente (circoscrizione doganale) tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 86 | interventi da realizzare in aree naturali protette | L'invio all'amministrazione competente tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 87 | intervento nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000" | L'invio all'amministrazione competente tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 88 | In caso di domande per il rilascio di concessioni edilizie (...) | La casistica - riferita alla produzione di una " <u>documentazione di previsione di impatto acustico</u> " per interventi soggetti al rilascio di un titolo edilizio - <u>non appare pertinente con le fattispecie di attività edilizia libera di cui all'art. 6</u> , e risulta altresì poco comprensibile, anche per i riferimenti normativi alquanto risalenti nel tempo. |
| 89 | realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica | La fattispecie appare poco pertinente, in quanto <u>l'attività edilizia libera di cui all'art. 6 pare escludere di norma la realizzazione di opere di rilevanza strutturale.</u> In ogni caso l'invio all'amministrazione competente (Genio Civile) tramite sportello unico comunale appare una inutile complicazione per l'interessato (nessuna comunicazione è dovuta al comune sotto il profilo prettamente edilizio) |
| 90 | cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure (...) | La fattispecie appare poco pertinente, in quanto è alquanto improbabile che per la realizzazione di interventi di attività edilizia libera ex art. 6 vengano a determinarsi situazioni di cantiere così rilevanti |

2. Altri adempimenti successivi all'intervento edilizio / voci da n. 91 a n. 96

| voce | | note di commento / segnalazioni / emendamenti |
|------|--|--|
| 91 | agibilità | Riguardo alla definizione di cui alla colonna "attività" si rinvia alle modifiche proposte all'art. 24, comma 1 del DPR 380/2001 |
| 93 | comunicazione di fine lavori | Nei "riferimenti normativi" vanno aggiunti anche quelli riferiti alla SCIA (vedi commento all'art. 22) e alla CILA (art. 6-bis, comma 3) |
| 94 | deposito della dichiarazione di conformità (...) | Nella definizione di cui alla colonna "attività" è ancora presente il riferimento al 'rilascio' del certificato di agibilità |